



Documento illustrativo del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n°231

INDICE

PARTE GENERALE.....	5
1. PREMESSA	5
1.1. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E SUCCESSIVE MODIFICHE.....	7
2. FINALITA'	7
3. CONTENUTO E STRUTTURA DEL MODELLO.....	8
4. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI.....	10
4.1. NORMATIVA ITALIANA	10
4.2. NORMATIVA AUSTRIACA.....	11
4.3. LE INTEGRAZIONI NORMATIVE.....	12
4.4. I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI	14
4.5. I PRESUPPOSTI OGGETTIVI	15
4.6. L'ESIMENTE	16
5. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	20
6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ.....	21
6.1. LA CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	21
6.2. ORGANI DELLA SOCIETÀ	21
6.3. DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ, UNITÀ ORGANIZZATIVE	22
6.4. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, PROCURE, DELEGHE DI RESPONSABILITÀ E POTERI DI SPESA.....	22
6.5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
6.6. PRASSI E PROCEDURE	27
6.7. ATTIVITÀ SENSIBILI	29
6.8. REATI SOLO TEORICAMENTE IPOTIZZABILI	30
6.9. REATI NON A RISCHIO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI (INTERESSE/VANTAGGIO) O DI APPLICABILITÀ'	30
6.10. REATI A BASSA RISCHIOSITÀ'	31
7. RAPPORTI TRA IL MODELLO ED IL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	31
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	34
8.1. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO	35
8.2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL SISTEMA AUTORIZZATIVO	35
8.3. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL CONTROLLO INTERNO.....	36
8.4. I SISTEMI ED I LIVELLI DEI CONTROLLI.....	37
8.5. IL CONTROLLO CONTABILE	38
8.6 IL CONTROLLO DI GESTIONE	38
8.7 FASE DI PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL BUDGET	38
8.8 FASE DI CONSUNTIVAZIONE	39
9. LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	39
9.1. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA	41
10. I PROTOCOLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	42

10.1. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	42
10.2. STANDARD TECNICO-STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, LUOGHI DI LAVORO, ETC.	43
10.3. GESTIONE DELLE EMERGENZE (PRIMO SOCCORSO, INCENDI, ETC.)	44
10.4. ASPETTI ORGANIZZATIVI (DELEGHE, NOMINE DI RSPP, RLS, BUDGET E SPESE).....	44
10.5. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	45
10.6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	45
10.7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	46
10.8. SISTEMA SANZIONATORIO	46
11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47
11.1. CONNOTAZIONE	47
11.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
12. INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
12.1. OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
12.2. OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMAZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE AZIENDALI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	53
12.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
12.4. VERIFICHE	55
12.5. INDIPENDENZA	55
13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	56
13.1. LA COMUNICAZIONE INIZIALE.....	56
13.2. LA FORMAZIONE	56
13.3. SELEZIONE ED INFORMAZIONE A CONSULENTI E PARTNER (INCLUSI GLI APPALTATORI).....	57
14. IL SISTEMA SANZIONATORIO	58
14.1. CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI.....	59
14.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI.....	60
14.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI.....	62
14.4. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	63
14.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI (SOCIETÀ DI SERVICE E PARTNER, INCLUSI GLI AFFIDATARI).....	64
14.6. RIVALSA PER RISARCIMENTO DANNI.....	64
15. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	64
15.1. PREMESSA	64
15.2. LAVORATORI	65
15.3. RESPONSABILI APICALI.....	66
15.4. CONSIGLIO DI GESTIONE, CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	66
16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	67
PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE.....	68
17. PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.....	68
17.1. ADEMPIMENTI PRESSO LA P.A., VERIFICHE ED ISPEZIONI.....	68
17.2. RICHIESTA E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI	69
17.3. MODALITÀ DI GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	69

18. PROTOCOLLO PREVENTIVO DI GESTIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON ENTI ESTERI O OPERANTI IN AREE A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA OVVERO DI ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.	70
18.1. SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI GIURIDICI.....	70
18.2. SEGNALAZIONE COMPORTAMENTI ANOMALI.....	71
19. PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE E SICUREZZA INFORMATICA.....	72
19.1. GESTIONE DI ACCESSI, ACCOUNT E PROFILI	72
19.2. GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE	72
19.3. GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE	73
19.4. GESTIONE DEI SISTEMI SOFTWARE.....	73
19.5. GESTIONE DEGLI ACCESSI FISICI AI SITI OVE RISIEDONO LE INFRASTRUTTURE IT ..	73
19.6. GESTIONE E SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO DIGITALE	74
19.7. REGOLE GENERALI	74
19.8. MISURE ADOTTATE.....	75
20. PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI AGGIORNAMENTI AI CONTRATTI IN FASE ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI.....	75
20.1. REGOLE GENERALI	75
21. PROTOCOLLO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN FASE ESECUTIVA DELLE LAVORAZIONI .	77
21.1. REGOLE GENERALI	77
22. PROTOCOLLO GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO.....	78
22.1. REGOLE GENERALI	78
23. ALLEGATI.....	78

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Oggetto sociale

Il progetto della costruzione del tunnel ferroviario di base tra Innsbruck e Fortezza viene realizzato da una Società per Azioni Europea (SE), considerato il carattere europeo della Galleria di base del Brennero da pianificare e costruire, il prevedibile numero dei partecipanti e la particolare adattabilità del modello societario per simili grandi progetti europei.

BBT SE è stata costituita mediante fusione di una Società per Azioni italiana e di una Società per Azioni austriaca: conformemente a quanto previsto con l'Accordo del 30 aprile 2004 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, la SE ha sede ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano; durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria di base del Brennero, a Bolzano con sede secondaria a Innsbruck, mentre dopo la messa in esercizio, di nuovo ad Innsbruck. Attualmente, essendo iniziata la fase della costruzione, la Società ha sede legale a Bolzano e sede secondaria (anche stabile organizzazione) ad Innsbruck.

L'oggetto sociale consiste nella messa a punto di misure per lo sviluppo e la progettazione di un tunnel ferroviario sotto il massiccio del Brennero tra Innsbruck e Fortezza (Galleria del Brennero), fase ultimata, nonché nella costruzione della Galleria di Base del Brennero.

L'oggetto sociale riguarda quindi, in particolar modo la costruzione delle gallerie principali e d'accesso, come anche la costruzione di tutte le opere necessarie, stazioni multifunzionali, la produzione di impianti occorrenti e del posto centrale di comando, l'allestimento dei cantieri, l'allacciamento e il funzionamento di depositi e la costruzione di ponti e cunicoli, nella misura in cui sono necessari o di aiuto per i lavori di costruzione, tra cui anche:

- studi e ricerche riferite al progetto,
- simulazioni e prove per la messa in esercizio della Galleria di Base del Brennero ed utilizzazione dell'asset,
- tutti i lavori propedeutici alla gestione dell'esercizio,
- la messa in esercizio in accordo con le reti adiacenti,
- nella fase di esercizio: la messa a disposizione degli impianti ai soggetti autorizzati all'accesso alla rete.

La Società è autorizzata a compiere tutte le attività utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di attività bancarie, compresa la partecipazione ad altre imprese e l'acquisizione di compiti di direzione e di gestione di queste imprese. L'attività della Società si svolge in Italia e all'estero.

Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, BBT SE si impone il costante rispetto non solo di norme giuridiche, ma anche di principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti e le scelte collettive degli Organi Sociali, del management, del personale dipendente e dei collaboratori esterni oltre ed al di là della norma e delle procedure aziendali.

Il Codice di Comportamento (o Codice Etico) ed il presente Modello Organizzativo adottati dalla Società si identificano come gli strumenti attraverso cui viene applicata la Normativa Europea sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e degli Enti anche privi di personalità giuridica.

I principi ispiratori del sistema di Corporate Governance della Società sono funzionali alle sue attività aventi ad oggetto la progettazione e alla realizzazione di un'infrastruttura di preminente interesse transnazionale, svolte quindi per soddisfare bisogni di interesse generale.

La Società svolge, inoltre, una serie di attività strumentali all'esercizio dell'attività sociale (espropri, autorizzazioni, approvvigionamenti, ecc.) e tutte le tipiche attività di gestione aziendale e societaria.

Dai settori aziendali sopra descritti emerge che i contatti di BBT SE con pubbliche amministrazioni, con società del Gruppo FS (principalmente RFI) e del Gruppo ÖBB (principalmente ÖBB-Infrastruktur AG) a partecipazione pubblica nonché con società estere costituiscono l'aspetto primario dell'attività della Società.

La consapevolezza, quindi, di operare in un mercato particolare, caratterizzato da una rigorosa e restrittiva legislazione, ed in particolare da quella che regola gli appalti pubblici, ha indotto la Società a definire un'articolata serie di protocolli che intende assumere come impegno sia verso l'interno che verso l'esterno.

A tal proposito, BBT SE - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro del proprio personale - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il "Modello").

Ciononostante prevale la rispettiva normativa nazionale e, nel diritto penale, soprattutto il principio di territorialità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un'opportunità per rafforzare la sua Corporate Governance e, al contempo, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di BBT SE, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre le prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, gli orientamenti giurisprudenziali e le migliori pratiche nazionali ed internazionali.

Organi Sociali:

Consiglio di Sorveglianza
Consiglio di Gestione

La Società è strutturata secondo l'Organigramma adottato dal Consiglio di Gestione.

Si rimanda agli organigrammi aggiornati per la definizione degli ulteriori livelli organizzativi.

L'esperienza accumulata, lo staff tecnico di cui dispone e l'organizzazione manageriale hanno permesso alla Società di allargare la propria presenza in tutte le attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale.

1.1. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E SUCCESSIVE MODIFICHE

La Società si è dotata di un Modello Organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 da parte degli amministratori, dei dirigenti apicali, dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero dei collaboratori della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza della Società ha approvato, per la prima volta nel 2008, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, ed il relativo Codice di Comportamento.

Le successive modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Gestione della Società nella sua qualità di organo di gestione. Quest'ultimo, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dovrà procedere alla adozione della versione modificata dello stesso entro un anno solare dall'effettuazione della modifica, quando questa non sia sostanziale.

In caso di modifica sostanziale il Consiglio di Gestione, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dovrà approvare il Modello rivisto nel corso della prima riunione utile.

Di ogni aggiornamento o revisione del Modello verrà data informazione al Consiglio di Sorveglianza.

2. FINALITA'

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto Legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità amministrativa delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, dagli esponenti aziendali.
- indirizza le attività aziendali in linea con lo stesso e definisce le modalità con le quali vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di commissione di uno dei reati qualificati come presupposto dal D.Lgs. n.231/2001, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto

vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se quest'ultimo è stato commesso nel suo interesse);

- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Società in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare le regole di Organizzazione, Gestione e Controllo in uso, comprensive del Codice di Comportamento;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti in relazione al Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché la formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti, al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- prevedere delle sanzioni a carico dei soggetti, che siano individuati quali destinatari del presente Modello e che lo abbiano violato, ovvero abbiano commesso un illecito sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Inoltre, in considerazione del fatto che BBT SE è una società europea che ha la propria sede legale in Italia e una sede secondaria in Austria, il Modello si prefigge l'obiettivo di esplicitare una propria valenza anche alla luce della normativa austriaca.

A tal fine, le fattispecie di reato presupposto sono state analizzate anche in relazione alle corrispondenti attività svolte in Austria; tali attività sono state inoltre analizzate anche in rapporto ai reati tributari.

3. CONTENUTO E STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle norme contenute nel Decreto nonché sulla base della versione aggiornata delle linee guida elaborate da Confindustria e, ove necessario e opportuno, da altre associazioni di settore così come descritto più avanti nel presente documento; da ultimo, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue integrazioni e/o successive modificazioni.

Al fine di assicurare l'idoneità del Modello a prevenire i reati considerati dal Decreto, sono state tenute in considerazione anche le seguenti linee-guida:

- l'organizzazione deve proceduralizzare le attività aziendali nelle quali vi è possibilità di commissione di reati e le procedure devono consentire, al massimo grado possibile, di prevedere e contenere l'eventualità di commissione dei reati, consentendo la tracciabilità di ogni processo decisionale attraverso un'opportuna documentazione;
- l'organizzazione deve prevedere una attività di supervisione interna alle strutture/funzioni operative delle modalità con le quali i processi di controllo sono implementati, dei tempi di esecuzione, dei modi in cui vengono adottati i provvedimenti necessari;
- l'organizzazione deve prevedere, compatibilmente con la struttura della Società, la separatezza tra la funzione operativa e quella autorizzativa;
- il processo di monitoraggio del sistema deve essere applicato a tutte le attività aziendali, anche esterne, e deve essere adeguatamente documentato.

Il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal Decreto e, più in generale, di tutte le aree di attività esposte a rischio reato;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutela della Società;
- il sistema di corporate governance della Società;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema sanzionatorio.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della stessa e la sua struttura organizzativa, con particolare riferimento alle job description, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne ed ai sistemi di controllo in essere.

Il Modello consta di una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso e di una Parte Speciale, relativa alle tipologie di reato specificamente sanzionate dal Decreto.

In particolare la Parte Generale esamina le seguenti componenti della Società ed i relativi protocolli:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- prassi e procedure;
- il sistema dei controlli;
- il sistema di controllo della salute e sicurezza dei lavoratori (sistema operativo e monitoraggio);
- il sistema sanzionatorio;
- le modalità di comunicazione e formazione.

Il Modello Parte Speciale esamina le fattispecie di reato presupposto e si sostanzia nelle schede reato.

Per Modello si intende quindi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (Parte Generale e Parte Speciale) ed in particolare il presente documento e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari del modello:

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, e pertanto i componenti degli organi sociali, e più in generale gli esponenti aziendali, i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti e gli altri collaboratori; i prestatori di opere, forniture e servizi (affidatari, subaffidatari, fornitori, consulenti esterni) per quanto di loro competenza.

Per esponente aziendale si intendono, come di volta in volta in carica, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché i membri degli altri Organi Sociali della Società eventualmente istituiti.

Si intende, inoltre, qualsiasi altro soggetto in posizione apicale che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, gestione, controllo della Società, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A tal fine, si ricorda che, ai fini dell'art. 5, comma 1 lettera a), del predetto Decreto Legislativo, si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza della Società, di amministrazione o direzione della Società ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

4. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI

4.1. Normativa italiana

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n.300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale responsabilità si fonda su un reato presupposto compiuto da soggetti che si trovano con l'ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione.

La responsabilità degli enti viene espressamente definita “amministrativa” dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale e può comportare sanzioni che colpiscono significativamente il patrimonio dell'ente o la sua libertà di azione.

Esse si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive dall'esercizio dell'attività, nel suo complesso o limitatamente ad alcune “aree” quali, a titolo esemplificativo: sospensione di licenze o concessioni, interdizione dai rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, esclusione da finanziamenti, contributi, sussidi o da altre agevolazioni.

Il Decreto prevede infine le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito.

Nel caso di reato commesso all'estero, la disciplina è sancita dal rinvio operato dall'art. 4 dello stesso Decreto agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale e dall'ovvia statuizione del principio che l'ente avente in Italia la sede principale risponde purché nei suoi confronti “non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto” (reato presupposto).

In base all'art. 7, sia il cittadino sia lo straniero che abbiano commesso all'estero uno dei delitti ivi richiamati (p. es.: delitti commessi da pubblici ufficiali al servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni), saranno puniti secondo la legge italiana. A detti delitti, indicati per categorie, si aggiunge il punto 5), comma 1, del

medesimo articolo, che fa riferimento “ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.

Si trascura qui quanto disposto dall’art. 8, rubricato “Delitto politico commesso all’estero”, data la sostanziale irrilevanza per BBT.

È invece fondamentale l’art. 9, che al primo comma prevede la punibilità secondo la legge italiana del cittadino italiano che commette all’estero un delitto per il quale è previsto l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Il secondo comma sancisce poi che se la pena restrittiva della libertà è di minore durata, il colpevole sarà punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa.

Si richiama da ultimo il combinato disposto del 3^a comma, art. 9, c.p. e 2^a comma, art. 4, D.Lgs. 231/2001, che prevede che in caso di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole venga punito a richiesta del Ministro della Giustizia (se non vi è stata estradizione) e che si proceda contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.

Infine, se il delitto è commesso all’estero dallo straniero, e non si ricade nei casi previsti dai succitati artt. 7 e 8, sarà punito dalla legge italiana sempreché il delitto stesso sia commesso a danno dello stato o di un cittadino, sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, lo straniero in questione si trovi in Italia, e vi sia richiesta da parte del Ministro della Giustizia ovvero istanza o querela da parte della persona offesa. Se poi il delitto è commesso nei confronti delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero si applicherà la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, se lo straniero si trova in Italia, è stabilita la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non vi sia stata estradizione.

4.2. Normativa austriaca

La Legge federale austriaca sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, VbVG del 2005) disciplina i presupposti della responsabilità degli enti per reati e le corrispondenti sanzioni, nonché la procedura secondo la quale vengono stabilite tale responsabilità e tali sanzioni.

Ai sensi della VbVG sono considerati enti le persone giuridiche, le società di persone registrate ed i consorzi economici europei. La VbVG si applica quindi a BBT SE in quanto persona giuridica.

Ai sensi di detta Legge, dal 01 gennaio 2006 anche le persone giuridiche sono soggette alla legge penale austriaca. Non rientrano principalmente nella VbVG i delitti che devono essere perseguiti dall’amministrazione.

Punto fondamentale e di collegamento per la responsabilità degli enti è il reato commesso da un soggetto che fa parte dell’organizzazione dell’ente. La VbVG individua specificamente detti soggetti. Condizione della possibile sanzione di un ente secondo la VbVG è quindi la punibilità della persona fisica. Viene poi operata una distinzione tra reato commesso da un organo decisionale ovvero da collaboratori. Infatti, nel primo caso è necessario che il reato sia stato commesso in modo illecito e colposo, mentre nel secondo è sufficiente l’illegalità.

La Legge in discorso stabilisce altresì che la responsabilità di un ente per un reato, e la responsabilità dei suoi organi decisionali o collaboratori per lo stesso reato, non si escludono a vicenda.

In caso di responsabilità, la VbVG prevede che l’ente sarà soggetto esclusivamente ad una sanzione pecuniaria. Per la quantificazione di questa avranno rilievo sia circostanze

aggravanti (quale profitto notevole ricavato dall'ente) che attenuanti (quale attuazione di misure per evitare la commissione di reati), che dovranno essere valutate a seconda del caso.

4.3. Le integrazioni normative

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha subito numerose integrazioni normative, che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame:

- D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con Legge n. 409 del 23 novembre 2001;
- Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002;
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003;
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003;
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, che ha riformulato il Decreto Legislativo n. 58/1998, prevedendo, per le Società quotate, oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, anche l'ipotesi delle corrispondenti fattispecie di illeciti amministrativi, e stabilendo per essi specifiche sanzioni e l'applicazione in linea di massima dei principi enunciati dal Decreto Legislativo n. 231/2001
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile";
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha previsto un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.
- Legge n. 123 del 03 Agosto 2007, che ha previsto la responsabilità dell'ente per reati contro la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che estende la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008 che prevede, tra i reati presupposto, i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che, all'art. 300, ha modificato l'art. 25-septies del Decreto;
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, co. 29) Delitti di criminalità organizzata;
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che introduce (art. 15, co. 7) Delitti contro l'industria e il commercio e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009 che all'art. 4 introduce il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Con tale Decreto viene abrogato l'Art. 2624, e modificato l'Art.2625 del c.c., entrambi richiamati

- dall'art.25 ter del D.Lgs. n. 231/2001.
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.
- Tale Decreto prevede, all’Art. 2:
- La diversa numerazione dell’Art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria) in Art. 25 decies;
 - L’inserimento dell’Art. 25 undecies nel D.Lgs. 231 “Reati ambientali”.
- D.Lgs. n. 109 del 25 luglio 2012, che ha introdotto l’art. 25-duodecies – “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale norma ha introdotto, tra i c.d. “reati presupposto” il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) e il reato di “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) ed ha modificato la portata e/o il trattamento sanzionatorio di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, quali la “Corruzione per un atto d’ufficio” (art. 318 c.p.), ora rubricata “Corruzione per l’esercizio della funzione”, e la concussione (art. 317 c.p.), in parte confluita nel succitato nuovo reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.)
 - Legge 15 dicembre 2014, n. 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Tale norma dopo l’art. 648-ter ha introdotto l’art. 648-ter. 1 (Autoriciclaggio).
 - Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante [Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente](#) la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”) con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
 - Legge n. 69 del 27 maggio 2015, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
 - D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 che, agli artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale, ha modificato l’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.
 - D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016 che, agli artt. 453 e 461 del codice penale, ha modificato l’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.
 - Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che, all’art. 603-bis del codice penale, ha modificato l’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.
 - Legge 11 dicembre 2016, n. 236 che, dopo l’art. 601 c.p., ha introdotto l’art. 601-bis c.p., nonché ha modificato l’art. 416 del codice penale. Tale norma ha così modificato gli artt. 24-ter e 25-quinquies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231.
 - D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 che attua nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, con conseguente

modificazione e integrazione dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, art. 30 - "*Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*". Tale norma ha introdotto all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
- Legge n. 67 del 20 novembre 2017 – "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*". Tale norma all'art 5 prevede l'inserimento dell'articolo 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- D.Lgs. n. 21 del 01 marzo 2018 disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice penale nella materia penale e norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, con conseguente modificazione e integrazione degli articoli 25-undecies e 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
- Legge n. 3 del 09 gennaio 2019, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", all'art. 316-ter del codice penale, ha modificato l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001; agli artt. 318 e 322 bis del codice penale, ha modificato l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001; agli artt. 2635 e 2635-bis del codice civile, ha modificato l'art 25-ter del D.Lgs. 231/2001.
- Legge n. 39 del 03 maggio 2019 – "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*". Tale norma all'art 5 prevede l'inserimento dell'articolo 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 – "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.*", modificato dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019. Tale norma all'art. 39, comma 2 prevede l'inserimento dell'articolo 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*" al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4.4. I presupposti soggettivi

Con la promulgazione del Decreto n.231 del 2001 è diventato Legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente per loro.

I soggetti presi in considerazione dal Decreto sono:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano, anche di

- fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (persone in posizione "apicale");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale".

Secondo la Legge federale austriaca (VbVG) si configura una responsabilità dell'ente per reati commessi:

- dai suoi organi decisionali, e cioè soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione; in particolare: amministratori delegati, membri del Consiglio di Gestione, procuratori, membri del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Amministrazione o chi dotato di poteri di controllo in funzione di dirigente;
- da collaboratori, e cioè soggetti subordinati che svolgono mansioni sotto il controllo dei soggetti di cui al punto precedente. In questo caso è tuttavia necessario che vi sia violazione del dovere di vigilanza da parte del soggetto apicale preposto, o colpa nell'organizzazione (a titolo esemplificativo: omissione nell'adozione di misure idonee – di tipo tecnico, organizzativo o personale – ad impedire il verificarsi del reato).

Se è quindi il soggetto apicale (organo decisionale) a commettere il reato, l'ente è direttamente responsabile a condizione che l'organo decisionale abbia commesso il reato in modo illecito e colpevole. In caso di illecito commesso dal soggetto subordinato, si avrà responsabilità dell'ente solo in presenza di colpa nell'organizzazione o violazione del dovere di vigilanza da parte del soggetto apicale (organo decisionale).

4.5. I presupposti oggettivi

La condizione perché l'ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio (l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" esclude la responsabilità della Società).

In tale modo è stata adeguata la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea.

Secondo la Legge federale austriaca (VbVG), il presupposto per l'imputazione all'ente del reato è che lo stesso:

- sia stato commesso a vantaggio dell'ente (esclusivamente vantaggi materiali, quindi reati che hanno arricchito o avrebbero dovuto arricchire l'ente, o tramite i quali l'ente ha evitato o avrebbe voluto evitare un onere economico); ovvero
- abbia comportato una violazione di obblighi spettanti all'ente (obblighi riguardanti in modo funzionale il campo di attività dell'ente e che sviluppano una certa rilevanza verso l'esterno, quali la tutela dei lavoratori, la sicurezza aziendale etc.).

4.6. L'esimente

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 consente all'ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli previsti dal Decreto stesso, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità (efficienza ed efficacia) di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di

controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per maggiore completezza il presente documento è completato nella Parte Speciale da schede che illustrano con chiarezza le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Per ogni reato una apposita scheda riporta:

- il testo dell'articolo di legge e la finalità normativa perseguita attraverso la previsione di tale reato;
- i soggetti attivi;
- i presupposti e modalità di commissione del reato.

Tali schede esplicative riguardano i reati riportati nelle seguenti disposizioni del Decreto:

- art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato e di un ente pubblico);
- art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata);
- art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione – L.190/2012);
- art. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- art. 25 bis.1. (delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25 ter (reati societari);
- art. 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali);
- art. 25 quater.1 (pratiche di mutilazione di organi genitali femminili);
- art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale);
- art. 25 sexies (reati di abuso di mercato);
- art. 25 septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio);
- art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
- art. 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- art. 25 undecies (reati ambientali)
- art. 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- art. 25 terdecies (razzismo e xenofobia)

- art. 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)
- art. 25 quinquiesdecies (Reati tributari)

Le schede riguardano altresì i reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge 146/2006 in quanto ai conseguenti illeciti amministrativi previsti da detto articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Reati indicati:

- art. 416 c.p. associazione per delinquere;
- art. 416 bis c.p. associazione di tipo mafioso;
- art. 291 – quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 648 bis c.p. riciclaggio;
- art. 648 ter c.p. impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n.286/98 disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- art. 378 c.p. favoreggiamento personale.

I potenziali soggetti attivi di ciascuno dei reati sopra indicati sono individuati, come si è appena evidenziato, nelle schede reato.

Il Decreto prevede due diversi tipi di rapporti che collegano la Società, nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato, e l'autore del reato medesimo.

L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, lettera a), ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori (anche di fatto), direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

La lettera b) del medesimo articolo 5, fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

I criteri che nella Società consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutto il personale della Società.

Per quanto concerne la normativa in vigore in Austria, essa non prevede l'esimente consistente nell'adozione ed efficace attuazione del Modello. Tuttavia, posto che in caso di reato commesso da un soggetto subordinato si ha sanzionabilità dell'ente solo se vi è violazione del dovere di vigilanza o colpa nell'organizzazione da parte degli organi decisionali, il rischio della responsabilità di un ente per reati commessi dai collaboratori può essere escluso, o almeno ridotto, adottando misure sostanziali e adeguate di natura tecnica, organizzativa e di gestione del personale.

Pertanto l'adozione da parte dell'ente di un efficace Modello di organizzazione e controllo fa sì che, nel caso di commissione di un reato da parte di un soggetto subordinato, l'ente vada esente da responsabilità, non sussistendo il requisito della colpa nell'organizzazione.

La VbVG prevede poi, in generale, una riduzione dell'ammenda se l'ente, già prima del reato, ha adottato provvedimenti per evitare tali reati e misure per esortare i collaboratori a tenere un comportamento conforme alla legge. Ne consegue che misure attuate prima della commissione di un reato, concernenti l'attuazione di un qualche sistema preventivo e/o l'adozione di un Codice di comportamento, sono attenuanti, anche se si sono rivelate insufficienti e non hanno evitato la commissione del reato.

Secondo questa ratio legis, il Modello 231 è perfettamente identico al codice austriaco sulla responsabilità amministrativa degli enti "Verbandsverantwortlichkeitsgesetz" Questo è dovuto al fatto che entrambe le leggi derivano dagli stessi atti giuridici comunitari.

La constatazione per cui il Modello 231 si applichi anche in Austria, pertanto, è corretta dal punto di vista solamente formale, purtuttavia si relativizza alla luce della predominanza della rispettiva normativa statale. È corretto affermare che gli atti passibili di sanzione ai sensi del Modello 231 possono essere imputati alla Società nel caso in cui siano commessi da un manager della società operante in Austria e ove non sia stato implementato un sistema di controllo efficace all'interno della società. Tuttavia, nel diritto penale si applica prima di tutto il principio territoriale secondo cui l'azione penale è in capo allo Stato nel quale viene commesso l'atto passibile di sanzione. Pertanto, in questo caso la procedura dovrebbe svolgersi in Austria e non in Italia. I tribunali e le autorità austriache in tal caso naturalmente non prenderebbero a riferimento la normativa italiana e quindi il Modello 231, bensì le normative austriache pertinenti. Lo svolgimento di una doppia procedura e quindi l'avvio di un'ulteriore procedura giudiziaria per la medesima fattispecie a Bolzano sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Nella Società è stato implementato tempestivamente un sistema di organizzazione, gestione e controllo che soddisfa tutte le esigenze societarie e ogni requisito legale limitato al rispettivo territorio nazionale.

Posto che la Società è operativa sia in Italia sia in Austria, è di fatto costantemente effettuato un esame congiunto delle normative vigenti nei rispettivi Stati, per la verifica della sostanziale equiparabilità delle misure di gestione adottate.

5. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Posto che ai sensi del Decreto i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicate al Ministero di Giustizia il quale, se del caso, può formulare osservazioni; posto altresì che la Direzione Generale Giustizia Penale si è espressa positivamente rispetto alle Linee Guida formulate da Confindustria, il presente Modello è stato elaborato in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria quali risultanti dopo l'ultima modifica del marzo 2008.

Non sono prese in considerazione ulteriori linee guida predisposte da altre associazioni di categoria.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- 1) l'identificazione dei rischi;
- 2) la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere uniformate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;

- 3) individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;

6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui BBT SE è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

6.1. La Corporate Governance della Società

La Società adotta un modello organizzativo conforme a quanto delineato dalla normativa sulle società europee, allineato alle *best practices* nazionali ed internazionali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza e Controllo si colloca, diventandone parte integrante, in un ambito di *corporate governance* orientato:

- al mantenimento dei tempi e dei costi del progetto posti dagli azionisti;
- al controllo dei rischi d'impresa;
- alla trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi;
- al rispetto delle leggi nazionali, comunitarie ed internazionali.

Gli organi societari sono previsti dallo Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

6.2. Organi della Società

BBT SE conformemente alla normativa per le Società Europee ha adottato un modello di corporate governance di tipo dualistico.

Organi della società sono:

Consiglio di Gestione (Vorstand): è costituito da due componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza; gestisce gli affari sociali in conformità alle leggi, alle delibere dell'Assemblea, nonché ai principi contenuti nelle Condizioni Quadro per la realizzazione della Fase III del Progetto della Galleria di Base del Brennero, allo Statuto e al Regolamento interno approvato dal Consiglio di Sorveglianza, che prevede (fermo restando l'obbligo di reciproca e tempestiva informazione fra i componenti del Consiglio di Gestione e, singolarmente o congiuntamente, al Consiglio di Sorveglianza,) una ripartizione di competenze.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica tre esercizi, scadono alla data del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. È consentito il rinnovo automatico dell'incarico per una sola volta e per un massimo di tre esercizi; salvo comunicare il mancato rinnovo sei mesi prima della scadenza.

Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat): è composto da dodici componenti designati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla distribuzione degli utili relativi all'ultimo esercizio dell'incarico. È consentito il rinnovo dell'incarico. L'Assemblea elegge fra i componenti del Consiglio di Sorveglianza un Presidente ed un Vice-Presidente in occasione

della riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla distribuzione degli utili. In caso di impedimento del Presidente lo svolgimento dei suoi compiti è assicurato dal Vice-Presidente. In caso di impedimento di entrambi i componenti, i consiglieri di sorveglianza presenti provvedono alla nomina di un Presidente per la riunione.

Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno otto componenti. E' in ogni caso esclusa la prevalenza del voto del Presidente. Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, può costituire uno o più comitati al suo interno, determinandone i compiti e i poteri. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza ha istituito il Comitato Finanziario ed il Comitato di Progettazione; si tratta di organi con funzioni consultive per il CdS che svolgono, su incarico dello stesso, la propria attività di concerto con il Consiglio di Gestione.

Lo Statuto all'art. 15 stabilisce quali attività possono essere compiute dal Consiglio di Gestione previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Lo Statuto è pubblicato sul portale intranet 'BBT SE Portal', <http://bbt-portal/bbt>, nella sezione 'informazioni e notizie-gestione documenti-documentazione aziendale'.

6.3. Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'Organigramma e la struttura organizzativa forniscono indicazioni riguardo alla gestione operativa della Società e alla collocazione organizzativa del personale.

Essi, unitamente al sistema delle deleghe, consentono di specificare più chiaramente l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate, nonché di individuare i soggetti in posizione c.d. "apicale" e quelli sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi, unitamente alle funzioni svolte.

Poiché l'Organigramma è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività, non viene allegato al presente Modello, ma dal momento che il Modello fa riferimento ad esso, lo si considera parte integrante dello stesso.

Ogni variazione dell'Organigramma e/o della struttura organizzativa e/o del sistema delle deleghe dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire se tale riorganizzazione comporta o meno un'incidenza sul Modello Organizzativo e, in caso affermativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà proporre al Consiglio di Gestione le opportune/necessarie modifiche.

6.4. Rappresentanza della Società, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa

Lo Statuto prevede che la rappresentanza della Società verso l'esterno spetta congiuntamente ai due componenti del Consiglio di Gestione oppure singolarmente come stabilito nel paragrafo §9 dello stesso Statuto, ed in particolare:

- lo svolgimento dell'intero progetto, i piani finanziari, la redazione del budget, le istanze presentate e la gestione del finanziamento europeo, le materie transfrontaliere quali, in particolare, la progettazione di sistema, i programmi strutturati e le attività propedeutiche per

l'ottimale gestione dell'esercizio e manutenzione della galleria così come le questioni ad esso correlate che richiedono una delibera da parte del Consiglio di Sorveglianza, rimangono in ogni caso nell'ambito della responsabilità globale e congiunta del Consiglio di Gestione. Nello stesso modo spettano alla responsabilità congiunta dei due membri del Consiglio di Gestione i negozi che necessitano dell'approvazione ai sensi dell'articolo § 15 comma 1, punti 1, 2 e 5 fino a 20 dello Statuto di BBT SE;

- le altre materie che riguardano il territorio di un solo Stato, quali, in particolare, la messa in gara di progetti, la progettazione che deve essere sempre riferita al progetto di sistema approvato dal Consiglio di Gestione e l'esecuzione di progetti, il controllo e lo svolgimento dei progetti, sono nella responsabilità di un solo componente del Consiglio di Gestione; quindi le materie relative al territorio nazionale italiano sono nella responsabilità del componente italiano del Consiglio di Gestione mentre le materie relative al territorio nazionale austriaco sono nella responsabilità del componente austriaco del Consiglio di Gestione.

Sulla base delle necessità operative della Società, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi di seguito definiti, il Consiglio di Gestione (fermo restando l'obbligo di reciproca e tempestiva informazione fra i suoi componenti) ha delegato, ex art. 2409novies, comma 1, del Codice Civile italiano, rispettivamente al suo componente di parte italiana e al suo componente di parte austriaca, le attività di propria competenza come meglio esplicitate con proprie delibere numeri 20/2019 e 21/2019 del 04.12.2019 e che si allegano al presente "Modello" costituendone parte integrante.

L'affidamento di poteri attraverso deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza e di inequivocabilità, sia per prevenire le possibilità d'incorrere in reati, sia per consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti che trova riferimento nel sistema di comunicazioni organizzative.

La procura è l'atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto il potere di agire in sua rappresentanza.

Ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001 si precisa che la procura/delega è condizione necessaria, ma non sufficiente, per considerare il procuratore soggetto apicale.

Gli incarichi assegnati devono essere collegati alla responsabilità funzionale.

Il conferimento delle procure dovrà avvenire in ragione delle concrete esigenze operative e, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. I procuratori dovranno essere individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza e, eventualmente, alla loro collocazione gerarchica.

Poiché il conferimento della procura deve avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto, in caso di mutamento dello stesso da parte del Procuratore questi dovrà perdere la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento. Qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al Procuratore dovrà essere nuovamente inviata idonea comunicazione.

Ogni Procuratore deve essere informato del rilascio della procura mediante l'invio di circolare informativa (c.d. "Nota Interna") contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti, circolare che verrà sottoscritta per accettazione dal Procuratore.

In aggiunta alle deleghe rilasciate in funzione del ruolo assunto da taluni soggetti, il Consiglio di Gestione potrà assegnare particolari incarichi.

6.5. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

6.5.1 Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 richiama, in alcuni articoli chiave, il Decreto 231, meglio specificando alcuni contenuti del Modello affinché abbia efficacia esimente (v. di seguito l'art. 30).

Esso modifica inoltre (v. di seguito l'art. 300 e rinvii) l'entità della sanzione per i reati rilevanti nell'ambito di riferimento: detti articoli vengono riportati a mero titolo di completezza.

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla

prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. Il modello di organizzazione aziendale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (deve essere conforme al British Standard OHSAS 18001:2007, conformemente ai requisiti del presente Modello per le parti corrispondenti.

Si omettono, in quanto non rilevanti, i commi 5-bis e 6.

Articolo 300, co. 1 - Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e rinvii:

1. L'articolo 25-septies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

L'Art. 55 del medesimo Decreto individua, tra le attività interessate dalla sanzione più grave di cui al precedente comma 1, “le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”. Tali attività comprendono “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.”

Conseguentemente, a BBT-SE sarà applicabile la sanzione di 1.000 quote in caso di omicidio colposo, e fino a 250 quote in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime

6.5.2 La struttura organizzativa

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- i responsabili al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, 'RSPP');
- gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS');
- gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API');
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- il medico competente;
- i lavoratori.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (i RSPP, gli APS, gli API, i RLS, il medico competente): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti dei RSPP, del RLS, degli APS, degli API, dei RLS, del medico competente.

Qualora fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il presente Modello dovrà essere riesaminato e, se del caso, eventualmente modificato.

Per quanto riguarda infine la gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rinvia allo specifico capitolo, che contempla anche il monitoraggio sulla sicurezza, nonché al DVR, ai DUVRI ed alle procedure in materia come di volta in volta in vigore.

6.5.3 Confronto delle normative applicate e dell'analisi del rischio sicurezza cantiere Italia e Austria

Posto che la Società è operativa sia in Italia sia in Austria, è stato effettuato un esame congiunto delle normative vigenti nei rispettivi Stati, per la verifica della sostanziale equiparabilità delle misure di sicurezza adottate e del grado di rischio accettato nei rispettivi cantieri.

Sono state oggetto di esame, in particolare, le seguenti normative sulla sicurezza sul lavoro:

- per l'Austria:
 - BGBl. Nr. 450/1994, Arbeitnehmerschutzgesetz - ASChG (legge sulla tutela della salute)
 - BGBl. Nr. 37/1999, Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG (Legge sul coordinamento della sicurezza in cantiere)
 - BGBl. Nr. 340/1994, Bauarbeiterschutverordnung BauV (legge sulla salvaguardia del lavoratore in cantiere)

- ÖNORM B 2107 " Umsetzung des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes" Teile 1-3 (normativa sull'applicazione della Legge sul coordinamento della sicurezza in cantiere);
- per l'Italia:
 - D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) TIT I (Principi comuni) e TIT IV (Cantieri temporanei e mobili) e relativi Allegati
 - UNI ISO 31000 del novembre 2010 (Gestione del Rischio- Principi e linee guida) recepimento della norma internazionale ISO/IEC 31010
 - Linee Guida ISPESL (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO) per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
 - Linee Guida ISPESL per la "VALUTAZIONE DEL RISCHIO".

Si è altresì proceduto all'omogeneizzazione dei dati relativi alle statistiche sugli infortuni occorsi nei lotti in realizzazione o completati in Austria ed in Italia al fine di addivenire ad un confronto.

Sono state oggetto di esame e confronto le modalità seguite nell'analisi del rischio per i cantieri di realizzazione gallerie in entrambi gli Stati e definizione del rischio residuo (Piani di sicurezza per i lotti di entrambi gli Stati).

Ad ultimazione dell'analisi come sopra definita, è stata verificata la sostanziale equivalenza delle misure di sicurezza imposte nei due Stati anche considerato che sono l'attuazione della medesima direttiva del consiglio CEE del 24 giugno 1992, N. 57 (Direttiva Europea 92/57/CEE) in materia di Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili; è stato altresì accertato che l'analisi del rischio è condotta, in entrambi gli Stati, in modo del tutto equivalente, con le medesime procedure ed obiettivi (eliminazione del rischio o in caso di impossibilità di ciò riduzione dello stesso ad un livello di rischio residuo accettabile)

Le differenze riscontrate fra le due normative e, quindi, l'organizzazione della sicurezza dei cantieri nei rispettivi Stati, attengono soprattutto alla diversa attribuzione delle responsabilità di direzione e controllo ai singoli soggetti interessati ed in alcune diverse metodologie di applicazione della normativa, ferma restando la sostanziale equiparabilità delle attività richieste per la garanzia della sicurezza e della salute.

La normativa italiana sull'analisi del rischio dispone il monitoraggio in termini generali per tutti i settori lavorativi (e non è specifica per i cantieri o per le opere in sotterraneo), mentre in Austria è stata adottata una normativa specifica per il monitoraggio del rischio dell'attività del settore cantieri in sotterraneo.

Le analisi riguardo le modalità seguite nella valutazione del rischio di cantiere nei due stati, in ottemperanza alle rispettive normative, hanno comunque condotto alle medesime conclusioni, considerata la verifica dell'applicazione di massima delle medesime misure preventive e protettive sulla sicurezza, tali da eliminare i rischi o quantomeno ridurli al minimo, al livello più basso sulla base dell'attuale conoscenza dello stato dell'arte della tecnologia.

Inoltre, la valutazione dei rischi è stata per entrambi gli stati intesa non solo come un processo tecnico di conoscenza finalizzato alla riduzione degli stessi attraverso una serie di interventi quali adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali ma anche di controllo e gestione del rischio residuo ineliminabile.

6.6. Prassi e procedure

La Società si è dotata, in ragione della sua articolata struttura, di un Sistema di gestione integrato, Certificato in riferimento alle norme ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul lavoro) ed ISO 37001 (Prevenzione della corruzione) che, nel rispetto delle normative vigenti, mira da un lato a regolare l'agire della Società stessa nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate, e più in generale della correttezza e trasparenza della sua attività. In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

La Società provvede a far conoscere e far applicare a tutto il personale le procedure e le istruzioni operative in vigore, per quanto di competenza.

Ne consegue che tutto il personale ha l'obbligo di essere a conoscenza delle norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti assegnati.

Il Sistema procedurale è pubblicato nel portale intranet 'BBT SE Portal', <http://bbt-portal/bbt>, nella sezione 'informazioni e notizie-gestione documenti-Sistema di gestione integrato' ed è oggetto di aggiornamento, modifica od integrazione a cura del Responsabile del Settore 'Sistema di gestione integrato', in funzione dell'evoluzione e della necessaria conformità a norme, regolamenti e standard.

Le procedure e le istruzioni, così come le loro variazioni, devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa effettuare un'analisi volta alla valutazione sulla loro idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il campo di applicazione del sistema di gestione integrato della Società è attinente all'oggetto sociale di progettazione, realizzazione e messa in esercizio della Galleria di Base del Brennero.

La Società, nella propria azione di prevenzione dei reati amministrativi e di prevenzione della corruzione attua misure integrative mediante l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cd. Modello 231) ex D.Lgs. 231 del 2001, quest'ultimo recepito all'interno del sistema di gestione integrato, la cui certificazione è estesa alla prevenzione della corruzione.

in Austria la Legge "Verbandsverantwortlichkeitsgesetz", disciplina la "responsabilità di persone giuridiche quando il reato sia stato commesso a vantaggio dell'ente stesso oppure violando doveri di controllo a carico dell'ente, ed il reato stesso sia stato commesso da un soggetto apicale oppure da un soggetto subordinato".

Il Sistema di gestione integrato della Società è disciplinato nel rispetto degli obblighi di trasparenza e dei principi di tracciabilità ed assegnazione di compiti e responsabilità (la segregazione delle attività) adottati ai fini della gestione della responsabilità amministrativa di della Società per la prevenzione della commissione di reati; Tali principi risultano dipendenti dall'attuazione del D.Lgs. 231 del 2001 e della Legge "Verbandsverantwortlichkeitsgesetz".

6.7. ATTIVITA' SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà della Società, le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività in occasione delle quali è maggiore la probabilità di accadimento delle seguenti categorie di reati, così come richiamate dal Decreto:

- reati contro lo Stato e la P.A. (Artt.24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- reati societari (Art.25 ter D.Lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art.25 septies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001).

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività saranno di seguito denominati "Attività Sensibili".

In concreto le Attività Sensibili sono principalmente le seguenti, non tanto in considerazione dei presidi di controllo quanto della probabilità di accadimento:

- negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti cui si perviene mediante trattative/gare private/pubbliche o procedure aperte o ristrette;
- gestione rapporti con la P.A. per il rilascio o l'ottenimento di autorizzazioni, convenzioni, notifiche, collaudi, ecc.;
- richieste di finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari;
- contatto con Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per effetto della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi e loro smaltimento ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico e più in generale a qualsivoglia attività sottoposta al controllo di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- rapporti con la P.A. nell'ambito del contenzioso legale, civile, penale, amministrativo e tributario;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza (ad es., Garante Privacy, Autorità Anticorruzione, Corte dei Conti italiana, austriaca od europea);
- attività di predisposizione del bilancio di esercizio della Società, delle relative relazioni, e comunque di qualunque comunicazione sociale prevista dalla legge o volontaria;
- flussi informativi da e nei confronti del Consiglio di Sorveglianza e dei Soci;
- tenuta della contabilità e attività amministrativo-contabile;
- effettuazione di operazioni di supervisione e telecontrollo su sistemi Server e Software con rischio di intromissione indebita nella rete di BBT SE e alterazione dei dati (delitti informatici, trattamento illecito di dati);
- operazioni sul capitale;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea;
- sussistenza del conflitto di interessi;

- espletamento degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di antinfortunistica, sicurezza ed igiene del posto di lavoro nonché delle ulteriori norme collegate;
- affidamento incarichi o lavori a soggetti giuridici privati, ATI o consorzi;
- dichiarazioni di natura tributaria;
- adempimenti connessi alla tutela ambientale;
- espletamento degli adempimenti previsti nella Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione.

L'individuazione delle aree a rischio consente:

- di sensibilizzare personale e management sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione aziendale che richiedono maggiore attenzione;
- di esplicitare da parte della Società la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la fattispecie di reato prevedendo nel contempo l'applicazione di sanzioni in tali casi;
- di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale da un lato a prevenire la commissione dei reati e da un altro ad intervenire immediatamente in caso di commissione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza direttamente o tramite propri incaricati individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

6.8. REATI SOLO TEORICAMENTE IPOTIZZABILI

Per contro, sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, in quanto assai lontano dalla stessa e non richiedono, pertanto, la predisposizione di apposite procedure finalizzate a prevenirne la commissione, le seguenti categorie di reati:

- reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (Art.25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati transnazionali (Legge 146/2006).

6.9. REATI NON A RISCHIO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI (INTERESSE/VANTAGGIO) O DI APPLICABILITA'

Giacché risulta di difficile rilevazione, alla luce della struttura e dell'attività della Società, un interesse e/o vantaggio ovvero la commissione degli stessi, è stata rilevata un'assenza di rischiosità con riferimento alle seguenti categorie di reati:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art.25 quater D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (Art.25 sexies D.Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (Art.25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001);
- art. 291 – quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando tabacchi esteri;
- art. 74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

6.10. REATI A BASSA RISCHIOSITA'

Pur sussistendo invece, alla luce della struttura e dell'attività della Società, la configurabilità di un interesse e/o vantaggio nella commissione delle categorie di reato di seguito esaminate, si propone valutazione di bassa rischiosità da un lato in quanto le misure preventive implementate dalla Società per prevenire la commissione di tali fattispecie di reato risultano, allo stato, sufficientemente adeguate, e dall'altro in considerazione della bassa probabilità di accadimento:

- i delitti informatici e di trattamento illecito di dati (Art.24 bis D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (Art.24 ter D.Lgs. n. 231/2001);
- art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- art. 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25 duodecies (impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare).

7. RAPPORTI TRA IL MODELLO ED IL CODICE DI COMPORTAMENTO

I comportamenti tenuti dal personale ("Personale") e dai componenti degli organi sociali (componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti, con o senza poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti"), nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, clienti, fornitori, partner in joint-venture, ecc. ("Partner") devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società, contestualmente alla approvazione del Modello stesso, come si è già anticipato in Premessa (di seguito il "Codice Etico o Codice di Comportamento").

Va, comunque, precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto Legislativo n. 231/2001, ha una portata diversa rispetto al Codice di Comportamento.

In particolare, il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di il Personale, Amministratori, Consulenti, Partner e da parte di tutti gli altri stakeholder in esso individuati.

Pertanto, il Codice di Comportamento, che è definibile, alla pari del Modello, come documento ufficiale della Società, rappresenta un compendio ed un ausilio per la predisposizione delle linee di condotta e programmatiche che guidano l'agire dell'impresa; in esso sono contenuti un insieme di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione aziendale dell'impresa e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovino ad agire in nome e/o per conto dell'azienda.

Il Codice di comportamento si propone inoltre quale modalità operativa per l'applicazione delle indicazioni e disposizioni contenute nel Decreto e nella normativa europea sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Inoltre, secondo la normativa austriaca, esso si propone di comprovare l'osservanza, da parte dell'organo decisionale, dell'obbligo di diligenza accettabile secondo le circostanze date, con la conseguente esclusione, o almeno riduzione della responsabilità per la società per reati commessi dai collaboratori.

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli indicati nel Modello, le regole di condotta prevedono che:

- il personale, gli amministratori, i consulenti e i partner non devono porre in essere comportamenti, anche solo potenzialmente, idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel Decreto;
- il personale, gli amministratori, i consulenti e i partner devono evitare di porre in essere comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della P. A. nazionale o europea, Authority regolatrici del mercato ovvero organismi di vigilanza e controllo;
- è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari, anche attraverso l'opera di soggetti terzi, tese a promuovere o favorire gli interessi della Società, tranne vantaggio o in grado di ledere

- l'imparzialità e l'autonomia di giudizio;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, volta ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre perché di valore tale da rientrare nella normale prassi di liberalità e cortesia commerciale, oppure perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l'immagine della Società. I regali offerti, salvo quelli di esiguo valore, devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le relative verifiche ed essere autorizzati dal responsabile di funzione.
 - per quanto attiene i rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici, comitati e associazioni riferibili ad un partito politico nonché a loro rappresentanti o candidati, aventi carattere locale o nazionale, la Società si attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili;
 - la Società considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita o a specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati e dietro espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte;
 - l'Organismo di Vigilanza effettuerà, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali e sui contributi economici ai soggetti di cui sopra;
 - i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società;
 - è richiesto che affidatari, subaffidatari, fornitori e collaboratori esterni sottoscrivano formalmente l'adesione ai principi etici contenuti nel Codice ed è fatto obbligo a tutte le funzioni aziendali coinvolte nei processi di affidamento e subaffidamento di assicurare la correttezza delle procedure negoziali e di valutare con trasparenza ed efficacia il possesso di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa da parte di tali soggetti, nonché la loro affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere;
 - è fatto esplicito divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici pubblici o privati;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti
 - del personale e/o che si trovano ad avere contatti con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono sempre essere stabiliti in forma scritta;
- vi sia una gestione tracciabile e trasparente dei pagamenti effettuati in contanti (non è consentito il pagamento in contanti in relazione ad affidamenti stipulati a mezzo di contratto);
- devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi;
- il flusso di informazioni verso gli stakeholder deve essere completo, chiaro e trasparente e, per quanto riguarda i dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale deve anche rispondere ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza;
- deve essere tenuto conto dello sviluppo della ricerca scientifica più recente e delle esperienze in materia ambientale al fine della tutela della natura e del rispetto sociale delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera;
- deve essere garantito, da parte degli Amministratori, ai soci, agli altri organi ed alla società di revisione l'esercizio del controllo nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché il rapido accesso alle informazioni di volta in volta rilevanti, con possibilità di rivolgersi al Consiglio di Sorveglianza in caso di ostacolo o rifiuto.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

In materia di controllo interno la Società si è dotata di una struttura organizzativa in grado di:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire l'attendibilità del sistema informativo aziendale, l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle strategie, alle normative interne ed esterne ed alle direttive ed indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno si articola nell'ambito della Società in distinte tipologie di attività:

- il "controllo di linea", costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative della Società svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- l'internal auditing finalizzato all'identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali mediante un'azione di monitoraggio dei controlli di linea. Questa tipologia di controllo è prevalentemente sviluppata dall'Organismo di Vigilanza e Controllo, dal Consiglio di Sorveglianza e dai Revisori; ai relativi responsabili di processo sono rimesse le azioni correttive.

La Società è inoltre sottoposta periodicamente ad azioni di verifica e controllo da parte:

- della Comunità europea, nell’ambito delle procedure di erogazione dei finanziamenti comunitari a favore dei progetti infrastrutturali, che prevedono visite di verifica sia sui documenti rendicontati (ad es. fatture, estratti conto, ecc.) sia sulla documentazione alla loro origine (ad es. contratti, appalti, ecc.);
- degli azionisti o delle autorità di controllo degli Stati (ad es. Corte dei Conti, ecc.).

Il sistema di controllo si prefigge l’obiettivo di verificare che siano rispettate da personale, collaboratori, fornitori, clienti, consulenti ed in genere terzi che abbiano rapporti con la Società, le leggi, i regolamenti, ed in genere le procedure aziendali, segnalando i comportamenti trasgressivi, proponendo i rimedi ed operando, ove di competenza, al fine di prevenire la commissione di reati, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto.

Il seguente obiettivo viene perseguito attraverso:

- la preventiva definizione, nella presente Parte Generale del Modello, dei principi ispiratori della struttura di controllo - di seguito descritti, che sono declinati nei protocolli adottati dalla Società;
- la valutazione della loro efficacia ed attuazione, effettuata in sede di redazione della Mappatura dei rischi;
- un costante monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza della rispondenza ai principi adottati da un lato della struttura organizzativa interna e delle sue procedure e dall’altro delle attività poste in essere dalle singole funzioni.

8.1. I Principi ispiratori del Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo.

In virtù di tali principi, la Società ha adottato un modello organizzativo, in costante aggiornamento, improntato ai seguenti principi di carattere generale:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti, all’interno della società e nei confronti dei terzi interessati;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

8.2. I Principi ispiratori del Sistema Autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree sensibili considerate a potenziale rischio reato.

8.3. I Principi ispiratori del Controllo Interno

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno, implementato dalla società, che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità (detta anche *accountability*). Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate. Per questo motivo le responsabilità decisionali devono essere attribuite in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. La separazione può essere tra:
 - attività svolte e loro registrazione contabile;
 - custodia, archiviazione, uso di beni della società e loro registrazione;
 - autorizzazione ad effettuare un'attività e attività stessa;
 - le funzioni amministrative.
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferito a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione e le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguate procedure e norme interne, presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione delle operazioni, in particolare per quelle a rischio;
- previsione di momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato attraverso verifiche indipendenti sulle operazioni svolte sia da parte di persone interne all'organizzazione, ma estranee al processo, sia da parte di persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni.

Il controllo operativo, sulle attività e sui processi dell'azienda, e contabile, sulla registrazione degli accadimenti aziendali, può avere carattere preventivo o consuntivo.

Ai fini del Decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive e le procedure aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani,

- negligenza o imperizia);
- i controlli interni consuntivi siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo, e in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che il sistema di prevenzione sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

Questa impostazione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ne consegue che il predetto sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati in relazione ai quali si può ravvisare la responsabilità dell'ente sono, per lo più, di tipo delittuoso e perseguiti a titolo doloso e che l'aggiramento dei modelli non può avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per previsione e volontà dell'evento.

Inoltre i controlli interni devono essere implementati in modo tale da garantire in massimo grado l'adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza.

8.4. I sistemi ed i livelli dei controlli

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e societario.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnici e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività. Sono svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività e possono anche essere incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando il trattamento dei dati;
- controlli diretti del responsabile organizzativo; questi ha tra i suoi compiti la supervisione delle attività in carico e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti.

Controlli di terzo livello (esterni): sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione ed a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Tali controlli sono svolti da entità indipendenti ed esterne all'organizzazione, quali Consiglio di Sorveglianza e revisori, cui si aggiunge, per la parte di competenza, l'Organismo di Vigilanza.

8.5. Il Controllo Contabile

Il controllo contabile di BBT SE viene esercitato, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui BBT SE ha la propria sede legale (attualmente l'Italia), da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

La Revisione di Bilancio viene eseguita da una Società di Revisione nominata in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti nello Stato nel quale la Società ha la sua Sede legale.

8.6 Il controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche 'Controllo di Gestione') della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse devono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti di tempi e costi rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget ed a piani di realizzazione delle attività di investimento pianificate, così come la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicurano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

8.7 Fase di programmazione e definizione del budget

- Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del budget esistenti assicurano la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su

un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni.

Il processo di pianificazione strategica e definizione del budget è predisposto utilizzando appositi strumenti informatici; tale processo è formalizzato nei seguenti documenti, entrambi approvati dal Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza della Società:

1. un piano pluriennale (elaborato annualmente e riguardante ciascuna delle Fasi di realizzazione del Progetto) che include:

- il consuntivato e le previsioni di sviluppo dei costi di investimento derivanti dalla realizzazione del Progetto Galleria di Base del Brennero, nonché dei costi interni legati al funzionamento ordinario di BBT SE;
- il consuntivato e le previsioni di conferimento delle risorse finanziarie da parte degli azionisti, nonché il consuntivato e le previsioni di recepimento dei contributi UE previsti a favore del Progetto.

2. un bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia la progressione dell'investimento ed i costi e ricavi previsti nell'esercizio.

Una volta definito il budget annuale di risorse disponibili per ogni attività, il management di linea ne cura la successiva articolazione in sub-obiettivi e piani di attività.

8.8 Fase di consuntivazione

In questa fase, la funzione Controlling, acquisendo i dati effettivi dalla Contabilità garantisce la costante verifica della coerenza tra le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione.

Tale funzione, infatti, provvede a monitorare gli scostamenti in termini di tempi e costi rispetto ai dati di budget, effettuando un'analisi delle relative cause e delle azioni correttive da apportare.

Qualora dal raffronto tra budget e consuntivo emergano scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa, la funzione Controlling è tenuta ad informare immediatamente il Consiglio di Gestione e, all'interno dei flussi informativi periodici previsti, l'Organismo di Vigilanza.

Il sistema ed i processi sopra descritti concorrono a verificare la correttezza dei processi contabili, che è presupposto indispensabile a prevenire la commissione di numerose fattispecie di reato tra quelle rilevanti ai sensi del Decreto.

9. LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nel settore della salute ed alla sicurezza sul lavoro, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall'azienda e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- la qualificazione dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati.

Sempre con riguardo alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari del Modello, nei limiti

dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Il sistema di gestione implementato dalla Società con riferimento alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è ispirato ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale dalla normativa in vigore e segnatamente con quanto previsto da D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81, e successive modificazioni e integrazioni.

9.1. Il sistema di monitoraggio della sicurezza

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di salute ed alla sicurezza sul lavoro, un efficace ed efficiente sistema di monitoraggio.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, prevede anche la redazione di appositi verbali.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute ed alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia: a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL; b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche; c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio, richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, BBT SE si è dotata di un software, PI-KR, <http://itbzos2024/pi-kr>, accessibile a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza ed ai membri del Consiglio di Gestione di BBT SE, nel quale è disponibile la documentazione gestionale societaria di BBT SE e su richiesta dell'Organismo di Vigilanza copia di reportistica di BBT SE.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Sorveglianza, ovvero alle funzioni aziendali competenti:

- di proposte di aggiornamento del Modello, incluso il sistema preventivo adottato dalla Società e le procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa della Società;
- di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l'ipotesi in cui sia riscontrata la commissione delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi del Decreto.

10. I PROTOCOLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Il sistema dei controlli applicabili alle attività a rischio, in relazione ai reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è stato definito utilizzando, tra l'altro, le indicazioni contenute nell'art. 30 D.Lgs. n.81/08.

10.1. Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

Tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite, devono essere oggetto di attenta valutazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere predisposto, approvato ed attuato e necessariamente deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione all'interno della Società che debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR deve rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai fini della redazione del DVR, deve essere in ogni caso previamente consultato.

Il DVR è pubblicato sul portale intranet 'BBT SE Portal', <http://bbt-portal/bbt>, nella sezione 'human resources-sicurezza sul lavoro it-informazioni di emergenza it' e viene aggiornato costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il DVR deve comunque essere messo a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.

Le misure di prevenzione e protezione adottate devono risultare appropriate ed idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.

Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Sentito il RSPP, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere forniti ai lavoratori che li necessitano.

La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata. I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore. L'attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione devono essere documentate, tracciate e conservate.

10.2. Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, luoghi di lavoro, etc.

Le specifiche istruzioni operative adottate devono essere finalizzate a garantire la sicurezza delle attrezzature e dei luoghi di lavoro;

in particolare le istruzioni operative devono riguardare:

- la manutenzione, la pulizia ed il controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
- le norme generali d'igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
- i dispositivi antincendio;
- le misure di primo soccorso;
- l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
- le modalità di archiviazione e di stoccaggio di prodotti e merci;

La manutenzione e le attività di monitoraggio devono essere regolarmente documentate e archiviate.

Le istruzioni operative finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori devono essere adottate con particolare riguardo di esposizione ai rischi specifici.

Tutta l'attività deve essere documentata e tracciata; i relativi documenti sono adeguatamente conservati.

10.3. Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

I piani di intervento, per far fronte a situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.), devono essere individuati. La gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso, con indicazione dei ruoli e delle funzioni deve essere specificatamente regolamentata.

Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni. I presidi antincendio devono essere allestiti ed idonei ad evitare l'insorgere di un incendio ed a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione. Il piano di evacuazione deve essere predisposto, attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni, affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività ovvero mettersi al sicuro abbandonando, immediatamente, il luogo di lavoro.

Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

10.4. Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)

I soggetti cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori devono essere formalmente individuati.

L'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni, cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI, deve essere preventivamente verificata.

La procedura che consente di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), deve essere formalizzata appositamente.

L'affidamento dei lavori a soggetti terzi impone la necessità di cooperazione e di coordinamento, nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Qualora venissero attribuite deleghe in materia di salute e sicurezza, devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati e con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.

Poteri di spesa adeguati, a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà della Società complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative, possono essere conferiti.

Le responsabilità in materia di sicurezza e le corrispondenti facoltà di spesa ad oggi risultano di competenza del Consiglio di Gestione.

Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.

Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (eventuali deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere periodicamente aggiornati e adeguatamente conservati.

10.5. Sorveglianza sanitaria

Occorre:

- Elaborare un programma generale di accertamenti periodici volti a verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori;
- Elaborare un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici;
- Istituire uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite;
- Predisporre adeguate misure rivolte al lavoratore che, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.

Gli incontri periodici con il RSPP, RLS, medico competente devono essere pianificati.

Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata.

10.6. Informazione e formazione dei lavoratori

Devono essere organizzati Specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori. I corsi di formazione devono avere carattere periodico ed essere soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti). I corsi di formazione devono avere ad oggetto:

- i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
- il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- le misure di prevenzione e protezione adottate da BBT SE;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

Un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti, deve essere elaborato.

Un test, finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti, viene somministrato al termine del corso di formazione. Ove la verifica di apprendimento dovesse risultare insufficiente devono essere organizzati corsi di formazione di "recupero".

I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo nonché le modalità di comunicazione con questi ultimi.

Specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica della Società, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, devono essere definite ed attuate.

–

Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere adeguatamente documentata, tracciata e conservata.

10.7. Attività di vigilanza e controllo

Deve essere previsto un piano di verifica annuale ex art. 35 TU 81/08, alla presenza di datore di lavoro RSPP, RSL e medico competente, finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.

Un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento, deve essere definito. Tutte le persone (eventuali delegati e preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:

- la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
- il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione, ove previsti;
- l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione infortuni;
- che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;
- che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.

Le segnalazioni fatte dai RLS devono essere adeguatamente considerate. Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.

Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata

10.8. Sistema sanzionatorio

Il non corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione per colpa grave, nonché il mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori deve essere specificatamente sanzionato. Apposite sanzioni per la violazione dei protocolli adottati dalla Società in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, devono essere espressamente previste nel sistema sanzionatorio, elaborato a norma del D.Lgs. n. 231/01.

11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1. Connotazione

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, con delibera del Consiglio di Sorveglianza, la Società affida la funzione di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del presente Modello, ad un Organismo (di seguito denominato "Organismo di Vigilanza") composto da quattro membri, di cui uno esercitante la funzione di Presidente (ruolo attribuito, a rotazione annuale, ad un membro di parte austriaca e ad un membro di parte italiana) .

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera stabilmente in posizione di imparzialità, indipendenza ed autonomia; per questo motivo i requisiti soggettivi formali che devono essere posseduti dai membri dell'Organismo di Vigilanza sono l'onorabilità e l'assenza di conflitti d'interesse.

Per garantire l'indipendenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, viene stabilito che essi non dovranno risultare coniugi, parenti od affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società o delle sue Controllanti o Controllate, né legati a dette Società da rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

A tali requisiti si aggiunge quello della professionalità, intesa come capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Si precisa che nell'esercizio delle loro funzioni i componenti dell'Organismo sono svincolati da qualsiasi dipendenza gerarchica e riferiscono unicamente al Presidente dell'Organismo.

I membri dell'Organismo di vigilanza durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza può altresì revocare ciascun componente ovvero l'intero Organismo di Vigilanza, qualora si verifichi una giusta causa di revoca tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità di uno o più dei componenti che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione ad uno o più dei componenti di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche in primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1 lett. d del Decreto;
- una sentenza di condanna anche in primo grado, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un reato;

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la perdita dei requisiti di indipendenza così come sopra definiti.

Resta inteso che, ove applicabili, le suddette cause di revoca valgono anche come cause di ineleggibilità o decadenza inoltre la perdita del requisito della indipendenza o dell'onorabilità così come un conflitto di interesse permanente, valgono quale giusta causa di revoca/decadenza.

Infine l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti.

Ciascun componente dell'Organismo potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato con un preavviso di quarantacinque giorni. In tal caso il Consiglio provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.

E' inoltre previsto che l'Organismo:

- possa avvalersi, in relazione all'attività da compiere, della collaborazione di professionalità e competenze interne, oppure di un soggetto esterno per l'esecuzione dei controlli che ritenga più opportuni;
- sia altresì dotato di specifico potere di spesa al fine di potersi avvalere del supporto di competenze specialistiche esterne ritenute di importanza per gli ambiti di rischio afferenti al Decreto e connessi alle attività della Società.

Tali connotazioni garantiscono all'Organismo:

- il possesso di idonei requisiti soggettivi, professionali e di competenza;
- facoltà di controllo sull'alta amministrazione e un rapporto con i vertici aziendali senza vincoli di subordinazione gerarchica;
- l'opportuna continuità di azione nel vigilare sull'osservanza del Modello organizzativo adottato;
- la necessaria competenza legale nel rilevare novità di legge e adempimenti giuridici salienti;
- la necessaria conoscenza ed esperienza della normativa sulla sicurezza del lavoro e igiene e salute del lavoro, diretta o tramite qualificati soggetti interni od esterni;
- adeguata competenza e tempestività di intervento, potendo tale Organismo avvalersi di competenze specialistiche interne ed esterne.

11.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni.

Verifica dell'efficacia del Modello:

- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- verificare l'aggiornamento dei profili di rischio aziendali per i processi sensibili;

- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del presente Modello;
- verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello (*follow-up*);
- effettuare, quando sussistono circostanze particolari – quali emersione di precedenti violazioni, elevato *turn-over* del personale ecc. – attività di ricerca ed identificazione di eventuali nuovi rischi o rischi non emersi sino a quel momento;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione di programmi di formazione, verificandone il contenuto;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- verificare le iniziative intraprese per la diffusione e la conoscenza del Modello.

Verifica dell’osservanza e funzionamento del Modello:

- vigilare sull’effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all’interno della Società rispetto allo stesso e l’attivazione delle procedure di controllo;
- effettuare monitoraggi e controlli sistematici sia di routine sia a sorpresa, ma comunque periodici, nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- vigilare sull’effettiva e concreta applicazione del Codice di Comportamento, nonché valutare la sua adeguatezza;
- vigilare sul funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio in casi di violazioni di norme e regolamenti interni;
- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte al controllo disponendo verifiche mirate su determinate operazioni nell’ambito dei processi sensibili e su possibili violazioni del Modello;
- verificare la documentazione aziendale oggetto dei flussi informativi periodici ad esso diretti e le segnalazioni ricevute;
- vigilare, nell’ambito aziendale, sulla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- controllare la frequenza, partecipazione e contenuto dei programmi di formazione.

Proposte di aggiornamento:

- curare l’aggiornamento sistematico dei profili di rischio aziendali ex D.Lgs. n.231/2001 e sue successive modifiche e/o integrazioni;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune di principi o regole, a seguito delle mutate condizioni aziendali o legislative ovvero come emerse a seguito dello svolgimento dell’attività ispettiva;
- proporre attività di formazione a seguito di interpretazioni giurisprudenziali, dottrinali e analisi delle *best practices*;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l’attuazione del presente Modello agli organi competenti;

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i poteri necessari per l'espletamento di tali funzioni e tra essi segnatamente del potere di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- controllare, direttamente o tramite la struttura aziendale, l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione necessaria richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale per le diverse tipologie di reati;
- effettuare, direttamente o tramite la struttura aziendale, verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare, direttamente o tramite la struttura aziendale, che gli elementi previsti dalla Parte Speciale per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati e informazioni relative all'attuazione del Modello;
- sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- disporre liberamente del proprio budget di spesa, salvo l'obbligo di rendicontazione.

Tali poteri sono esercitati autonomamente ed individualmente dai componenti dell'Organismo, sia per delega dell'Organismo sia di propria iniziativa.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere sempre documentata per iscritto e le sedute verbalizzate e sottoscritte dai suoi componenti.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione a BBT SE.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Gestione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

12. INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1. Obblighi generali di informazione all'Organismo di Vigilanza

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità di tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte prodromiche alla commissione di un reato.

Per tale motivo ogni funzione aziendale è tenuta a dare all'Organismo tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alla commissione di reati previsti nel Decreto in relazione all'attività della Società, o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa, e più specificamente:

- le informazioni e la documentazione relative alle attività sensibili indicate nella parte generale del presente Modello con riferimento alle singole fattispecie di reato;
- tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;
- tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli aziendali;
- ogni altra notizia o informazione relativa all'attività della società nelle aree a rischio, che l'Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.

L'Organismo di Vigilanza, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso e quindi di ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

E' riconosciuta e garantita piena libertà a tutto il personale della Società e ai collaboratori della stessa di rivolgersi direttamente all'Organismo anche per il tramite di uno dei suoi rappresentanti, per segnalare violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di quanto in esso richiamato, ovvero altre eventuali irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni, relative sia alla Società stessa che, eventualmente, alle società controllanti, controllate e collegate, concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto n.231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto n.231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro

attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati previsti dal Decreto n.231/2001.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e senza indugio trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni, definibili come straordinarie, relative ad indici di anomalia o che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti da un Responsabile superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, il personale o i componenti degli organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

Devono poi essere obbligatoriamente trasmesse, nei termini concordati con l'Organismo di Vigilanza, le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare indette dalla Società per gli affidamenti di

- appalti,
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
 - il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale e gli incarichi conferiti alla società di revisione;
 - le comunicazioni, da parte del Consiglio di Sorveglianza e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;

Più in generale il personale, i responsabili e gli Amministratori della Società dovranno riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello.

12.2. Obblighi specifici di informazione delle unità operative aziendali all'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle funzioni aziendali e gli esponenti aziendali della Società sono tenuti a fornire all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti, sia essa relativa a se stessi ovvero agli altri destinatari:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

I collaboratori ed il personale della Società saranno tenuti a fornire all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri destinatari; la documentazione di supporto, nel caso in cui non sia fornita, è ricercata a cura dell'Organismo di Vigilanza in forza dei suoi poteri ispettivi.

Il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio trasmette tempestivamente all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione all'attivazione del sistema sanzionatorio di cui di seguito, sin dalla fase di apertura di un procedimento disciplinare, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tale procedimento con le relative motivazioni.

Devono infine essere obbligatoriamente rese disponibili in sede di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, le informazioni, definibili come ordinarie, relative all'esecuzione di attività sensibili quali emergenti dalla mappatura delle aree a rischio.

L'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente, anche attraverso tabelle riepilogative, documentazione in relazione ad aree considerate a rischio, specificando per ciascuna di esse:

- quale evento deve essere segnalato;
- quali documenti devono essere trasmessi;
- quale funzione deve trasmetterli;
- con quale frequenza / tempistica.

La violazione degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza costituisce violazione del Modello, sanzionabile secondo quanto previsto nell'apposita sezione: "Il Sistema Sanzionatorio".

12.3. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza della Società informa:

a) il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza, su base periodica (almeno annuale), a mezzo della presentazione di specifiche relazioni illustrative, del complesso delle attività dallo stesso svolte, dello stato di attuazione del Modello nonché delle attività eventualmente non svolte e delle relative motivazioni;

b) il Consiglio di Gestione mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;

c) il Consiglio di Sorveglianza immediatamente, qualora ravvisasse un coinvolgimento di un esponente aziendale in un reato.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza della Società riferirà agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; in particolare esso dovrà riferire su:

- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di sorveglianza;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con gli organi societari devono essere verbalizzati. I relativi verbali sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza e presso la sede legale di BBT SE.

Relativamente ai flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza così come qui descritti, essi avranno le seguenti funzioni:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

12.4. Verifiche

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza della Società svolge le seguenti verifiche, con la cooperazione delle funzioni aziendali competenti:

(i) verifiche di atti:

l'Organismo di Vigilanza procede semestralmente alla verifica dei principali atti societari (delibere, modifiche allo statuto, bilanci e relative relazioni) e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio, secondo i criteri da esso stabiliti.

(ii) verifiche delle procedure:

l'Organismo di Vigilanza procede alla costante verifica dell'efficace attuazione e dell'effettivo funzionamento del Modello. Semestralmente, l'Organismo di Vigilanza valuta, nel loro complesso, tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in relazione a tali segnalazioni e gli eventi considerati rischiosi, con la collaborazione delle funzioni di volta in volta competenti.

L'Organismo di Vigilanza della Società illustra analiticamente le suddette verifiche, indicando i metodi adottati ed i risultati ottenuti, nella propria relazione annuale al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione della Società.

12.5. Indipendenza

Il Consiglio di Gestione può adottare, ove ritenuto necessario, forme di tutela dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

Su ogni aspetto inerente i rapporti intercorrenti tra l'Organismo di Vigilanza e la Società è competente a deliberare esclusivamente il Consiglio di Sorveglianza, in quanto referente dell'Organismo di Vigilanza.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello 231 e la documentazione correlata rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Per il Modello in particolare è prevista un'apposita azione di comunicazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del Decreto ed i suoi impatti per i collaboratori della Società. Le modalità di comunicazione e formazione sono definite dall'azienda e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale, rispetto ai quali sono previste le necessarie verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito alla frequenza e qualità del contenuto.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati all'Organismo di Vigilanza e diffusi mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail o pubblicate sul portale intranet 'BBT SE Portal', <http://bbt-portal/bbtdella> Società ; se del caso, la Società predispone sessioni informative e illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

Come detto, esso è strutturato al fine di esplicitare la sua valenza sia in Italia sia in Austria, con riferimento alla specifica normativa in vigore.

13.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse dell'azienda al momento della sua delibera di approvazione. Il nuovo personale all'atto di inserimento in BBT SE riceve formazione specifica circa il D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società.

Per i terzi destinatari, tenuti al rispetto del Modello, è reso disponibile un estratto dello stesso (il Codice Etico).

Dell'avvenuta consegna e degli impegni da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste dal Modello, viene conservata traccia documentale agli atti dell'Organismo di Vigilanza.

13.2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è svolta da BBT SE ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Essa, in quanto obbligatoria, è stata stabilita dalla Società all'atto dell'adozione del Modello e sarà disposta, successivamente, in occasione di sue successive variazioni ed integrazioni.

BBT SE fissa preventivamente il contenuto minimo dei corsi, la loro frequenza, l'obbligo di partecipazione, le modalità con le quali eseguire i controlli che tutto quanto stabilito sia stato realizzato.

La Società promuove la comunicazione ed il coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla Sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, quelle in caso di incendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, APS, API, RLS, medico competente).

La Società promuove, inoltre, la formazione dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione dei soggetti che svolgono compiti in materia di salute ed alla sicurezza sul lavoro.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione dei destinatari del Modello - con particolare riguardo gli inserimenti di nuovi lavoratori, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute ed alla sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.).

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'entrata in servizio, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie.

13.3. Selezione ed informazione a Consulenti e Partner (inclusi gli appaltatori)

L'effettività del presente Modello può essere inficiata dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o affidamento con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori da esso previsti.

Al fine di evitare ciò, la Società adotta criteri di selezione di Consulenti e di Partner (Codice Appalti, Protocollo di legalità) volti a favorire il rispetto e l'attuazione del presente Modello e

comunica ai suddetti consulenti e partner le procedure e i criteri adottati dalla Società (Codice Etico).

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla Società (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello.

14. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore della Società. I comportamenti tenuti dal personale in violazione od elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello, e nei 'Codice Disciplinare' e 'Codice Etico' ad esso allegati, ovvero in ostacolo al loro funzionamento, sono definiti come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle che comportano il licenziamento.

Il sistema prevede le sanzioni irrogabili al Personale, al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza, nonché altri "Destinatari del Modello" tenuti, in quanto tali, al rispetto dello stesso.

L'applicazione di tali sanzioni è disgiunta dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati.

Le eventuali sanzioni devono tener conto dei diritti e degli obblighi dei diversi contratti di lavoro territoriali, del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle disposizioni del rispettivo diritto del lavoro nonché della tutela dei lavoratori.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi; pertanto, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema sanzionatorio.

L'applicazione del sistema sanzionatorio può essere oggetto di richieste di informazioni e di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inoltre stabilito che il sistema sanzionatorio di seguito riportato è applicabile anche in caso di violazione delle norme in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò quando non siano state previste sanzioni specifiche in caso di violazione delle norme di Prevenzione adottate dalla Società.

Ferme restando le previsioni di cui alla contrattazione collettiva, ove applicabili, costituiscono violazioni del Modello, con conseguente applicazione delle sanzioni di seguito indicate, tutte le condotte commissive o omissive, anche colpose, idonee a ledere la sua efficacia quale strumento di prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente sistema sanzionatorio opera nel rispetto delle norme vigenti, incluse quelle previste nella contrattazione collettiva, ove applicabili, ed è aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

I soggetti destinatari del presente sistema sanzionatorio potranno esercitare tutti i diritti – ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale – loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Le sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto nel successivo punto, nonché nella contrattazione collettiva, ove applicabile.

Il presente Modello è pubblicato sul portale intranet ‘BBT SE Portal’, <http://bbt-portal/bbt>, nella sezione ‘informazioni e notizie-gestione documenti-documentazione aziendale’, unitamente agli allegati ‘Codice Disciplinare’ e ‘Codice Etico’, viene consegnato a tutti i lavoratori in sede di assunzione o inserimento, e un estratto viene affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di ogni destinatario. Esso viene inoltre consegnato, nella parte di pertinenza (Codice Etico), ai collaboratori, consulenti, partner (inclusi gli affidatari) e fornitori.

Ove sussistano differenziazioni tra il diritto italiano ed il diritto austriaco, il presente sistema sanzionatorio è applicabile a tutti i destinatari del Modello, e relativi allegati, che siano legati a BBT SE con contratto di diritto italiano. Qualora si tratti di destinatari legati a BBT SE con contratto di diritto austriaco si applicheranno le disposizioni del diritto austriaco, sia in relazione alla previsione di sanzioni che alle relative modalità di irrogazione.

14.1. Criteri di graduazione delle sanzioni

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sotto indicate, saranno applicate dal Consiglio di Gestione, sentito l’Organismo di Vigilanza, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle altri particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare, quali modalità della condotta e circostanze nel cui ambito si è sviluppata.

In particolare, la **gravità** della condotta sarà valutata, in ordine crescente, a seconda che si tratti di:

- violazioni del modello realizzate in un ambito al di fuori delle “attività sensibili”;
- violazioni del modello realizzate nell’ambito delle ”attività sensibili”;
- violazione del modello idonea ad integrare il **solo elemento oggettivo** (fatto) di

uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, in assenza dell'elemento soggettivo (dolo, colpa), tranne quando l'autore del fatto dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà;

- violazione del Modello che, oltre l'elemento oggettivo, integra anche **l'elemento soggettivo della colpa lieve**;
- violazione del modello che integra **l'elemento oggettivo e quello soggettivo della colpa grave o del dolo**, o che comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto.

Parimenti, relativamente al settore della **salute e sicurezza sul lavoro**, la **gravità** della condotta sarà valutata, in ordine crescente, a seconda che si tratti di:

- violazione del modello che determini una situazione di **concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- violazione del modello che determini una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- violazione del modello che determini una **lesione qualificabile come grave** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- violazione del modello che determini una **lesione qualificabile come gravissima** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, **ovvero la morte**.

L'individuazione del tipo di sanzione e la sua irrogazione avverranno nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza.

A tali fini, si precisa che saranno considerate circostanze aggravanti:

- la recidiva;
- il concorso di più persone nella commissione della violazione;
- una condotta che dia luogo a più violazioni, la più grave delle quali sarà oggetto dell'aggravamento della sanzione.

14.2. Misure nei confronti dei lavoratori

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e con riferimento e quindi mutuando quanto previsto in materia disciplinare dai CCNL per i dipendenti.

In particolare, in applicazione dei criteri – richiamati dal CCNL e attualmente vigenti in azienda - finalizzati alla correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari, saranno applicate alle infrazioni delle norme contenute nel presente Modello, ivi compresa l'omessa informativa all'Organismo di Vigilanza, sopra indicata, le seguenti sanzioni in proporzione alla loro gravità.

Incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale**, il lavoratore, nel caso di:

- inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
- negligenza nell'espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello;

realizzate in un ambito al di fuori delle “attività sensibili”, o che determinino una **situazione di concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto**, il lavoratore, nel caso di:

- inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
- negligenza nell'espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello;

realizzate nell'ambito delle attività sensibili, o che determinino una **situazione di concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Incorre nel provvedimento della **multa fino a quattro ore di retribuzione** il lavoratore nel caso di:

- inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
- negligenza nell'espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello

realizzate in modo idoneo ad **integrare il solo elemento oggettivo** (fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, in assenza dell'elemento soggettivo (dolo, colpa), ovvero che determinino una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, tranne quando l'autore del fatto dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà.

Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio** e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni, il lavoratore, nel caso di:

- inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
- negligenza nell'espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello

realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l'elemento oggettivo (fatto), anche **l'elemento soggettivo della colpa lieve**, ovvero una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**, il lavoratore, nel caso di:

- inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
- negligenza nell'espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello

realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l'elemento oggettivo (fatto), anche **l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo**, o che comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto, ovvero che determinino una **lesione qualificabile come grave** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**, il lavoratore, nel caso di:

- condotta in violazione del Modello **di gravità tale**, o per la dolosità del fatto o per la sua particolare natura, **da far venire meno la fiducia** sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso per comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ovvero realizzata in modo da determinare una **lesione qualificabile come gravissima** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, **ovvero la morte**.

14.3. Misure nei confronti dei soggetti apicali

Se nell'espletamento di attività negli ambiti aziendali il soggetto apicale adotta una condotta ed un comportamento non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, ivi compresa l'omessa informativa all'Organismo di Vigilanza, ovvero non esercita un'adeguata direzione e/o vigilanza sui soggetti a lui sottoposti, si provvederanno ad applicare nei confronti del responsabile le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle disposizioni di Legge (ad es. artt. 2118 e 2119 del Codice Civile).

In particolare, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dal CCNL in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile.

Il **richiamo verbale**, in caso di violazioni del Modello realizzate in un ambito al di fuori delle "attività sensibili", o che determinino una **situazione di concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Il **richiamo scritto**, in caso di violazioni del Modello realizzate nell'ambito delle attività sensibili, o che determinino **una situazione di concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

La **multa**, nella misura massima prevista dal CCNL applicabile nel caso concreto, nell'ipotesi di violazioni del modello realizzate in modo idoneo ad **integrare il solo elemento oggettivo** (fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, in assenza dell'elemento soggettivo (dolo, colpa), ovvero una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione tranne quando l'autore del fatto dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà.

La **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, fino alla misura massima prevista dal CCNL applicabile nel caso concreto, nell'ipotesi di violazioni del Modello realizzate in modo idoneo ad integrare oltre all'elemento oggettivo (fatto), anche **l'elemento soggettivo della colpa lieve**, ovvero una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Il **licenziamento con preavviso**, nel caso di violazioni del modello realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l'elemento oggettivo (fatto), anche **l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo**, o che comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto, ovvero che determinino una **lesione** qualificabile come **grave** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Il **licenziamento senza preavviso**, nel caso di violazione del Modello di **gravità tale**, o per la dolosità del fatto o per la sua particolare natura, **da far venire meno la fiducia** sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso per comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ovvero realizzata in modo da determinare una **lesione qualificabile come gravissima** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, **ovvero la morte**.

14.4. Misure nei confronti del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del presente Modello da parte di uno dei soggetti in discorso, saranno applicate le seguenti sanzioni:

Il **richiamo scritto**, nel caso di violazioni del Modello realizzate al di fuori delle attività sensibili, o che determinino una situazione di **concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

La **diffida** al puntuale rispetto del Modello, nel caso di violazioni dello stesso realizzate nell'ambito delle attività sensibili, ovvero idonee ad **integrare il solo elemento oggettivo** (il fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, in assenza dell'elemento soggettivo (dolo, colpa), ovvero una **lesione** all'integrità fisica di una o più persone, incluso

l'autore della violazione, tranne quando l'autore del fatto dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà.

La **decurtazione** degli emolumenti fino al 50% nel caso di violazioni del Modello idonee ad integrare l'elemento oggettivo (il fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, e **l'elemento soggettivo della colpa lieve**, ovvero una lesione qualificabile come grave (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

La **revoca** dall'incarico nel caso di violazioni del Modello realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l'elemento oggettivo (fatto), anche **l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo**, o che comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto, ovvero che determinino una **lesione qualificabile come gravissima** (v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, **ovvero la morte**.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti apicali (vedi sopra).

Se applicata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, l'amministratore sarà anche revocato dall'incarico.

14.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni (Società di service e partner, inclusi gli affidatari)

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner di BBT SE. A tale riguardo, si evidenzia che ogni comportamento da essi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del contratto con la Società, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

14.6. Rivalsa per risarcimento danni

In ogni caso resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dai comportamenti sanzionabili derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

15. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

15.1. Premessa

L'irrogazione delle sanzioni indicate nella sezione relativa al Sistema Sanzionatorio previsto dal presente Modello, si sviluppa attraverso due fasi distinte:

- la fase della contestazione della violazione al soggetto interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Si indicano di seguito le procedure che dovranno essere seguite nelle due fasi, a seconda dei diversi soggetti interessati.

15.2. Lavoratori

Fase di contestazione: il processo sanzionatorio disciplinare ha inizio con la segnalazione effettuata dall'Organismo di Vigilanza, ovvero dal responsabile di area, responsabile di funzione o qualsiasi superiore gerarchico altrimenti denominato ("Responsabile"), al componente del Consiglio di Gestione competente per territorio, e per conoscenza all'altro componente del Consiglio di Gestione.

La segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza nasce da quanto rilevato a seguito di una sua attività ispettiva o simile o da una segnalazione acquisita.

Se la segnalazione proviene da un Responsabile, il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza, il quale potrà effettuare una eventuale, ulteriore attività ispettiva; l'altro componente del Consiglio di Gestione è informato per conoscenza.

Il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio valuta i fatti con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, anche sulla base di eventuali informazioni aggiuntive richieste al Responsabile segnalante. A seguito di questa valutazione, qualora non sussistano gli estremi, il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio procederà con l'archiviazione, in caso contrario, passerà alla fase della contestazione scritta della violazione.

La comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, e di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui la persona aderisce o conferisce mandato.

Fase di determinazione ed irrogazione.

Valutate le eventuali controdeduzioni (sempre con il supporto dell'Organismo di Vigilanza) il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio passerà, se del caso, alla fase della determinazione e applicazione della sanzione.

La sanzione non potrà essere irrogata prima della decorrenza dei cinque giorni di cui sopra (termine per le controdeduzioni) e la sua irrogazione dovrà essere notificata al destinatario entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio verifica l'applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dei regolamenti aziendali laddove applicabili, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.

Il lavoratore sanzionato avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o di promuovere successivamente alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato. In tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria ovvero del Collegio.

Del provvedimento di irrogazione della sanzione e delle eventuali, successive azioni del lavoratore rispetto a quest'ultimo, il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio dovrà informare l'Organismo di Vigilanza.

15.3. Responsabili Apicali

Per i Responsabili apicali, si seguirà la stessa procedura sopra prevista sia per la fase di contestazione della violazione sia per la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Qualora un Responsabile apicale ricoprisse anche il ruolo di Consigliere e fosse comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Gestione convocherà senza indugio l'Assemblea per deliberarne la revoca dall'incarico.

Il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio si considera sempre soggetto "apicale".

15.4. Consiglio di gestione, Consiglio di sorveglianza

Fase della contestazione.

Ove un componente del Consiglio di Gestione non legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, violasse il modello, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all'Organismo di Vigilanza. Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Consiglio di Sorveglianza una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del modello violate;
- documentazione raccolta e altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, inviare una comunicazione al consigliere di

gestione interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del modello che sarebbero state violate, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione.

Fase di determinazione ed irrogazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve inoltre convocare il Consiglio di Sorveglianza, in tempo utile affinché l'adunanza si tenga entro trenta giorni dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza. Nel corso di questa adunanza, alla quale dovrà essere invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, dovrà essere disposta l'audizione dell'interessato, che potrà anche presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non fossero necessari ulteriori accertamenti, e l'esito comprovasse l'avvenuta violazione, il Consiglio, sentito l'Organismo di Vigilanza, determinerà la sanzione da applicarsi e ne fornirà la motivazione; Qualora necessitassero invece ulteriori accertamenti, il Presidente riconvocherà il Consiglio per un'adunanza da tenersi entro trenta giorni; quest'ultima dovrà concludersi o con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Consiglio di Sorveglianza nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili. Qualora il procedimento riguardasse un componente del Consiglio di Sorveglianza il Presidente di quest'ultimo, previo incarico in tal senso, provvederà inoltre a convocare l'assemblea per le deliberazioni di sua competenza, ove la sanzione consistesse nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico.

16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Gestione, previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario comprendendo anche Organigramma e Mansionario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Per le tempistiche relative all'aggiornamento del Modello si rinvia a quanto indicato nel paragrafo relativo all'adozione del Modello e alle sue successive modifiche.

PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

17. PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare la gestione dei rapporti con soggetti pubblici connessi alle seguenti attività:

- adempimenti presso le P.A., strumentali all'esercizio dell'attività della Società;
- verifiche ed ispezioni;
- richiesta e gestione di finanziamenti pubblici.

Scopo del presente protocollo è quello di individuare:

- ruoli e responsabilità dei soggetti autorizzati a definire i rapporti con gli Enti Pubblici competenti;
- un sistema di report periodici;
- un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

17.1. Adempimenti presso la P.A., verifiche ed ispezioni

Il soggetto incaricato di gestire i rapporti con la P.A. deve farlo personalmente, fornendo le informazioni e i documenti dalla stessa richiesti in sede di verifica o ispezione, ovvero al fine del rilascio di autorizzazioni, licenze o atti amministrativi di altra natura.

Le informazioni o documenti forniti dovranno essere verificati, ove possibile, dai Responsabili delegati competenti ovvero, in loro assenza, dai diretti sottoposti precedentemente individuati e, ove possibile, siglati all'atto della consegna.

In assenza del responsabile delegato, o del soggetto designato, deve essere informato, a cura di colui che per primo intrattiene i rapporti con i soggetti pubblici coinvolti, il componente del Consiglio di Gestione competente per territorio che individuerà la persona autorizzata a presenziare all'ispezione/verifica/accertamento ecc.

In ogni caso, dell'avvio di una procedura ispettiva deve essere data immediata comunicazione al componente del Consiglio di Gestione competente per territorio, o a cura del responsabile delegato o del soggetto che per primo intrattiene i rapporti con i soggetti pubblici coinvolti. Sarà cura del componente del Consiglio di Gestione valutare l'opportunità che alla verifica/ispezione assista il responsabile del Settore 'Controllo accompagnatorio tecnico-legale' della Società, ovvero altro soggetto dagli stessi designato.

17.2. Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici

La richiesta di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, ecc. erogati dalla Regione o da altri Enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea, impone la predisposizione della documentazione necessaria.

L'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da soggetto munito di poteri di rappresentanza.

I documenti presentati all'Ente pubblico devono essere veritieri.

Le notizie e/o informazioni rilevanti, ai fini della concessione del finanziamento, non possono essere sottaciute.

Il finanziamento pubblico può essere utilizzato unicamente per i fini indicati nel bando.

17.3. Modalità di gestione dei flussi informativi

- Segnalazione criticità

Il soggetto preposto deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza, delle criticità di qualsiasi natura emerse nel corso della gestione delle attività.

- Tracciabilità

Il soggetto designato alla gestione dei rapporti con la P.A. deve documentare l'attività svolta, mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti anche da altre direzioni ed indicando i soggetti che hanno eventualmente intrattenuto rapporti con l'ente pubblico coinvolto.

- Verbalizzazione

Il soggetto designato alla gestione dei rapporti, deve predisporre un resoconto relativo all'ispezione/verifica o alla richiesta di erogazione, con allegati gli eventuali verbali redatti dalla P.A. La copia del resoconto deve essere inviata senza indugio all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano emerse criticità.

- Reportistica

Il Responsabile delegato, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report periodico, relativo alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni/richieste di erogazione, da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento. Tuttavia, laddove nello svolgimento delle attività dovessero emergere criticità di qualsiasi natura, l'organismo di Vigilanza dovrà essere tempestivamente informato.

- Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa alla procedura ispettiva (report, verbale ecc.) o alla richiesta di erogazione deve essere archiviata a cura del Responsabile delegato e conservata presso la struttura della Società interessata.

18. PROTOCOLLO PREVENTIVO DI GESTIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON ENTI ESTERI O OPERANTI IN AREE A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA OVVERO DI ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.

Il presente protocollo generale costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) di BBT SE, proposto al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Ove ne sussistano le condizioni è richiesto di effettuare una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

18.1. Sottoscrizione di contratti con altri soggetti giuridici

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

La conclusione del contratto e l'affidamento di lavori ad enti esteri o con altri soggetti giuridici in partnership o in associazione temporanea, impone di procedere alla valutazione di requisiti di affidabilità e di moralità della controparte.

- Richiesta di referenze

Vanno intrattenuti rapporti solo con soggetti dotati di referenze professionali nel settore. Idonea documentazione deve essere richiesta per la persona fisica o per il rappresentante legale della persona giuridica controparte.

Si dovranno assumere tutte le informazioni possibili, al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta, ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte.

Dovrà essere accertata, nel caso in cui la controparte sia una società, la compagine azionaria di controllo risalendo, se possibile, fino alla società capogruppo.

Nei contratti stipulati con partner esteri devono inoltre essere inserite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere.

Devono essere infine previsti, a carico della controparte, obblighi di comunicazione di variazioni nella propria composizione societaria successive alla stipulazione del contratto.

- Possibilità di subappalto

Qualora l'appaltatore intendesse cedere il contratto o procedere ad un subappalto devono essere fissate con queste clausole che disciplinano dettagliatamente la cessione del contratto o il subappalto, nei contratti stipulati.

Gli standard di controllo relativi ai requisiti di moralità, in mancanza di tali clausole, verranno applicati anche ai potenziali cessionari/subappaltatori.

- Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa al presente protocollo deve essere appositamente archiviata.

18.2. Segnalazione comportamenti anomali

- Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, occorre definire le soglie di ammissibilità dei pagamenti in contanti e il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

- Attentato ai beni aziendali o minacce

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

A chiunque venga a conoscenza di fatti od elementi da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa, è richiesto di segnalare immediatamente e senza indugi all'Organismo di Vigilanza tali informazioni.

19. PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE E SICUREZZA INFORMATICA

19.1. Gestione di accessi, account e profili

Con riferimento alla gestione degli accessi:

- deve essere prevista la definizione formale, individuale ed univoca, dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete;
- la corretta gestione delle password deve essere definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- devono essere definite apposite regole per la creazione delle password di accesso alla rete, delle applicazioni, del patrimonio informativo della Società e dei sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.).

Devono essere individuate modalità specifiche per l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi.

Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database.

Con riferimento alla gestione di account e di profili di accesso, deve essere disciplinata:

- l'esistenza di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; la formalizzazione di procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);
- l'esecuzione di verifiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi, ove ritenuto necessario.

19.2. Gestione delle reti di telecomunicazione

Con riferimento alla gestione delle reti, devono essere:

- definite le relative responsabilità;
- implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche;
- adottati meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS);
- implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti quali, a titolo esemplificativo, tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza,

modalità, temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di script, routine su siti anomali ed operazioni su sistemi critici.

Devono essere individuate le responsabilità e le modalità operative per l'implementazione e la manutenzione delle reti.

Devono essere effettuate verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, nonché attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking al fine di valutare le vulnerabilità dei sistemi ed il monitoraggio degli accessi sia fisici sia logici alle porte diagnostiche e di configurazione.

19.3. Gestione dei sistemi hardware

Deve essere prevista la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e definite le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware.

19.4. Gestione dei sistemi software

Deve essere prevista la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società.

Può essere utilizzato solo software formalmente autorizzato e certificato: a tal fine deve essere prevista l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi.

Per il processo di change management, volto alla manutenzione del software o a nuove implementazioni, deve essere prevista l'esistenza di ambienti separati, isolati dagli ambienti operativi.

Devono essere individuate modalità di controllo e test:

- dello sviluppo di nuovo software, qualora affidato in outsourcing,
- di modifiche o di interventi di manutenzione apportati da personale interno o da provider esterni.

19.5. Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT

Devono essere implementate misure di sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture, individuando le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.

Deve essere prevista la definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi.

19.6. Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

Deve essere implementato un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi.

Devono essere previsti controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati.

Deve essere regolamentato l'eventuale utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi.

19.7. Regole generali

Devono essere individuate le modalità di:

- generazione e protezione dei log delle attività sui sistemi
- rilevazione degli incidenti di sicurezza, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili
- risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica, nonché di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

Devono essere effettuate attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, sistema hardware o applicazione software, definendo la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati. A fronte di eventi disastrosi la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, deve definire un piano di Business Continuity ed uno di Disaster Recovery le cui soluzioni devono essere periodicamente aggiornate e testate.

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività tra quelle sopra riportate, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative, nonché al Consiglio di Sorveglianza ed all'Organismo di Vigilanza.

19.8. Misure adottate

In territorio italiano, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e quanto disposto in materia di prevenzione e sicurezza informatica BBT SE si è dotata della “Guida al trattamento di dati personali e registro delle attività”. Quest’ultima è redatta nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare nel caso di trattamento dati con strumenti elettronici la Società adotta quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

La “Guida al trattamento di dati personali e registro delle attività” regola e rileva lo stato delle attività e delle procedure operative legate al trattamento dei dati personali al fine di far emergere eventuali criticità, nonché pianificare le strategie per mantenere e/o migliorare il sistema di sicurezza dei dati.

La “Guida al trattamento di dati personali e registro delle attività” individua i criteri e le procedure che garantiscono un più elevato livello di protezione fisica e logica non limitato ai locali e ai dati personali trattati, ma esteso ad un’area operativa più vasta, come ad esempio la prevenzione e sicurezza informatica all’interno della Società.

20. PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI AGGIORNAMENTI AI CONTRATTI IN FASE ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire le procedure minime alle quali dovrà strettamente attenersi la Società ai fini della gestione degli affidamenti e degli aggiornamenti ai contratti in fase esecutiva delle prestazioni.

20.1. Regole generali

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire i criteri di prevenzione e contrasto di possibili fenomeni di commissione di reati amministrativi, ritenuti necessari, ragionevoli o congrui in relazione alle attività societarie, secondo il diritto italiano ed austriaco.

Gli adempimenti si esplicano:

- Valutando la necessità e legittimità degli affidamenti e degli aggiornamenti ai contratti in fase esecutiva delle prestazioni.
- Stipulando contratti, quando possibile e ragionevole, solo a seguito di una procedura di gara aperta e, se appropriato, trasparente, cui abbiano partecipato almeno tre concorrenti.
- Richiedendo almeno due persone per valutare i risultati della gara e per approvare l'aggiudicazione dell'affidamento.
- Utilizzando affidatari in base ad un processo di verifica a mezzo del quale sia stata valutata la probabilità di un loro coinvolgimento in fenomeni di commissione di reati amministrativi.
- Attuando il principio della separazione di compiti in modo che il personale che stipula il contratto sia diverso da quello che presenta la determina a contrarre.
- Prevedendo almeno due persone per la verifica di un atto di variante (aggiornamento contrattuale in corso di esecuzione) e la verifica della relativa documentazione che ne andrà a formalizzare l'affidamento.

➤ Adempimenti rimandati agli affidatari

Gli adempimenti si esplicano, includendo nei documenti di affidamento clausole contrattuali al fine di prevenire e contrastare possibili fenomeni di commissione di reati amministrativi, in misura ragionevole e proporzionata rispetto ai rischi cui sono sottoposti gli affidatari, ed adottando misure adeguate nell'ambito delle possibilità legali per risolvere il contratto qualora l'affidatario dovesse contravvenire quanto stabilito.

➤ Adempimenti relativi ad obblighi informativi

BBT SE è tenuta all'obbligo di trasmissione di dati:

- ai soci di BBT SE (ÖBB Infra AG e TFB SpA);
- all'Unione Europea;
- alle Autorità Nazionali Italiane (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione,; MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze e MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; CIPE Comitato Interministeriale per la programmazione economica; Open Cantieri);
- alle Autorità Nazionali Austriache (SCHIG Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft Società di controllo del Ministero Federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, Innovazione e Tecnologia; al Ministro federale per la Costituzione, le riforme, il deregolamento e la giustizia).

Alla metodologia e tempistica di comunicazione si adempie secondo quanto disposto dalle stesse Autorità alle quali si rimanda.

➤ Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

BBT SE è tenuta all'obbligo di acquisizione del codice unico di progetto (CUP per gli affidamenti di diritto italiano ed austriaco) e del codice identificativo gara (CIG per gli affidamenti di diritto italiano), di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - così come interpretata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.

BBT SE, per gli affidamenti di diritto italiano, è tenuta ad ottemperare a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 15 del 2015 'Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. E' fatto obbligo in capo a BBT SE o informare e trasmettere al DIPE Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati raccolti secondo la richiamata normativa.

Alla tipologia, metodologia, e tempistica di comunicazione si adempie secondo quanto disposto dalle stesse Autorità per le Stazioni Appaltanti di interesse Nazionale alle quali si rimanda.

➤ Adempimenti antimafia

- E' fatto obbligo in capo a BBT SE, per gli affidamenti di diritto italiano, effettuare la verifica ed il controllo in materia antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., c.d. "Codice Antimafia"; Per opportunità tale obbligo ad oggi è esteso anche agli affidamenti di diritto austriaco ed attualmente, nei bandi di gara in Austria è prevista la fattispecie che conduce alla risoluzione espressa in adempimento alle disposizioni antimafia italiane.

Per gli affidamenti di diritto italiano BBT SE è tenuta all'obbligo di attuazione di quanto stabilito nel 'Protocollo di Legalità' stipulato tra BBT SE ed il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano (sottoscritto da BBT SE ed il Commissariato del Governo Prefettura di Bolzano in data 24.01.2012 e s.m.i.).

In ottemperanza alla sottoscrizione del 'Protocollo di Legalità', BBT SE, per gli affidamenti di diritto italiano, ha istituito una banca dati di monitoraggio delle imprese esecutrici, riservata ai soggetti sottoscrittori del Protocollo medesimo, contenente la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria da parte della Prefettura, relativa alle richieste antimafia e di quanto sottoscritto all'art.7 del Protocollo stesso.

Per gli affidamenti di diritto austriaco devono essere rispettate le seguenti leggi:

- Ausländerbeschäftigungsgesetz (Auskunft gem. §28b AuslBG des Bundesministeriums für Finanzen) und
- Lohn- und Sozialdumpinggesetzes (Auskünfte aus der Strafevidenz gemäß §35 LSD-BG) in Österreich.

La normativa austriaca prevede la verifica di affidabilità delle aziende. In caso di mancante affidabilità, l'incarico non può essere affidato. Come conseguenza dell'inaffidabilità, in Austria viene revocata l'abilitazione (ad es. secondo quanto previsto nell'Ordinamento per le attività commerciali).

21. PROTOCOLLO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN FASE ESECUTIVA DELLE LAVORAZIONI

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire le procedure minime alle quali dovrà strettamente attenersi la Società ai fini della gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori in fase esecutiva delle lavorazioni.

21.1. Regole generali

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire i criteri di prevenzione e contrasto di possibili fenomeni di commissione di reati amministrativi, ritenuti necessari, ragionevoli o congrui in relazione alle attività societarie, secondo il diritto italiano ed austriaco.

Gli adempimenti si esplicano:

- includendo nei documenti di affidamento clausole contrattuali al fine di prevenire e contrastare possibili fenomeni di commissione di reati ambientali o riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, in misura ragionevole e proporzionata rispetto ai rischi cui sono sottoposti gli affidatari, ed adottando misure adeguate nell'ambito delle possibilità legali per risolvere il contratto qualora l'affidatario dovesse contravvenire quanto stabilito.
- monitorando l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti, il rispetto delle prescrizioni ambientali e del corretto svolgimento dei lavori dal punto di vista ambientale, nonché monitorando l'osservanza delle norme per l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- monitorando l'attuazione della sospensione delle lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente, fino al monitoraggio della verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- monitorando l'attuazione di eventuali misure preventive in caso di potenziale rischio di danno ambientale o di incidente sul lavoro.

22. PROTOCOLLO GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire le procedure minime alle quali dovrà strettamente attenersi la Società ai fini della gestione della contabilità ed del bilancio.

22.1. Regole generali

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare e stabilire i criteri di prevenzione e contrasto di possibili fenomeni di commissione di reati amministrativi, nonché tributari, ritenuti necessari, ragionevoli o congrui in relazione alle attività societarie, secondo il diritto italiano ed austriaco.

Gli adempimenti si esplicano:

- Attuando il principio di separazione dei compiti, in modo che la stessa persona non possa disporre ed approvare un ordine di pagamento.
- Prevedendo livelli diversi ed appropriati di autorità per l'approvazione dei pagamenti (in modo che le transazioni più significative richiedano un maggior numero di approvazioni).
- Assicurando che i pagamenti siano approvati mediante pertinenti meccanismi.
- Prevedendo almeno una doppia firma per l'approvazione dei pagamenti.
- Richiedendo adeguata documentazione da allegare all'approvazione dei pagamenti, che consenta di accertare la veridicità delle prestazioni rese.
- Richiedendo adeguata documentazione a supporto della emissione di fattura attiva, che consenta di accertare la veridicità delle prestazioni rese e da allegare alla autorizzazione alla fatturazione.
- Limitando l'uso del contante e attivando comunque metodi di controllo efficaci sull'uso del contante.
- Assicurando che la classificazione e la descrizione dei pagamenti nella contabilità sia accurata e comprensibile.
- Attuando riesami periodici da parte dei responsabili sulle transazioni finanziarie significative.
- Attuando Audit periodici e indipendenti sui processi finanziari.

23. ALLEGATI

- **ALLEGATO 1**: Delibera CdG n. 20 del 04.12.2019 “*Delega delle attività di competenza del Consiglio di Gestione di BBT SE al componente di parte italiana ex art. 2409-novies del Codice Civile*”
- **ALLEGATO 2**: Delibera CdG n. 21 del 04.12.2019 “*Delega delle attività di competenza del Consiglio di Gestione di BBT SE al componente di parte austriaca ex art. 2409-novies del Codice Civile*”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231

A - PARTE SPECIALE
SCHEDE REATI

A) SCHEDE REATI RICHIAMATI NEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	9
1. ART. 24 D.LGS. 231/2001 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.....	10
1.1. ART. 316BIS DEL CODICE PENALE - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO	10
1.2. ART. 316TER DEL CODICE PENALE – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO	11
1.3. ART. 640 DEL CODICE PENALE – TRUFFA	13
1.4. ART. 640BIS DEL CODICE PENALE – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	14
1.5. ART. 640TER DEL CODICE PENALE – FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	15
2. ART. 24BIS D. LGS. 231/2001 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	17
2.1. PREMESSA	17
2.2. ART. 491-BIS DEL CODICE PENALE – DOCUMENTI INFORMATICI	17
2.3. ART. 615-TER DEL CODICE PENALE - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	19
2.4. ART. 615-QUATER DEL CODICE PENALE - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI	20
2.5. ART. 615-QUINQUIES DEL CODICE PENALE – DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	21
2.6. ART. 617-QUATER DEL CODICE PENALE - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE....	22
2.7. ART. 617-QUINQUIES DEL CODICE PENALE - INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	23
2.8. ART. 635-BIS DEL CODICE PENALE – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	24
2.9. ART.635-TER DEL CODICE PENALE – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA’	25
2.10. ART 635-QUATER DEL CODICE PENALE – DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.....	26
2.11. ART. 635-QUINQUIES DEL CODICE PENALE – DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA’	27
2.12. ART. 640-QUINQUIES DEL CODICE PENALE – FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA	28
3. ART. 24-TER, D.LGS. 231/01 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].	30
3.1. ART. 416 DEL CODICE PENALE (AD ECCEZIONE DEL SESTO COMMA) - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	31
3.2. ART. 416-BIS DEL CODICE PENALE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE.....	32
3.3. LEGGE N.203 /91 DI CONVERSIONE DEL D.LG. 152/91	34
3.4. ART. 416-TER DEL CODICE PENALE - SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO...	35
3.5. ART. 630 DEL CODICE PENALE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	36

3.6.	ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309 - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	38
3.7.	ART. 407, CO. 2, LETT. A), NUMERO 5), C.P.P- TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI	40
4.	ART. 25 D.LGS. 231/2001 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITA' E CORRUZIONE	43
4.1.	ART. 317 DEL CODICE PENALE – CONCUSSIONE.....	43
4.2.	ART. 318 DEL CODICE PENALE – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.....	45
4.3.	ART. 319 DEL CODICE PENALE – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO.....	45
4.4.	ART. 319BIS DEL CODICE PENALE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	45
4.5.	ART. 319TER DEL CODICE PENALE – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	45
4.6.	ART. 320 DEL CODICE PENALE – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	46
4.7.	ART. 321 DEL CODICE PENALE – PENE PER IL CORRUTTORE	46
4.8.	ART. 322 DEL CODICE PENALE – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	46
4.9.	ART. 322BIS DEL CODICE PENALE – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	48
4.10.	ART. 25, COMMA 3, DEL D.LGS. 231/01 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE.....	51
4.11.	ART. 319-QUATER DEL CODICE PENALE - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	51
	<i>Approfondimento “corruzione tra privati” e “induzione indebita a dare o promettere utilità”</i>	<i>54</i>
4.12.	ART. 346-BIS “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE”	57
4.13.	ART. 25-TER, COMMA 1, S-BIS) DEL D. LGS. 231/01 REATI SOCIETARI	58
4.14.	ART. 2635 C.C. – CORRUZIONE TRA PRIVATI (*)	58
4.15.	ART. 2635-BIS C.C. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (*)	60
4.16.	ART. 2635-TER C.C. – PENE ACCESSORIE (*).....	62
5.	ART. 25BIS D.LGS. 231/2001 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	63
5.1.	ART. 453 DEL CODICE PENALE – FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	63
5.2.	ART. 454 DEL CODICE PENALE – ALTERAZIONE DI MONETE	63
5.3.	ART. 455 DEL CODICE PENALE – SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	64
5.4.	ART. 457 DEL CODICE PENALE – SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE	65
5.5.	ART. 459 DEL CODICE PENALE – FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI	66
5.6.	ART. 464 DEL CODICE PENALE – USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI.....	66

5.7.	ART. 460 DEL CODICE PENALE – CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO	67
5.8.	ART. 461 DEL CODICE PENALE – FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA	67
5.9.	ART. 473 DEL CODICE PENALE - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI.....	68
5.10.	ART. 474 DEL CODICE PENALE - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI.....	70
6.	ART. 25-BIS.1., D.LGS. 231/01 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	73
6.1.	ART. 513 DEL CODICE PENALE – TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO	74
6.2.	ART. 513-BIS DEL CODICE PENALE - ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA	75
6.3.	ART. 514 DEL CODICE PENALE - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI	76
6.4.	ART. 515 DEL CODICE PENALE – FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO	78
6.5.	ART. 516 DEL CODICE PENALE - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE.....	79
6.6.	ART. 517 DEL CODICE PENALE - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI.....	81
6.7.	ART. 517-TER DEL CODICE PENALE - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	82
6.8.	ART. 517-QUATER DEL CODICE PENALE- CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.	84
7.	ART. 25TER D.LGS. 231/2001 REATI SOCIETARI	87
7.1.	ART. 2621 DEL CODICE CIVILE – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.....	87
7.2.	ART. 2621-BIS DEL CODICE CIVILE – FATTI DI LIEVE ENTITA’	87
7.3.	ART. 2621-TER DEL CODICE CIVILE – NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’	87
7.4.	ART. 2622 DEL CODICE CIVILE – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA’ QUOTATE.....	87
7.5.	ART. 2623 DEL CODICE CIVILE – FALSO IN PROSPETTO.....	89
7.6.	ART. 2624 DEL CODICE CIVILE – FALSITA’ NELLE COMUNICAZIONI O NELLE RELAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE	89
7.7.	ART. 2625 DEL CODICE CIVILE – IMPEDITO CONTROLLO.....	89
7.8.	ART. 2626 DEL CODICE CIVILE – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI.....	91
7.9.	ART. 2627 DEL CODICE CIVILE – ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE.....	91
7.10.	ART. 2628 DEL CODICE CIVILE – ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE.....	92
7.11.	ART. 2629 DEL CODICE CIVILE – OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.....	93
7.12.	ART. 2629BIS DEL CODICE CIVILE – OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	94
7.13.	ART. 2632 DEL CODICE CIVILE – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	96
7.14.	ART. 2633 DEL CODICE CIVILE – INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI	96
7.15.	ART. 2636 DEL CODICE CIVILE – ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA.....	97
7.16.	ART. 2637 DEL CODICE CIVILE – AGGIOTAGGIO.....	98
7.17.	ART. 2638 DEL CODICE CIVILE – OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	99

8. ART. 25QUATER D.LGS. 231/2001 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	101
8.1. ART.270-BIS DEL CODICE PENALE – ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	101
8.2. ART. 270-TER DEL CODICE PENALE – ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI.....	102
8.3. ART. 280 DEL CODICE PENALE – ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE	102
8.4. ART. 289BIS DEL CODICE PENALE – SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.....	103
9. ART. 25QUINQUES D.LGS. 231/2001 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	105
9.1. ART. 600 DEL CODICE PENALE – RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU'	105
9.2. ART. 600BIS DEL CODICE PENALE – PROSTITUZIONE MINORILE	105
9.3. ART. 600TER DEL CODICE PENALE – PORNOGRAFIA MINORILE	105
9.4. ART. 600QUATER DEL CODICE PENALE – DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO.....	106
9.5. ART. 600QUATER.1 DEL CODICE PENALE – PORNOGRAFIA VIRTUALE	106
9.6. ART. 600QUINQUES DEL CODICE PENALE – INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE	106
9.7. ART. 601 DEL CODICE PENALE – TRATTA DI PERSONE	106
9.8. ART. 601-BIS DEL CODICE PENALE – TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE	107
9.9. ART. 602 DEL CODICE PENALE – ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI	107
9.10. ART. 603-BIS INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO:.....	107
10. ART. 25SEXIES D.LGS. 231/2001 ABUSI DI MERCATO.....	108
10.1. ART. 184 D.LGS. 58/1998 – ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	108
10.2. ART. 185 D.LGS. 58/1998 – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	110
10.3. ART. 187-QUINQUES DEL D.LGS. N. 58/1998 – RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	111
11. ART. 25SEPTIES D.LGS. 231/2001 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO	113
11.1. ART.589 DEL CODICE PENALE – OMICIDIO COLPOSO.....	113
11.2. ART.590 DEL CODICE PENALE – LESIONI PERSONALI COLPOSE.....	113
12. ART. 25OCTIES D.LGS. 231/2001 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	116
12.1. ART. 648 DEL CODICE PENALE – RICETTAZIONE	116
12.2. ART. 648-BIS DEL CODICE PENALE – RICICLAGGIO	117
12.3. ART. 648-TER DEL CODICE PENALE – IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	118
12.4. ART. 648-TER-1 DEL CODICE PENALE – AUTORICICLAGGIO.....	119
13. L. N. 146/2006 (REATI TRANSNAZIONALI)	120
13.1. ART. 3 E 10 L. N 146/2006:.....	120
13.2. ART. 416 DEL CODICE PENALE – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	120
13.3. ART. 416-BIS DEL CODICE PENALE – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	121

13.4.	ART. 291-QUATER DEL T.U. DOGANALE DPR N. 43/73 – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO TABACCHI ESTERI.....	121
13.5.	ART. 74 DEL T.U. DPR N. 309/90 – ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	122
13.6.	ART. 648-BIS DEL CODICE PENALE – RICICLAGGIO	124
13.7.	ART. 648-TER DEL CODICE PENALE – IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	125
13.8.	ART. 12, COMMI 3; 3-BIS; 3-TER E 5 DEL T.U. D.LGS. N. 286/98 – DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE.....	126
13.9.	ART. 377-BIS DEL CODICE PENALE – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	127
13.10.	ART. 378 DEL CODICE PENALE – FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	127
14.	ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	128
14.1.	ART. 171, L. 633/1941 COMMA 1, LETT A) BIS - MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA 130	
14.2.	ART. 171, L. 633/1941, COMMA 3 - REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L'ONORE O LA REPUTAZIONE	132
14.3.	ART. 171-BIS L. 633/1941 - ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI.....	134
14.4.	ART. 171-TER L. 633/1941- ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTE LATE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA	138
14.5.	ART. 171-SEPTIES L. 633/1941- MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE	142
14.6.	ART. 171-OCTIES L. 633/1941- FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO	

CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE	143
15. ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01] - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART.4]	145
15.1. ART. 377-BIS DEL CODICE PENALE - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	145
16. ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001 REATI AMBIENTALI.....	147
16.1. ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001 - REATI AMBIENTALI	147
16.2. ART. 727-BIS DEL CODICE PENALE-UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE.....	151
16.3. ART. 733-BIS DEL CODICE PENALE - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO.....	153
16.4. ART. 452-BIS DEL CODICE PENALE – INQUINAMENTO AMBIENTALE.....	180
16.5. ART. 452-QUATER DEL CODICE PENALE – DISASTRO AMBIENTALE.....	181
16.6. ART. 452-QUINQUES DEL CODICE PENALE – DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE.....	183
16.7. ART. 452-SEXIES DEL CODICE PENALE – TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA'	183
16.8. ART. 452-OCTIES DEL CODICE PENALE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	184
16.9. ART. 452-QUATERDECIES DEL CODICE PENALE – ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.....	185
17. ART. 25-DUODECIES IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	186
17.1. ART. 22, COMMA 12-BIS DEL D. LGS. 286/1998 – LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.....	186
18. ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA	188
19. ART. 25-QUATERDECIES FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	188
19.1. ART. 1 LEGGE N. 401/1989 – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE	189
19.2. ART. 4 LEGGE N. 401/1989 – ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA	189
20. ART. 25-QUINQUESDECIES REATI TRIBUTARI.....	190
20.1. ART. 2 DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.....	191
20.2. ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI.....	191
20.3. ART. 8 DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.....	192
20.4. ART. 10 DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI.....	193
20.5. ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.....	193

**A) SCHEDE REATI RICHIAMATI NEL D. LGS. 8
GIUGNO 2001 n. 231**

1. ART. 24 D.Lgs. 231/2001 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

(il presente articolo indica i seguenti delitti per i quali l'ente risponde di illecito amm.vo)

1.1. Art. 316bis del Codice Penale - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Testo dell'articolo: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: appartiene ai delitti che offendono un bene collettivo.

Si tutela l'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato). Repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", sotto il profilo della loro illecita utilizzazione.

Oggetto giuridico: tutela del buon andamento della P.A. da condotte fraudolente che ne offendono gli interessi patrimoniali.

Oggetto materiale: realizzazione opere di pubblico interesse o svolgimento di attività di pubblico interesse.

SOGETTI ATTIVI: reato comune. Chiunque, estraneo all'apparato organizzativo della P.A., ha la possibilità di gestire direttamente i fondi ottenuti e deciderne la destinazione.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nella "distrazione" di contributi, di finanziamenti e di sovvenzioni ottenuti dalle indicate P.A., vale a dire nella distrazione di tutte le erogazioni monetarie concesse a condizioni di favore (crediti agevolati, contributi a fondo perduto, ecc.).

Distrazione = sottrazione dei finanziamenti e delle sovvenzioni dalle specifiche destinazioni per le quali erano stati concessi ed ottenuti (discutibile se l'opera è stata effettuata e con i soldi residui si fanno altre cose).

Non interessa il modo, ma il risultato, ovvero l'omessa destinazione per il fine cui era stata concessa l'erogazione monetaria.

ELEMENTO SOGETTIVO: dolo generico.

PRESUPPOSTI: avvenuta erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di una variante del reato previsto dall'art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), che opera tuttavia non nella fase percettiva dell'erogazione, ma in quella esecutiva. Viene cioè in rilievo il momento – successivo all'erogazione – della mancata destinazione, in tutto o in parte, dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a quelle finalità di interesse pubblico previste dalla legge che ne abbiano giustificato l'erogazione. E' irrilevante la diversa finalità a cui siano destinate le somme.

Tentativo: è possibile.

Circostanza attenuante: speciale tenuità (art.323 bis).

Differenze: con “Truffa ai danni dello Stato” *et similia*, è il possesso del bene che in questi casi è illegittimo perché conseguito con artifici e raggiri.

Nel presente reato il bene è stato legittimamente ottenuto, ma il suo uso è distorto.

MODALITA': presentazione di relazioni e rendiconti contabili falsi e artatamente orientati a nascondere la reale utilizzazione dei fondi.

1.2. Art. 316ter del Codice Penale – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: appartiene ai delitti che offendono un bene collettivo. Tutela l'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato). La norma fa riferimento, oltre a contributi e finanziamenti, anche a mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, onde tutelare ogni possibile forma di sovvenzione pubblica agevolata. Repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, sotto il profilo della loro illecita percezione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque sia autorizzato a chiedere finanziamenti o sovvenzioni in nome della Società.

ELEMENTO SOGGETTIVO: all'esposizione di dati falsi si accompagnano ulteriori “malizie” costituite da modalità ingannevoli diverse, al fine di indurre in errore il soggetto passivo.

PRESUPPOSTI: possibilità di usufruire di un'erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: norma incriminatrice considerata da più parti pleonastica rispetto alla fattispecie descritta dall'art. 640-bis del c.p. Introdotta dall' art. 4 L. n.300/2000 per attuare specifici obblighi internazionali (Convenzione europea), essa rappresenta un'ipotesi dichiaratamente complementare rispetto a quella più ampia prevista dall'art. 640bis c.p. (ord. Corte Cost. n.95/04). La disposizione dell'art. 316-ter colpisce infatti una particolare modalità di realizzazione del reato di truffa in erogazioni pubbliche, che si realizza quando l'erogazione indebita è conseguita a mezzo di comportamenti che non potrebbero essere fatti rientrare nello schema della vera e propria truffa (artifici o raggiri), ma si caratterizzano per maggiore facilità di realizzazione.

Tali comportamenti sono:

- l'esibizione di documentazione falsa
- l'omissione di informazioni dovute

La condotta consiste in un'indebita acquisizione di contributi economici di natura pubblica. Il dipendente incaricato valuta la possibilità di richiedere il finanziamento o il contributo, ma nel corso della valutazione, verifica che l'azienda non ha tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'erogazione. Tuttavia, decide di richiedere comunque il finanziamento.

Per la consumazione del reato, sono irrilevanti:

- l'induzione in errore del soggetto passivo del reato
- la causazione di un danno concreto

Tentativo: è possibile.

Circostanze attenuanti: al comma 2 è previsto che se la somma percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica la sanzione amministrativa.

MODALITA': ribadita la problematicità del "concorso apparente di norme", si può dire (ricalcando la pronuncia della Cassazione a S.U.) che l'ambito di applicabilità dell'art. 316-bis si riduce a situazioni del tutto marginali, come quella del silenzio antidoveroso e più in generale l'aver tenuto una condotta che ha indotto effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale

1.3. Art. 640 del Codice Penale – TRUFFA

Testo dell'articolo: *Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la disposizione dell'art. 640 c.p. è richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 soltanto con riferimento alle ipotesi aggravate di cui al suo comma 2, n. 1, ovverosia, nei casi in cui il reato di truffa sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Pertanto si tratta di delitto contro il patrimonio con circostanza aggravante speciale (danni dello Stato o altro ente pubblico) ad effetto speciale (procedibilità d'ufficio).

Oggetto giuridico: tutela dell'imparzialità delle azioni della P.A.

Oggetto materiale: l'ingiusto profitto con la cooperazione artificiosa (in quanto carpita con l'inganno) del pubblico funzionario.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune); nello specifico, qualunque dipendente incaricato di svolgere funzioni sensibili nei settori a rischio, cioè in rapporto con la P.A.

PRESUPPOSTI: possibilità di ottenere dei vantaggi per la propria azienda, ad esito di comportamenti/decisioni ad essa favorevoli, facenti capo ad un ente pubblico (ad es., decisione in merito all'aggiudicazione di una gara d'appalto, decisione in merito al rilascio di un'autorizzazione).

FATTISPECIE DI REATO: la truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione da parte della P.A. (es.: esibizione di infedeli dichiarazioni come redditi ed altro, per avere contributi, sovvenzioni, ecc.).

Per quanto riguarda la truffa in generale, i suoi elementi strutturali consistono in artifizii o raggiri posti in essere dal soggetto attivo, che provocano due tipi di eventi: l'induzione di taluno in errore, e (di conseguenza) il prodursi di un *profitto* per l'autore del reato o per terzi e di un *danno* alla vittima, a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale frutto dell'errore indotto.

Elementi oggettivi:

- artificio, alterazione della realtà esterna (messa in scena; falsa apparenza materiale)
- raggiri, affermazione menzognera accompagnata da ragionamenti che la fanno scambiare per verità (attività di persuasione che influenza la psicologia altrui)

- induzione in errore, è la conseguenza dell'artificio o raggiro
- danno alla vittima, causato dalla disposizione patrimoniale (diminuzione o mancato incremento)
- profitto ingiusto (può non essere patrimoniale ma soltanto di soddisfazione)

Tentativo: ammissibile

Venendo allo specifico tema in esame, la prima ipotesi di truffa rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 consiste in quella mirata all'*aggiudicazione di appalti*. Riguardo al dipendente incaricato si prospettano le seguenti situazioni a rischio (congiuntamente o disgiuntamente):
il dipendente ha interesse ad essere certo dell'aggiudicazione della gara all'azienda di appartenenza
il dipendente ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione con il minor sforzo economico possibile per l'azienda.

La seconda ipotesi di truffa che rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 è quella, più generale, che tende all'*ottenimento di pubbliche agevolazioni* di qualunque genere (compresa l'esclusione di adempimenti di oneri economici nei confronti della P.A.).

MODALITA':

nel caso di truffa volta all'aggiudicazione di un appalto, il dipendente può operare singolarmente oppure può esservi un accordo, da parte del dipendente, con altri concorrenti al fine di coordinare la presentazione delle offerte e dei ribassi (numero dei concorrenti e modalità della concertazione dipenderanno dalla specificità della gara).

nel caso di truffa volta all'ottenimento di pubbliche agevolazioni, la condotta si concreta in una rappresentazione e/o attestazione, da parte del dipendente, di fatti non veri ed artatamente formulati ai fini dell'obiettivo illecito. Ad es.: produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

1.4. Art. 640bis del Codice Penale – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Testo dell'articolo: La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: è una truffa aggravata che mira a focalizzare alcuni tipi di condotte particolarmente diffuse e subdole (contributi o rimborsi agricoli dalla CEE, inesistenti corsi professionali, ecc.) Viene in specifico rilievo il profilo temporale (anteriore all'utilizzo delle somme) del momento di erogazione dei finanziamenti. La norma fa riferimento, oltre a contributi e finanziamenti, anche a mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, onde tutelare ogni possibile forma di sovvenzione pubblica agevolata. Repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", sotto il profilo della fase propedeutica alla concessione di concessioni pubbliche.

Oggetto giuridico: tutela dell'erogazione di finanziamenti provenienti da enti pubblici, comunque

denominati (in ogni caso, deve trattarsi di somme di danaro concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque sia autorizzato a chiedere finanziamenti o sovvenzioni in nome della Società.

PRESUPPOSTI: possibilità di usufruire di un'erogazione, da parte di un ente pubblico, di una somma finalizzata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, ovvero allo svolgimento di attività di interesse pubblico. Condizione imprescindibile è l'esistenza di condizioni di favore nella prestazione, fino all'assoluta gratuità.

FATTISPECIE DI REATO: acquisizione di contributi economici di natura pubblica. Il dipendente incaricato valuta la possibilità di richiedere il finanziamento o il contributo, ma nel corso della valutazione, verifica che l'azienda non ha tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'erogazione. Tuttavia, decide di richiedere comunque il finanziamento. La norma non è una circostanza aggravante del reato di truffa, ma è una ipotesi autonoma di delitto. Per la consumazione del reato, a differenza che nell'ipotesi di cui all'art. 316bis c.p., vengono in rilievo:

- gli artifici e i raggiri
- l'induzione in errore del soggetto passivo del reato
- la causazione di un danno concreto al soggetto passivo
- la realizzazione di un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per terzi
- Gli elementi descritti coincidono inevitabilmente con quelli costitutivi del reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa). Tuttavia, la tipologia del reato in esame presenta rispetto alla truffa anche elementi di specialità ed autonomia, consistenti nella specifica finalizzazione del comportamento all'ottenimento illecito di erogazioni pubbliche.

Tentativo: è ammissibile.

La giurisprudenza ritiene che la fattispecie in esame costituisca un reato autonomo rispetto alla truffa, e non una mera circostanza aggravante della stessa.

Quindi, in sede di condanna non si fa luogo alla comparazione delle attenuanti e delle aggravanti (art. 69 c.p.), proprio per conservare la portata innovativa della norma e non svilirla con la "comparazione". Peraltro, la pena può essere ulteriormente aumentata se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

MODALITA': realizzazione di progetti e/o istanze che attestano e/o descrivono situazioni non vere, ovvero prevedono obiettivi che si ha intenzione di non realizzare in tutto o in parte.

1.5. Art. 640ter del Codice Penale – FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Testo dell'articolo: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1,549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: così come si è visto in relazione all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p., anche la disposizione di cui all'art. 640ter c.p. viene richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 soltanto con riferimento all'ipotesi in cui il reato di frode informatica sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Nei casi in cui il soggetto passivo sia diverso da quelli menzionati, non vi è estensione della responsabilità all'azienda. La finalità della disposizione risiede nell'esigenza di repressione delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico.

Il reato si realizza nei casi in cui l'autore del fatto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto (in genere sul piano economico) impartendo, ad un sistema o ad un programma, un comando (o una serie di comandi) che determina l'esecuzione di una operazione illecita.

Oggetto giuridico: il patrimonio dello Stato o degli altri enti pubblici.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque fornisca, in via informatica o telematica, elementi per ottenere danaro dallo Stato o dagli altri enti pubblici.

PRESUPPOSTI: possibilità di soddisfare interessi o ottenere dei vantaggi per la propria azienda, come conseguenza dell'elaborazione indebita di dati/informazioni ad essa pertinenti, alterando o intervenendo su un sistema informatico, su cui un ente pubblico fa affidamento

FATTISPECIE DI REATO: il fenomeno si verifica ogniqualvolta si attui una interferenza con il regolare processo di elaborazione di dati al fine di ottenere – come conseguenza dell'alterazione del risultato dell'elaborazione – uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

Sono ipotizzabili diversi momenti di realizzazione dell'interferenza dell'elaborazione-dati:

fase di raccolta ed inserimento dei dati

- fase di elaborazione
- fase di emissione.

Tentativo: è ammissibile.

La tipologia di reato in esame, pur appartenendo alla più ampia figura generale della truffa, si discosta da quest'ultima in virtù del seguente elemento distintivo: l'intervento dell'uomo interviene sulla memoria di un elaboratore, di talché non si richiede – ai fini della consumazione del reato – l'elemento dell'*induzione in errore* di un soggetto.

MODALITA': accesso da parte del dipendente (ad es., via internet ovvero a mezzo modem via *dial-up*) ad un *sistema informatico* (apparecchi che forniscono beni o servizi e sono gestiti da un elaboratore) della P.A. Alterazione di registri informatici contenenti dati, informazioni o programmi, per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione ad albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

2. ART. 24bis D. LGS. 231/2001 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

2.1. Premessa

Il recepimento della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica nel nostro Ordinamento giuridico, effettuato con la L. 48/08, ha comportato delle modifiche e delle integrazioni/nuove previsioni sia alle norme incriminatrici del diritto penale sostanziale sia alle norme che disciplinano il procedimento penale.

In particolare (per quello che qui interessa), il Parlamento, ratificando e dando esecuzione a detta Convenzione, ha introdotto l'art. 24-bis nel D.Lgs. n.231/2001, con il quale ha aggiunto per gli Enti una ulteriore responsabilità amministrativa conseguente ai c.d. "reati presupposto" che, in questo caso, afferiscono al fenomeno della criminalità informatica.

Sarebbe stato opportuno che le norme incriminatrici relative alla criminalità informatica fossero state raggruppate in un apposito titolo del Codice Penale in considerazione del fatto che le azioni delittuose, particolarmente sofisticate, vengono compiute in genere mediante l'abusivo e strumentale utilizzo degli elaboratori elettronici. Esse hanno invece mantenuto la stessa collocazione di prima, accanto a quelle di carattere comune che presentavano somiglianze ed analogie.

Pertanto, poste la inevitabile, eccessiva frammentazione delle fattispecie e la difficoltà di darne una lettura sistematica – quali conseguenze di quanto sopra indicato - i reati sono rimasti raggruppati per tipologia di oggetto giuridico (bene o interesse tutelato) come segue:

- falsi mediante documentazione informatica;
- contro l'inviolabilità del domicilio, ovvero il diritto di escludere altri dalla conoscenza o dalla utilizzazione di cose personali trattate con i mezzi informatici o telematici;
- contro il diritto alla riservatezza;
- contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, intesa come integrità del bene informatico o telematico;
- contro il patrimonio utilizzando il mezzo informatico con finalità fraudolente.

2.2. Art. 491-bis del Codice Penale – DOCUMENTI INFORMATICI

Testo dell'articolo: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA:

la Società moderna ha necessità di documentare in maniera sicura e durevole le situazioni che hanno rilievo giuridico; per questo motivo la legge protegge con sanzione penale la genuinità e la veridicità degli atti che documentano situazioni e rapporti economicamente e giuridicamente rilevanti. Fra i documenti meritevoli di tutela la presente norma inserisce anche i documenti informatici. Il presente articolo viene espressamente richiamato dal comma terzo dell'art. 24-bis del D.Lgs. n.231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati); con esso gli Enti si ritengono responsabili di illecito amministrativo se si verifica uno dei reati presupposto contenuti nel capo terzo (Della falsità in atti).

Di fatto, l'introduzione dell'art. 24-bis ha aumentato il numero dei reati presupposto già previsti (mediante frode informatica) dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n.1, 640-bis e 640-ter).

SOGGETTI ATTIVI: dei reati contenuti nel capo cui si fa riferimento (il terzo, "Della falsità in atti") alcuni possono essere commessi da "chiunque" (reato comune), altri dal pubblico ufficiale o da qualsiasi impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico, o anche da chi esercita una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità (reato proprio).

PRESUPPOSTI: le figure apicali dell'ente o i loro collaboratori pongono in essere atti che producono effetti economici o giuridici, documentando gli atti stessi con il mezzo informatico.

FATTISPECIE DI REATO: la norma in esame non è propriamente una norma incriminatrice. Con detta norma il codice rinvia ai numerosi reati di falsità in atti o falsità documentali, elencati in modo particolarmente analitico nel capo terzo (Della falsità in atti).

E' opportuno tener presente che l'oggetto giuridico di detti reati (ovvero, il valore tutelato), è l'esigenza di "certezza" dell'atto. Quindi, il documento informatico è solo il mezzo con il quale si comunica l'atto; mentre la sua funzione è quella di provare giuridicamente, nel tempo, la validità e l'efficacia dell'atto stesso.

I documenti tutelati possono provenire da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (documento pubblico). I principali documenti pubblici riguardano gli atti pubblici, le certificazioni amministrative, le autorizzazioni amministrative, le copie autentiche di atti pubblici o privati, gli attestati.

La falsità può essere materiale o ideologica.

Nel primo caso incide sulla esistenza materiale dell'atto (non proviene da colui che ne appare l'autore oppure è alterato mediante aggiunte o cancellature), pertanto l'atto non è genuino.

Nel secondo caso non viene intaccata la genuinità dell'atto, ma la sua veridicità, cioè il suo tenore ed il suo contenuto; in sostanza viene redatto un atto il cui contenuto non corrisponde a verità.

MODALITA': l'alterazione o la creazione del falso può essere fatta su supporti informatici (nastri, dischetti, ecc.) oppure sui programmi informatici (software).

2.3. Art. 615-ter del Codice Penale - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Testo dell'articolo: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: l'abuso della tecnologia informatica ha caratterizzato un fenomeno criminale (criminalità informatica o computer crime) che ha indotto il legislatore a tipicizzare una serie di reati commessi mediante e/o contro, apparecchiature e programmi informatici.

Il reato in esame è compreso (discutibilmente) tra quelli contenuti nella sezione quarta (Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio), a loro volta ricompresi in quello più generale del capo terzo del Codice Penale (dei delitti contro la libertà individuale).

Pertanto, la norma è inserita nella tutela della pace, della tranquillità e della sicurezza dei luoghi di privata dimora intendendosi questa ogni luogo, anche diverso dall'abitazione, o ambito destinato in tutto o in parte ed anche provvisoriamente alla esplicazione della vita privata (al di fuori delle ingerenze estranee) (studio del professionista, stabilimento industriale, circolo privato, ecc.).

Con l'introduzione dell'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati) nel D.Lgs. n. 231/2001 e con lo specifico richiamo del presente articolo 615-ter, (così come per i reati che si esamineranno qui di seguito) il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di chi, utilizzando mezzi informatici o telematici, potrebbe subire introduzioni abusive da parte di rappresentanti dell'ente.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), ad eccezione dell'aggravante specificata nel numero 1) del secondo comma (reato proprio).

PRESUPPOSTI:

il sistema informatico è coinvolto, dal punto di vista della parte lesa, come oggetto del reato, e dal punto di vista del reo come strumento di esso. Pertanto si presuppone l'ausilio (utilizzazione

strumentale o abusiva) di apparecchiature e programmi informatici e/o di collegamenti telematici.

FATTISPECIE DI REATO:

l'oggetto giuridico non attiene soltanto agli interessi patrimoniali di chi detiene i dati e i programmi, ma presuppone e determina anche la lesione del bene della riservatezza. Per questo il reato si consuma con l'accesso al sistema, cioè con la sola condotta tesa ad appropriarsi di dati e programmi (per uso personale o per commercializzazione o altro).

Per sistema informatico, in genere, si intende l'insieme complesso di elementi hardware e software. Per sistema telematico, in genere, si intende invece l'insieme complesso di elementi che applica i principi e la tecnologia della telecomunicazione e dell'informatica per realizzare comunicazioni a distanza (mediante stazioni trasmettenti e riceventi, satelliti, reti di collegamento).

La volontà contraria dell'avente diritto è comunque presunta se non vi è una esplicita richiesta ed autorizzazione a quel tipo di accesso.

Perfezione: il reato è permanente e quindi si consuma non appena il soggetto comincia a introdursi o ad intrattenersi. Pur essendo un reato che si consuma con la sola condotta il tentativo è possibile. Sono previste circostanze aggravanti.

MODALITA': il collaboratore dell'ente che accede abusivamente in una certa memoria informatica di terzi concorrenti e si appropria, divulgandoli, di dati riservati e personali, ingenerando così nei terzi la percezione dell'inaffidabilità del concorrente riguardo alla riservatezza, può ottenere un conseguente vantaggio indiretto dell'ente cui collabora.

2.4. Art. 615-quater del Codice Penale - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Testo dell'articolo: Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: vale quanto detto sopra all'art. 615-ter. Entrambi gli articoli, compreso il successivo articolo 615-quinquies, rappresentano una soglia avanzata di tutela dalla messa in pericolo del bene (in senso ampio) rappresentato dal sistema informatico o telematico. Detti sistemi sono ambiti destinati alla esplicazione della vita privata; da qui il diritto di escludere ingerenze esterne.

Con la norma in esame si punisce chi mette in pericolo il diritto di ciascuno alla propria riservatezza nelle forme delle comunicazioni e dei segreti, informatici o telematici.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune) ad eccezione dei soggetti indicati al numero 2) del quarto comma dell'art. 617-quater (pubblici ufficiali, operatori del sistema, ecc.).

PRESUPPOSTI: la protezione delle misure di sicurezza.

FATTISPECIE DI REATO: oggetto giuridico sono le misure di sicurezza dei sistemi, informatici o telematici, strumentali alla tutela del bene della riservatezza.

La messa in pericolo di tale tutela concretizza il reato (...mezzi idonei all'accesso ad un sistema.....protetto da misure di sicurezza...)

Elemento oggettivo: la condotta può assumere più forme (si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna....fornisce...).

Elemento soggettivo: dolo specifico (al fine di procurare...un profitto.....o di arrecare...danno...).

Il reato si perfeziona con la detenzione o la fornitura del mezzo in grado di superare le misure di sicurezza per accedere ai sistemi.

Il tentativo è possibile. La differenza con il reato precedente sostanzialmente si concretizza nel fatto della condotta. Nel presente articolo è l'aver creato la condizione necessaria ad aggirare il sistema di sicurezza del sistema informatico o telematico per potervi o fare accedere abusivamente. Nell'art. 615-ter l'accesso al sistema è già avvenuto.

MODALITA': il direttore di un istituto bancario, per compensare una perdita di esercizio, fornisce indicazioni per l'accesso al sistema informatico, affinché tutti gli arrotondamenti operati nel calcolo degli interessi o delle spese sui conti correnti di tutti i clienti della banca vengano fatti confluire sul conto da lui individuato.

2.5. Art. 615-quinquies del Codice Penale – DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Testo dell'articolo: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: altra modalità di abuso della tecnologia informatica rispetto ai due articoli precedenti, con i quali, come detto, il legislatore ha voluto dare la soglia di una tutela anticipata rispetto alle eventuali azioni lesive conseguenti. Nella presente fattispecie si tutela la disponibilità o l'utilizzazione di sistemi informatici dal pericolo di chi vuole danneggiarli o condizionarne la regolare funzione.

SOGGETTI ATTIVI: reato comune (chiunque).

PRESUPPOSTI: il vantaggio o l'interesse che l'ente trarrebbe (per sé o per altri) se si verificasse il danneggiamento o l'interruzione del sistema.

FATTISPECIE DI REATO: il reato si realizza diffondendo, comunicando, consegnando, ecc. programmi informatici. La modifica introdotta, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, ha ampliato la fattispecie di pericolo di danno, prevedendo sostanzialmente tutte le condotte (...si procura, produce, riproduceo comunque, mette a disposizione....). Quindi si prescinde dalla tipicità della condotta giacché quello che è sufficiente per l'integrazione del reato è la disponibilità dei mezzi idonei allo scopo.

Reato di scopo (danneggiare, favorire l'interruzione totale o parziale, alterazione).

Non è necessario il raggiungimento dello scopo. Il reato si realizza nel trattare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici con il fine di arrecare danno.

Dolo specifico. Il tentativo è possibile.

Differenze con il tentativo di "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici": ipotizzabile per gli artt. 635-bis e seguenti.

Con il presente articolo il legislatore ha inteso punire chi mette altri nella condizione di poter danneggiare sistemi informatici, mentre le fattispecie descritte negli artt. 635-bis e sgg. sono rivolte a coloro che vogliono operare il danneggiamento.

MODALITA':

Si ha danneggiamento non solo quando si cancellano i files di un programma informatico, ma anche quando un programma viene mutato nella sostanza e nella forma, rendendolo "un altro" (ad esempio introducendovi errori).

Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 può ipotizzarsi l'utilizzazione di apparecchiature o sistemi informatici dell'ente con la finalità di arrecare danno. Per esempio: vengono creati dei *files killers* o computer virus (programmi informatici invisibili) da installare nella memoria di elaboratori di terzi.

2.6. Art. 617-quater del Codice Penale - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Testo dell'articolo: Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela del diritto alla inviolabilità della corrispondenza (art. 15 Cost.) nelle sue forme delle comunicazioni informatiche o telematiche.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio). Se il reato è commesso da uno dei soggetti indicati dai nn. 2 e 3 del quarto comma, abusando della qualità, ricorre la più grave ipotesi e si procede d'ufficio.

PRESUPPOSTI: azione delittuosa particolarmente sofisticata che può essere compiuta soltanto con speciale competenza e mediante l'ausilio di apparecchiature collegate abusivamente e strumentalmente ad elaboratori elettronici.

FATTISPECIE DI REATO: oggetto del reato è il sistema informatico o telematico.
Elemento oggettivo: viene sanzionata la condotta di chi fraudolentemente intercetta o impedisce le comunicazioni che avvengono con mezzi informatici o telematici, ed anche di chi le rivela al pubblico (divulgazione).
Elemento soggettivo: dolo generico.
Il tentativo è possibile.

MODALITA': si intercetta abusivamente la linea telefonica di un concorrente per conoscere il contenuto di tutti i fax ricevuti o trasmessi.

2.7. Art. 617-quinquies del Codice Penale - INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA:

come sopra all'art. 617-quater, tutela diretta dalla messa in pericolo della libertà e riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche.

SOGGETTI ATTIVI: come sopra all'art. 617-quater.

PRESUPPOSTI: come sopra all'art. 617-quater.

FATTISPECIE DI REATO:

reato di pericolo e di sola condotta. Si sanziona la condotta di chi, fuori dei casi consentiti dalla legge (quindi fraudolentemente), installa apparecchi atti ad intercettare o ad impedire le comunicazioni sopra indicate. Per cui per la consumazione non è necessario l'evento di risultato.

Anche per questo reato valgono le aggravanti previste nell'art. 617-quater.

Con gli artt. 615-ter, 615-quater e 615-quinquies: si sanziona chi si mette, o mette in grado di violare la sfera privata attraverso l'utilizzo del computer.

Con l'articolo in esame si sanziona l'utilizzo di particolari apparecchiature che intercettino od impediscono i collegamenti.

MODALITA': l'intercettazione o il blocco parziale o totale delle comunicazioni può avvenire solo con il collegamento di apparecchi tecnologici appositamente approntati allo scopo.

La condotta è tenuta contro la volontà (dissenso sia espresso che tacito o solo presunto) del titolare del diritto di esclusione, cioè di colui che ha la disponibilità o il godimento del sistema informatico o telematico.

2.8. Art. 635-bis del Codice Penale – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA:

delitto contro il patrimonio (informatico) con violenza sulle cose (appartiene ai cosiddetti sabotaggi informatici). La fattispecie era prevista più genericamente nell'abrogato art.635-bis che metteva insieme più beni: sistemi informatici o telematici e programmi, informazioni, ecc. sottoponendoli alla medesima sanzione. L'attuale fattispecie ha mantenuto la stessa sanzione per la tutela degli stessi beni ad esclusione dei sistemi informatici o telematici per i quali ha stabilito una apposita previsione normativa (art. 635-quater).

SOGGETTI ATTIVI: reato proprio (chiunque); tranne per l'aggravante prevista al secondo comma che si applica se il fatto è commesso con violenza o con minaccia ovvero con abuso di avere la qualità di operatore del sistema.

PRESUPPOSTI: ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il vantaggio o l'interesse che l'ente trarrebbe dall'avvenuto danneggiamento.

FATTISPECIE DI REATO: reato di evento. È il fatto di per sé (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, eliminazione di informazioni dati o programmi) che realizza il reato. Pertanto, il tentativo è punito.

L'oggetto giuridico del reato sono le informazioni, i dati o i programmi facenti parte di un sistema informatico.

Dolo generico.

Per l'apertura del procedimento penale è necessaria la querela della parte offesa. E' prevista una forma aggravata nei casi in cui viene usata violenza alla persona o minaccia, oppure l'operatore del sistema, facilitato dalla propria particolare funzione, compie il danneggiamento.

MODALITA': ad esempio il caso di chi (figura legata all'ente) danneggia, deteriora, cancella o rende inservibile un dispositivo di memorizzazione contenente informazioni conseguendo un interesse o vantaggio per l'ente.

Oppure viene diffuso un virus per danneggiare il sito internet, la rete aziendale o il sistema di messaggistica del concorrente.

2.9. Art.635-ter del Codice Penale – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA'

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la norma ha lo scopo di tutelare in modo specifico i sistemi informatici di utilità pubblica. Per questo motivo dall'originaria previsione contenuta nel titolo quinto del Codice Penale (Dei delitti contro l'ordine pubblico) il reato è stato spostato al titolo tredicesimo (Delitti contro il patrimonio).

Pertanto l'oggetto giuridico è il bene pubblico nella sua esistenza o integrità sotto il profilo

economico che comporta il danno.

SOGGETTI ATTIVI: reato proprio (chiunque); tranne per l'aggravante prevista nel terzo comma che si applica se il fatto è commesso con violenza o con minaccia ovvero con abuso di avere la qualità di operatore del sistema.

PRESUPPOSTI: l'esistenza di un sistema informatico contenente informazioni, dati e programmi di utilità pubblica, la cui distruzione (ai fini del D.Lgs. n. 231/2001) determinerebbe un vantaggio o un interesse all'ente.

FATTISPECIE DI REATO: con il primo comma si punisce la sola condotta tesa ad ottenere l'evento di danneggiare le informazioni, i dati e i programmi informatici di utilità pubblica. Quindi per l'esistenza del reato (c.d. di scopo) è necessario: a) l'esistenza di un fatto prodotto intenzionalmente dall'autore al fine di danneggiare, b) la sua concreta idoneità al risultato, c) l'individuazione delle informazioni, o dei dati, o dei programmi informatici, d) che questi siano utilizzati nell'interesse pubblico.

Il secondo comma è una aggravante che punisce la condotta (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione) che ha realizzato intenzionalmente il danno sulle informazioni, o sui dati, oppure sui programmi informatici, utilizzati a fini pubblici.

Il terzo comma dispone un'ulteriore aggravante rispetto alle condotte descritte nei precedenti commi, ovvero quando queste avvengono con violenza o minaccia o, ancora, da parte di persona che opera legittimamente sul sistema informatico.

Dolo specifico. Nel caso di dolo generico od eventuale si applica l'art. 635-ter.

MODALITA': l'operatore di un'azienda che fornisce assistenza per il sistema informatico di un ente Pubblico rende una parte dei dati inutilizzabile, con lo scopo di aumentare la spesa dell'intervento.

2.10. Art 635-quater del Codice Penale – DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il bene giuridico tutelato è il patrimonio

costituito dal sistema informatico o telematico (valutazione economica).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), tranne per l'aggravante prevista nel secondo comma che si applica se il fatto è commesso con violenza o con minaccia ovvero con abuso di avere la qualità di operatore del sistema.

PRESUPPOSTI: vedi sopra ai precedenti articoli.

FATTISPECIE DI REATO: la descrizione del precetto ricalca sostanzialmente la stessa dell'art.635-bis.

La differenza risiede nel fatto che il reato in esame è più grave perché si tratta di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, mentre l'articolo 635-bis riguarda il danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici. Quindi la pena è superiore e si procede d'ufficio in quanto il danno è maggiore.

Reato di evento (distrugge, danneggia, rende).

Il tentativo è possibile.

MODALITA': viene diffuso un computer virus per danneggiare un sistema informatico relativo a transazioni finanziarie.

2.11. Art. 635-quinquies del Codice Penale – DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA'

Testo dell'articolo: Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: vedi sopra all'art. 635-ter

SOGGETTI ATTIVI: vedi sopra all'art. 635 quater.

PRESUPPOSTI: vedi sopra ai precedenti articoli.

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie era prevista come aggravante dell'art. 420 "Attentato a

impianti di pubblica utilità”. Con l’introduzione di una autonoma fattispecie non rientra più tra i reati aggravati dall’evento. Pertanto il giudice, pur restando immutata la sanzione (da uno a quattro anni), non può ridimensionarla applicando la comparazione con le attenuanti.

Per il primo comma il reato si consuma solo con l’aver messo in pericolo il sistema informatico o telematico.

Per il secondo comma il reato è aggravato dall’evento.

Dolo specifico; il danneggiamento deve essere diretto a danneggiare i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, altrimenti si applica l’art. 635-quater.

Il tentativo è possibile.

MODALITA’: in generale come sopra.

2.12. Art. 640-quinquies del Codice Penale – FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Testo dell’articolo: Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

FINALITA’ DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela del patrimonio contro le frodi che utilizzano un certificato qualificato da firma elettronica.

SOGGETTI ATTIVI: l’operatore che presta servizi di firma elettronica (reato proprio).

PRESUPPOSTI: utilizzazione di certificati qualificati con firma elettronica,

FATTISPECIE DI REATO: la c.d. firma elettronica detta anche impronta digitale del testo, si ottiene da una specifica funzione del computer. In pratica l’operatore qualificato adotta per il documento una funzione a senso unico (hash) che non permette dalla sua uscita di recuperare l’ingresso.

Essendo questo messaggio praticamente irripetibile con messaggi diversi, è anche definito come impronta digitale del testo. Pur presentando nella pratica alcuni punti deboli, la firma elettronica si sta sempre di più diffondendo.

Di fondamentale importanza è l’onestà di colui che presta il servizio di certificazione elettronica, per questo la norma in esame sanziona penalmente la violazione degli obblighi giuridici cui è tenuto.

La violazione dolosa degli obblighi è il nesso di causalità con la induzione in errore di chi fa affidamento sulla affidabilità della certificazione.

Il dolo deve essere specifico.
Il tentativo è possibile.

MODALITA': queste attengono alla procedura che l'operatore addetto alla certificazione deve seguire.

3. ART. 24-TER, D.LGS. 231/01 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

PREMESSA: L’inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta.

Infatti, l’art. 10 della legge 146/2006 “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all’ambito nazionale risponde all’esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

Il nuovo articolo 24 ter presenterebbe quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Al primo comma vengono infatti previsti ipotesi di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da quattrocento a mille quote.

I delitti previsti sono:

- 416 sesto comma, che, con le modifiche previste nello stesso disegno di legge, avrebbe riguardo ai delitti di associazione a delinquere finalizzata: alla riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); alla prostituzione minorile (art. 600 bis); alla pornografia minorile (600 ter) ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 DLgs 286/1998;
- 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
- 416 ter (scambio elettorale politico-mafioso);
- 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (quindi tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva);
- delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 74 del D.P.R. 309/90, ovvero l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il secondo comma dell’articolo commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote, per i delitti di cui agli articoli:

416, ad esclusione del sesto comma;

407 comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale (per un refuso il testo del disegno di legge fa in realtà riferimento al primo comma), ovvero i delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

Per tutti i reati ora descritti si applicherà inoltre una delle misure interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, si potrà applicare la misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 231/2001.

L'arricchimento della "famiglia" dei reati presupposto costringe gli enti ad aggiornare il Modello e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tra gli specifici presidi di controllo si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

3.1. Art. 416 del Codice penale (ad eccezione del sesto comma) - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Testo dell'articolo: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'ordine pubblico dal pericolo della esistenza di una stabile associazione che ha lo scopo di commettere reati.
Solo nella condizione di vita ordinata le persone possono essere tutelate nei loro diritti.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: accordo (*pactum sceleris*) di almeno tre o più persone.
Stabilità dell'accordo (destinato a durare nel tempo).
Esistenza di un programma per effettuare una pluralità indeterminata di delitti.
Una organizzazione, ancorché rudimentale, ma adeguata.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo prevede due condotte criminose: quella di costituire, promuovere od organizzare l'associazione e quella di parteciparvi. Trattasi di reato permanente, pertanto l'evento si consuma con la creazione dell'accordo indipendentemente dalla realizzazione del programma criminoso. L'elemento soggettivo prevede il dolo specifico (coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione al fine specifico di contribuire alla realizzazione di un programma criminoso).

Alle due circostanze aggravanti speciali previste nei commi quattro (brigantaggio) e cinque (consistente numero degli associati) è stato aggiunto il sesto comma (schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, immigrazione clandestina) che è richiamato dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01.

Il carattere permanente del vincolo associativo distingue il presente reato dal “concorso di persone nel reato”

MODALITA': in settori della produzione e dei servizi, dove è forte la competizione, è un delitto che è facile a verificarsi più di quello che si creda. Infatti, i delitti nel programma criminoso non debbono necessariamente essere cruenti (rapine, sequestri di persona, ecc.), ma possono appartenere a qualsiasi tipo di delitto, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali.

Per esempio: una attività dell'ente che può ad una valutazione superficiale apparire come una abile operazione commerciale, nella lettura giuridica rientra invece nella fattispecie della truffa semplice commessa sistematicamente. Se è vero che la truffa semplice non è un delitto che rientra tra i “reati presupposto”, tuttavia l'Ente sarà chiamato a risponderne se anche uno dei suoi collaboratori avrà organizzato o realizzato l'abile operazione commerciale con altre due persone (associazione per delinquere) e se da tale attività avrà tratto un vantaggio o un interesse.

Per dare una idea della gravità delle conseguenze, si tenga presente che per le ipotesi delitto di truffa non possono essere autorizzati dal giudice atti di accertamento invasivi come l'intercettazione telefonica, l'uso di microspie, et similia, invece, può autorizzarli nelle ipotesi del delitto di associazione per delinquere.

3.2. Art. 416-bis del Codice Penale - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

*Testo dell'articolo: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione **da sette a dodici anni**.⁽¹⁾*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione **da nove a quattordici anni**⁽¹⁾*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione **da nove**⁽¹⁾ a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e **da dodici**⁽¹⁾ a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, **anche straniere** ⁽¹⁾, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

(1) Parole così modificate dal [Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92](#).

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'ordine pubblico da organizzazioni che mediante l'intimidazione sistematica e il compimento di delitti strumentali, mirano ad ottenere il controllo di zone, gruppi ed attività produttive.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: il reato deve essere commesso minimo da tre persone, in accordo fra di loro. Non è necessario che tutte e tre siano imputabili, né che si conoscano.

FATTISPECIE DI REATO. A differenza della semplice "associazione per delinquere", la presente fattispecie aggiunge ulteriori elementi: i mezzi utilizzati e l'ampiezza degli scopi illeciti perseguiti. Ciò crea quella condizione di omertà da parte delle vittime del reato, che porta interi paesi a modificare i normali indirizzi economici, amministrativi e politici.

Il risultato dell'omertà è impedire il funzionamento dei servizi di prevenzione e repressione dello Stato (per questo la Mafia è definita l'antiStato).

Tenendo presente questo quadro e gli elementi oggettivi dell'art. 416, si possono meglio cogliere gli altri elementi oggettivi richiesti dalla norma in esame.

Forza intimidatrice: non è necessario che si compiano atti di violenza, è sufficiente la sensazione di prepotenza data dallo stile di vita condotto dagli associati che incute nelle vittime la probabile sopraffazione e violenza nel caso in cui non ci si assoggettasse alla loro volontà.

Sudditanza psicologica (assoggettamento) e omertà (contrarietà della vittima a collaborare con i servizi dello Stato).

Gli scopi dell'associazione (chiaramente indicati al terzo comma).

Elemento soggettivo: dolo specifico.

I commi quattro, cinque e sei del presente articolo prevedono delle aggravanti.

Mentre il comma ottavo amplia la previsione dell'applicazione dell'articolo anche ad altre simili organizzazioni criminali, anche straniere (es. la Triade cinese, il Cartello di Medellin, ecc.).

In caso di condanna è sempre ordinata una "misura di sicurezza" (in genere la libertà vigilata", disposta la "confisca" dei beni e la pena accessoria della "incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

MODALITA': l'ampiezza degli scopi illeciti perseguiti dalle organizzazioni criminali di questo tipo creano il pericolo per l'Ente di venirne coinvolto o peggio ancora, di esserne fagocitato.

Una accorta compliance, una conoscenza dell'origine dei finanziamenti e nei casi ove è possibile il certificato antimafia (oltre ad un serio modello di organizzazione, ovviamente), aiutano l'Ente a schivare di pericolo di rimanerne coinvolto.

3.3. Legge n.203 /91 di conversione del D.Lg. 152/91

L'art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152 (convertito con modifiche nella legge 12/7/1991, n. 203) stabilisce che ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (cioè tutti i delitti commessi per la finalità di tipo mafioso) siano applicate circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale che non possono essere sottoposte a giudizio di comparazione con le attenuanti.

Al fine di favorire la collaborazione con le Autorità giudiziaria e di polizia, lo stesso decreto ha previsto l'applicazione di circostanze attenuanti speciali (e di benefici penitenziari) particolarmente significative e modellate sul tipo di quelle già stabilite nel 1980 in tema di reati terroristici per i cosiddetti "pentiti".

La disposizione di legge riportata ha cercato di porre rimedio al problema giuridico di sanzionare adeguatamente chi, pur non facendo parte di una associazione criminosa, ha concorso con gli associati di questa alla commissione di delitti.

La difficoltà di sanzionare adeguatamente la "compartecipazione criminosa" nasce dal fatto che il concorso assume spesso forme estremamente sofisticate e flessibili che finiscono per sfuggire agevolmente alle previsioni normative e per conseguire una impunità tanto immeritata quanto incomprensibile per l'opinione pubblica.

Il concorso di persone nel reato prevede infatti che gli accordi tra i concorrenti siano occasionali e diretti alla commissione di uno o più reati determinati.

I reati associativi presuppongono invece l'esistenza di un accordo stabile diretto alla attuazione di un programma delittuoso precedente e comunque autonomo rispetto agli accordi particolari relativi ai singoli delitti.

Per esempio: nel caso che più persone commettono una estorsione, esse rispondono, in concorso tra loro, del reato di estorsione. Se tali persone fanno parte di una organizzazione stabilmente dedicata alla commissione di estorsioni esse rispondono sia di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) sia, in concorso tra loro, della singola estorsione. Se partecipa alla stessa estorsione altra persona che non fa parte della organizzazione, questa risponderà soltanto della estorsione perché il vincolo associativo è precedente ed autonomo e non è occasionale, ma proiettato anche nel futuro e cioè alla commissione di reati della stessa specie.

Ora, in tale logica interpretativa (che è corretta), per cogliere il delicato problema giuridico con riferimento alla responsabilità per il singolo reato, si pensi a coloro che pur non avendo partecipato alla commissione della estorsione, fanno però parte della associazione ed addirittura ne ispirano il programma e l'attività.

Normalmente, questa è la posizione dei vertici dell'organizzazione criminale che risponderanno del reato associativo ma non dei reati specifici commessi dagli affiliati (omicidi, sequestri, attentati, ecc.).

Si tenga presente che nella maggior parte dei casi, le organizzazioni criminose non hanno una struttura piramidale e verticistica, ma una struttura ad "arcipelago" che rende estremamente difficoltoso pervenire al raggiungimento delle prove necessarie alla affermazione della responsabilità dei "capi" delle organizzazioni.

Con la Legge n. 203/91, riportata all'inizio, si è voluto fornire una soluzione in grado di reggere il vaglio processuale necessariamente rigoroso ed attento (anche sotto l'aspetto della

legittimità costituzionale) del dato normativo sulle organizzazioni criminali e della sua effettiva portata ed ampiezza.

Da qui, ma sotto un aspetto diverso, ma collegato, la necessità, fondamentale, di una lettura dall'interno di fatti criminosi e la conseguente indispensabilità dell'apporto di soggetti disposti a collaborare con le Autorità investigative pur se in cambio di una "normativa di favore".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'ordine pubblico contrastando le collaborazioni criminali.

Disposizione di legge che prevede un significativo aggravamento di pena.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune)

PRESUPPOSTI: delitto che ha finalità di tipo mafioso

FATTISPECIE DI REATO: gli elementi oggettivi e soggettivi fondamentali per l'esistenza del reato cui si aggiungono gli elementi tipici della condizione (metodo intimidatorio del vincolo associativo generatore di omertà) o del fine mafioso (gli scopi elencati al terzo comma dell'art. 416-bis c.p.).

Aggravanti speciali ad effetto speciale si riferiscono alle circostanze del reato che possono farlo ritenere più grave e meno grave, con conseguenti aumenti o diminuzioni della pena da applicare.

Al delitto che ha finalità di tipo mafioso si applicano le *aggravanti speciali* previste nel relativo delitto associativo (art. 416-bis c.p.), ad *effetto speciale* perché dette circostanze importano un aumento della pena superiore ad un terzo della pena base

Il divieto di comparazione limita il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena. Con la stessa disposizione di legge è prevista per il delitto commesso con finalità di tipo mafioso l'applicazione di circostanze attenuanti speciali cosiddette premiali al fine di incoraggiare la collaborazione con le Autorità inquirenti.

MODALITA':

3.4. Art. 416-ter del Codice Penale - SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO.

Testo dell'articolo: Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: mira a salvaguardare in via principale

l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio mafia/politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale (protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 dal d.p.r. n. 361/1957).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), solitamente il candidato alle elezioni.

PRESUPPOSTI: che uno dei soggetti attivi sia candidato politico

FATTISPECIE DI REATO: elemento oggettivo. La condotta tipica consiste nel dare denaro all'associazione di tipo mafioso ed ottenere da questa la promessa di voti (= scambio elettorale). Se il denaro non è dato all'associazione mafiosa perché svolga sugli elettori l'attività intimidatoria, ma è dato direttamente all'elettore si ha il diverso reato dell'art. 96 d.p.r. n. 361/1957.

E' essenziale anche la condotta del mafioso che deve essere prevaricatoria sul libero esercizio del voto; ossia: l'indicazione di voto deve essere avvertita dall'esterno come indicazione del "clan". L'evento si ha nel momento in cui si scambiano le reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione.

Il dolo è specifico.

Nel caso di promesse o elargizione di altre utilità, il candidato risponde di concorso nel reato di "associazione di tipo mafioso" (terzo comma, del precedente articolo).

Il concorso eventuale nel reato si realizza ogni volta che un soggetto esterno alla associazione offre a questa (appalti, concessioni, finanziamenti, ecc.) un contributo occasionale e non istituzionalizzato idoneo a farle raggiungere gli scopi del citato terzo comma.

La sussistenza di una associazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche in qualsiasi località del territorio dello Stato, ove in precedenza fosse sconosciuto il fenomeno della mafia.

La disposizione punisce, con la stessa pena stabilita per chi partecipa all'associazione di tipo mafioso, il candidato alle elezioni che direttamente o per interposta persona ed in cambio di una erogazione di denaro, ottiene da una associazione di tipo mafioso la promessa di voti.

MODALITA': è noto che molto spesso le cosche mafiose usano i loro metodi di intimidazione sia per orientare il voto degli elettori più "deboli" verso liste e candidati "compiacenti", sia per impedire l'esercizio di voto agli elettori non "influenzabili".

La condotta delle cosche mafiose falsifica i risultati elettorali e crea un pericoloso intreccio di interessi tra mafia e politica.

E' evidente infatti che (le liste) e i candidati "favoriti" finiscono se eletti, per adottare, nell'esercizio del loro mandato, decisioni che agevolano il perseguimento dei programmi delle organizzazioni criminali creando così le perverse premesse di una "rielezione" e di un accresciuto prestigio politico.

Il raccordo tra Ente che finanzia la campagna elettorale di un candidato che a sua volta eroga il danaro all'associazione mafiosa per ottenere voti è un intreccio di interessi e vantaggi ampiamente riscontrato nella esperienza giudiziaria.

3.5. Art. 630 del Codice Penale - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Testo dell'articolo: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della libertà personale e della inviolabilità del patrimonio (reato plurioffensivo).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: il sequestro di persona deve essere caratterizzato dallo specifico fine estorsivo.

FATTISPECIE DI REATO: pur essendo stato inserito tra i delitti contro il patrimonio, purtroppo nella sua pratica e diffusa attuazione, il connotato patrimoniale del reato si è sempre più digradato a favore del prevalente aspetto della violazione della libertà personale.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nella privazione della libertà di movimento per un periodo di tempo apprezzabile. La libertà deve essere completa nel senso che non si deve fare ricorso a mezzi straordinari (es. calarsi con una corda) e non prontamente attuabili.

La condotta non può essere giustificata dal consenso del soggetto passivo. Il diritto alla libertà di movimento è un diritto inviolabile.

Evento: reato permanente. La sua consumazione inizia dal momento in cui è tolta la libertà e termina nel momento in cui ne viene ripreso il completo esercizio.

Elemento soggettivo: dolo specifico rappresentato dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, rappresentato dal prezzo della liberazione del sequestrato.

Il tentativo è ammissibile.

I restanti commi del presente articolo prevedono inasprimenti ed attenuazioni del trattamento sanzionatorio.

Con il D.L. n. 8/1991 sono state introdotte delle misure come il “blocco dei beni” diretta ad impedire il pagamento del riscatto e ad imporre l’obbligo a condotte collaborative con gli inquirenti (per diversi anni il fenomeno divenne un problema di ordine pubblico).

Tale misura riguarda i beni del sequestrato, del coniuge, i parenti, affini e conviventi (sequestro preventivo obbligatorio) o altre persone (sequestro preventivo facoltativo).

Tra le altre misure si segnala che i contratti posti in essere per far conseguire ai sequestratori il pagamento del riscatto sono nulli, così come i contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di sequestro di persona.

In sostanza con dette misure si chiudono tutte le possibilità di far ottenere lo scopo del sequestro.

Le condotte in violazione di tali misure sono sanzionate anche penalmente.

(Le misure sono sembrate crudeli, soprattutto nei confronti dei famigliari dei sequestrati, ma il ridimensionamento del fenomeno ha dimostrato che erano necessarie)

MODALITA’: il fenomeno comporta flussi finanziari ingenti che possono portare gli Enti ad esserne coinvolti per non aver avuto un accorto controllo sulla loro provenienza.

Il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, anche se accompagnato da contraddizioni incorse nel tentativo di giustificare la provenienza, non è sufficiente, in assenza di altri elementi indiziati o sintomatici a configurare la sussistenza del reato di sequestro di persona; integra però la fattispecie del riciclaggio (vedi l’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01).

Più in generale, nella organizzazione dell’Ente si annidano collegamenti diretti o indiretti con l’esecuzione del delitto.

Qualsiasi attività di “intermediazione” o diretta comunque a far conseguire ai sequestratori il prezzo della liberazione è punita come se fosse un “favoreggiamento reale” (purché non sia a favore di prossimi congiunti).

Beninteso, in tutti i casi l’Ente deve trarne un vantaggio o un interesse.

3.6. Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Testo dell’articolo: 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutelare sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato, ossia l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale provoca un allarme sociale, a prescindere dalla realizzazione dei singoli delitti.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: unione con il carattere della stabilità e della permanenza, munita di un minimo di organizzazione che si presenti adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare.

L'associazione deve essere finalizzata ai delitti previsti dall'art. 73 del medesimo T.U. (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

FATTISPECIE DI REATO: è un reato di pericolo, con elemento oggettivo costituito dalla mera condotta, a forma libera e permanente (sicché la consumazione si protrae finché l'associazione criminale resta in vita).

Il tentativo è sicuramente configurabile.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere delitti (non è necessario che i singoli associati si conoscano tra di loro).

Per la giurisprudenza quando la condotta si esaurisce nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione "*... deve essere particolarmente puntuale e rigorosa*".

Il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.

Il terzo, quarto e quinto comma prevedono delle circostanze aggravanti speciali.

Il comma settimo, invece, prevede che le pene previste dai commi uno e sei sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (circostanza attenuante).

Per la configurabilità del reato non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata

organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture sia pure rudimentali, elementari e semplici che sono idonee al perseguimento del fine comune. Pertanto, si deve trattare di una struttura criminale in grado di fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il *pactum sceleris* (sodalizio) si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente. Inoltre, deve anche sussistere un'effettiva e reale ripartizione di compiti e ruoli operativi tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità.

MODALITA': Le attività dell'Ente potrebbero essere usate a copertura del traffico illecito. Pertanto, i settori che trattano sostanze medicinali, movimentazione di persone merci e danaro, rappresentano il rischio maggiore per l'impresa.

Il secondo comma dell'art. 24-ter del D. Lgs. N. 231/01 (delitti di criminalità organizzata) richiama l'articolo 407 del codice di procedura penale per riferirsi ad una serie di reati in materia di armi in questo elencati.

Regolamentare la repressione della criminalità organizzata non poteva escludere una delle manifestazioni più pericolose di questa, quale è la disponibilità di armi.

Tuttavia, la tecnica di redazione usata dal Legislatore, con più rinvii indiretti alle norme incriminatrici (criticata dai giuristi), non rende agevole la lettura della normativa; in questo caso detti reati fanno riferimento a varie fonti di legge (in particolare alla L. n. 110/75 e al T.U. L. P.S. e relativo Reg.to) e ad una disciplina amministrativa complessa.

Fatta questa doverosa premessa, comunque, quello che interessa ai fini della presente trattazione sulla responsabilità degli Enti, è limitarsi a riassumere per sommi capi le condotte incriminate tenendo anche presente che alcuni dei delitti esaminati (artt. 416 e 416-bis del c.p., art. 74 DPR n. 309/90 e art. 12 del T.U. sull'immigrazione) prevedono l'aggravamento di pena per i colpevoli se vi è detenzione di armi.

3.7. Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p- TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI.

Testo dell'articolo: 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393(omissis)...

2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

.....(omissis).....

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ();*

6) delitti di cui agli articoli(omissis).....

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca*

ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: le armi e gli esplosivi hanno come naturale destinazione l'offesa alla persona, per questo sono sottoposti ad una rigorosa disciplina amministrativa. La violazione di tale disciplina è sanzionata penalmente. La tutela della normativa è rivolta all'ordine pubblico come interesse alla prevenzione di reati contro la vita e l'incolumità personale.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reati propri)

PRESUPPOSTI: mancanza della prevista autorizzazione amministrativa

FATTISPECIE DI REATO: elemento oggettivo: le condotte sono riferite alla fabbricazione (si intende sia l'attività di trasformazione di materie prime finalizzate alla creazione, sia l'assemblaggio di parti pre-confezionate), introduzione (si intende l'importazione o il transito sul territorio italiano), vendita, cessione, detenzione e porto (portare indosso) senza la prescritta autorizzazione amministrativa.

Reato permanente. Il delitto si consuma con lo stesso autonomo potere di fatto sull'arma o sull'esplosivo (non importa ove gli oggetti si trovino)

Il tentativo è previsto.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Luogo pubblico = qualsiasi spazio nel quale si accede liberamente (strade, piazze, parchi, ecc.).

Luogo aperto al pubblico = spazio nel quale si accede liberamente ma con condizioni (cinema, chiese, ristoranti, treni, stadi, ecc.).

Armi comuni da sparo = tutte le armi da fuoco iscritte in apposito "Catalogo Nazionale" che ne legittima la commercializzazione tra privati.

Armi da guerra o tipo guerra = tutte le armi che sono dotazione delle Forze armate e dei Corpi Armati dello Stato e nazioni estere, compresi tutti i manufatti esplosivi, ordigni incendiari e quelli micidiali (gas-chimici-combinati, ecc.).

Arma clandestina = arma da fuoco priva di matricola o con matricola abrasa o arma comune da sparo non iscritta nel Catalogo Nazionale. Il possesso non può in alcun caso essere legittimo.

MODALITA': rischio per l'Ente che legalmente nella sua attività abbia relazione con armi o materie esplodenti. Si pensi ai lavori nelle cave o alla costruzione di gallerie, oppure alle sue guardie giurate che non osservano la disciplina sulle armi.

4. ART. 25 D.LGS. 231/2001 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITA' E CORRUZIONE

4.1. Art. 317 del Codice Penale – CONCUSSIONE

Testo dell'articolo: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la concussione è un reato dalla tipica natura plurioffensiva, in quanto gli interessi lesi dal comportamento del soggetto attivo sono di due diversi tipi:

- interesse della pubblica amministrazione al proprio prestigio e alla probità dei suoi funzionari
- interesse all'integrità del patrimonio e alla libertà del consenso del cittadino che dà o promette denaro o altra utilità.

Oggetto giuridico: tutela del buon andamento o dell'imparzialità della P.A. da condotte di sopraffazione tenute da parte dei pubblici dipendenti rispetto ai singoli cittadini.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare rispetto a quelle di responsabilità dei singoli soggetti per lo stesso reato. Infatti il comportamento concussivo, per rilevare ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

SOGGETTI ATTIVI: reato proprio, il *pubblico ufficiale* e l'incaricato di un *pubblico servizio*.

A questo proposito, va sottolineato che, a seguito della riforma del 1990, la trasformazione di un ente pubblico in S.p.A. e la successiva alienazione a privati di azioni della Società non comportano, automaticamente, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti. L'ente rimane – in ogni caso – disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con strumenti di diritto privato propri delle S.p.A. Conseguentemente, è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo funzionale", comportante una difficile valutazione, *caso per caso*, delle singole funzioni ed attività aziendali svolte, al fine di:

determinare la qualificazione del soggetto (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato)

di conseguenza, stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo.

Ne consegue che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse a fini penalistici, ed in particolare ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 (ad es., una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento).

PRESUPPOSTI: l'ipotesi di reato in oggetto può realizzarsi, nell'ambito dell'attività svolta da una impresa privata, in relazione ad operazioni per le quali sussistano, in capo al relativo responsabile, la qualifica soggettiva e le funzioni descritte sopra (pubblico ufficiale o in caricato di

pubblico servizio).

FATTISPECIE DI REATO: è l'estorsione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso, ad es., di appalti per forniture di beni o di servizi, il dipendente aziendale di una Società *concessionaria di pubblico servizio* cui è affidato l'incarico di gestire gare per l'acquisizione di beni e servizi, può trovarsi nella seguente situazione a rischio: il dipendente stesso può nutrire interesse ad ottenere una "non dovuta prestazione economica" (danaro o altra utilità) da parte delle imprese interessate a partecipare alla gara.

Altro caso: dipendente di una Società di diritto privato, delegata dalla P.A. all'erogazione di sovvenzioni a favore di privati. Il meccanismo è lo stesso rispetto a quello descritto nel caso degli appalti.

Elemento oggettivo: la condotta è costituita da più elementi:

- abuso della qualità del soggetto attivo
- pretesa illecita del pubblico dipendente
- indebita promessa (impegno) o dazione (consegna) di denaro o altra utilità
- costrizione (minacciare apertamente un male ingiusto), induzione (minaccia maliziosa, spesso implicita come la persuasione, suggestione, frode, ostruzionismo, ritardo, ecc.).

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico.

Tentativo: configurabile.

MODALITA': il dipendente di una Società concessionaria di pubblico servizio evidenzia ad uno/a o più privati o aziende, interessati a fruire di un'erogazione o ad essere invitati a gare di appalto, la circostanza che condizione imprescindibile è versare una somma di danaro o altra utilità direttamente al dipendente stesso.

4.2. Art. 318 del Codice Penale – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Testo dell'articolo: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

4.3. Art. 319 del Codice Penale – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Testo dell'articolo: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

4.4. Art. 319bis del Codice Penale – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Testo dell'articolo: La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

4.5. Art. 319ter del Codice Penale – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Testo dell'articolo: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione) da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la norma in esame introduce una tipologia autonoma nell'ambito del reato di corruzione, al fine di prevedere pene più severe a sanzione di ipotesi particolarmente riprovevoli di corruzione. Le sanzioni più severe si spiegano con la rilevanza costituzionale della funzione giudiziaria e con la necessità assoluta di impedire che essa sia "contaminata" da condotte non disinteressate.

SOGGETTI ATTIVI: anche per questo delitto si applicano al "corruttore" le stesse pene applicabili al "corrotto". Nel caso di specie, il dipendente dell'ente può assumere soltanto la veste di corruttore (ponendo in essere pertanto un caso di *corruzione attiva*), in quanto si evince dalla norma – tenuto conto della finalità della stessa – che i possibili corrotti sono esclusivamente soggetti che esercitano una funzione giudiziaria.

PRESUPPOSTI: esistenza di un procedimento giudiziario penale o civile in corso, nel quale sono coinvolti la Società ovvero alcuni suoi dipendenti (ad es., gli amministratori imputati per casi di *mala gestio*), ed il cui esito negativo potrebbe arrecare alla Società stessa grave danno patrimoniale.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di fattispecie di corruzione di autorità giudiziaria poste in essere dai dipendenti e funzionari della Società, al fine di favorire ovvero danneggiare una parte in un processo civile o penale.

MODALITA': la Società, nella persona dei propri dipendenti che materialmente entrano in contatto con l'autorità giudiziaria, decide di corrompere il giudice al fine di determinare un risultato favorevole del procedimento.

4.6. Art. 320 del Codice Penale – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Testo dell'articolo: Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

4.7. Art. 321 del Codice Penale – PENE PER IL CORRUTTORE

Testo dell'articolo: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

4.8. Art. 322 del Codice Penale – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Testo dell'articolo: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: come nel caso delle disposizioni di cui agli artt. 318 e ss., il bene giuridico tutelato dall'art. 322 c.p. è costituito dai principi di *buon andamento ed imparzialità* dell'amministrazione indicati nell'art. 97, comma I, della Costituzione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, all'interno di un'azienda, è in contatto diretto con esterni appartenenti alla P.A.

PRESUPPOSTI: presupposto del reato di cui all'art. 322 c.p. è la *mancata accettazione* da parte del pubblico funzionario dell'offerta o della promessa fatta dal privato. La fattispecie criminosa configura in sostanza un tentativo di corruzione attiva elevata dal legislatore a figura autonoma di reato per evitare che restassero impuniti fatti tendenti ad insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che deve sempre accompagnare l'esercizio di pubbliche funzioni.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato sia recepita dalla controparte. Esso è configurabile anche quando l'attuazione della promessa non sia immediata né configurabile come possibile dal soggetto passivo cui è rivolta. L'ipotesi criminosa in questione – e non quella di cui agli artt. 318, 319 o 320 c.p. – ricorre quando il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di denaro o altra utilità ovvero della sua promessa, con l'intenzione di denunciare il fatto ed assicurare l'istigatore alla giustizia.

Un esempio di istigazione alla corruzione può essere individuato nel caso in cui l'azienda intenda procedere alla realizzazione di opere che necessitano autorizzazioni/concessioni pubbliche. Queste ultime sono condizionate a loro volta al rispetto di prescrizioni tecniche previste da normative dello Stato (ad es., normative in materia di ambiente, di igiene e sicurezza, di urbanistica). In tale caso, si prospettano al dipendente incaricato le seguenti circostanze:

- il dipendente ha interesse a realizzare opere in tempi brevissimi
- il dipendente è consapevole – o dovrebbe esserlo – del contrasto con le norme applicabili
- il dipendente ha interesse ad impedire che l'impresa concorrente realizzi a sua volta una propria opera

MODALITA': il dipendente, oltre a interloquire direttamente con la P.A., può farlo con determinati terzi ai fini di realizzare i propri obiettivi contrari alla legge.

4.9. Art. 322bis del Codice Penale – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Testo dell'articolo: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: il bene giuridico tutelato dalle disposizioni sulla corruzione è costituito dai principi di *buon andamento ed imparzialità* della P.A. indicati nell'art. 97, comma I, della Costituzione. I comportamenti che si vuole reprimere con le norme in esame consistono in quelle condotte dei funzionari della P.A. disoneste e venali, che – anche tramite l’emanazione di atti formalmente regolari – possono venir meno ai propri compiti istituzionali, inserendo tali atti in un contesto avente finalità diverse da quella di pubblica utilità.

SOGGETTI ATTIVI: reato proprio, a concorso necessario. A differenza che nella concussione (nella quale il pubblico ufficiale trae giovamento dalla posizione di svantaggio psicologico del soggetto passivo), nell’ipotesi della corruzione il privato e il pubblico ufficiale si pongono su di un piano di parità (il reato non può prescindere da un “libero accordo”). Per tale motivo, l’art. 321 c.p. prevede che al corruttore si applichino le stesse pene stabilite per il corrotto.

Possono configurarsi due tipologie di corruzione, in relazione ad entrambe le quali può sussistere una responsabilità dell’ente *ex* D.Lgs. 231/2001: il dipendente, infatti, può, a seconda dei casi, assumere la veste del corruttore, ovvero, nel caso di sussistenza dei requisiti soggettivi (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), quella del corrotto. Più precisamente, vi sono:

- corruzioni c.d. *attive* (il dipendente corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all’ente qualcosa)
- corruzioni c.d. *passive*, di minor frequenza nella pratica (l’esponente dell’ente, nella sua veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio)

Quanto alla necessità di delineare – alla luce delle recenti riforme legislative – una nuova nozione di pubblico ufficiale e d’incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo e funzionale”, si richiamano le considerazioni già svolte in tema di concussione. Si sottolinea, peraltro, che ai sensi dell’art. 322*bis* c.p. la veste del corrotto può essere assunta anche da organismi internazionali dell’Unione Europea.

Le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio si differenziano per il fatto che pur svolgendo entrambi una pubblica funzione, mancano al secondo le potestà tipiche del primo (legislative, giudiziarie o amministrative).

PRESUPPOSTI: la fattispecie in esame presuppone un atto amministrativo da emanarsi nell’esclusivo interesse della P.A., alla tempestiva emanazione del quale (nel caso della corruzione per atto d’ufficio) ovvero alla omissione/ritardo del quale (nel caso della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) anche la Società in quanto soggetto privato aggiunge la sua aspettativa.

FATTISPECIE DI REATO: tra le due forme di corruzione, la seconda (corruzione passiva) rileva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 con una frequenza sicuramente minore di quella attiva. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente: ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Esempi di finalità per le quali si mettono in pratica comportamenti corruttivi:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.
 - ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A.
 - ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A.
- ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico nei casi in cui si omette o si ritarda un atto dovuto o si compie un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Perché si concreti la corruzione, la retribuzione deve essere proporzionata rispetto al favore ottenuto o da ottenere. Non può parlarsi perciò di retribuzione punibile, nel caso di donativi di cortesia o di stima.

Tentativo: non è configurabile poiché il reato si consuma anche con la semplice promessa-accettazione della promessa.

Se la promessa non è accettata opera l'autonoma ipotesi dell'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione). Questa consiste, in sostanza, in un tentativo di corruzione e può essere commesso sia dal privato che dal pubblico dipendente.

MODALITA': qualunque sia la veste (di corrotto o corruttore) assunta del dipendente della Società, la condotta del reato in esame, a seconda dei casi, può realizzarsi nei modi seguenti:

- corruzione *antecedente*: la promessa/dazione del vantaggio indebito avviene prima del compimento dell'atto
- corruzione *sussequente*: la promessa/dazione del vantaggio indebito avviene dopo il compimento dell'atto
- corruzione *propria*: oggetto del mercimonio è un atto contrario ai doveri dell'ufficio
- corruzione *impropria*: oggetto del mercimonio è un atto proprio dell'ufficio.

4.10. ART. 25, comma 3, del D.Lgs. 231/01 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

(*) *Articolo inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).*

4.11. Art. 319-quater del codice penale - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: con la legge 190/2012 (cd. anticorruzione) è stata scorporata dalla precedente fattispecie astratta dell'art. 317 c.p., la alternativa condotta di induzione. Pertanto, detto articolo novellato prevede solo la condotta di costrizione da parte del materia di concussione per induzione riducendo i limiti edittali massimi, nel contempo con il secondo comma punisce anche il privato che con la sua condotta perfeziona l'evento.

SOGGETTI ATTIVI: può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quindi è un reato proprio.

PRESUPPOSTI: qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indirettamente fa sentire una forma di pressione psicologica (es. allusioni, suggestioni, silenzi, metafore) che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In altri termini la pressione è più blanda rispetto alla condotta prevista dalla corruzione ed è tale da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa.

Nel secondo comma del reato in esame è prevista anche la condotta del privato che coopera, il quale diviene così da vittima a concorrente necessario del reato.

Qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe. È però ammesso il tentativo si configura quando il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere

o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa. L'elemento psicologico è costituito dal dolo **generico**.

La differenza con la concussione come detto è nella *costrizione*, cioè, intesa nel senso di coercizione psichica relativa; essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire il male minacciato. La differenza con la truffa aggravata la qualità o funzione del pubblico ufficiale, ha funzione accessoria nel concorrere alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta.

MODALITA': per l'ente si ha un'alta esposizione al rischio quando ha rapporti con realtà sociali nelle quali si ha una dimensione **ambientale** del sistema di **corruzione**

In tali realtà il fenomeno fa parte di una consolidata prassi, utilizzata da tutti, a tal punto diffusa da neutralizzarne i risvolti criminosi, facendola apparire, se non proprio lecita, almeno "normale". Da parte del funzionario infedele non vi è la "costrizione":

L'induzione viene espressa attraverso il silenzio.

L'Italia che, pur annoverata tra i primissimi paesi ad economia avanzata, ottiene tra questi la peggiore performance in termini di percezione diffusa dell'illegalità legata alla corruzione.

1. Introduzione

Il fenomeno corruttivo è sempre stato concepito, anche dal nostro ordinamento giuridico, come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito dei pubblici poteri. In tal senso, anche il codice penale disciplina i reati di corruzione nel titolo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'aspetto privatistico della corruzione, o meglio, le forme corruttive che vengono perpetrate tra soggetti privati, sono state per la prima volta prese in considerazione dal legislatore nazionale in sede di riforma del diritto societario con la riformulazione degli articoli 2634 e 2635 codice civile^[1] sulla spinta delle sollecitazioni internazionali^[2]. L'intervento del 2002 è stato da più parti giudicato troppo limitato rispetto il più ampio obiettivo fissato dagli impegni internazionali che ipotizzavano una fattispecie nella quale il reato di corruzione fosse posto in essere da parte di chiunque svolgesse funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato.

Inserendosi nello scenario sopra brevemente descritto, il DDL, proponendo una rivisitazione globale degli strumenti di contrasto alla corruzione, sembra prefiggersi l'obiettivo di colmare le lacune che presenta il nostro ordinamento, ad esempio mediante l'introduzione dell'**indebita induzione** e della **corruzione tra privati**.

2. Il DDL e il Dlgs. 231/01

Il DDL apporta delle integrazioni al catalogo dei reati cd. presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e precisamente:

- all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale;
- all'art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis) il cui testo è stato successivamente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38. I reati a cui fa rinvio il D. Lgs. 231/2001 sono pertanto i seguenti:
 - Art. 319-quater c.p., *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”*.

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione *“il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità”*. Il fatto costitutivo del reato in questo caso sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edizionali massimi^[3] e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

- Art. 2635 c.c., *“Corruzione tra privati”*: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. **Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.** 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*.

Il DDL modifica la rubrica dell'art. 2635 codice civile, introducendo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste:

- i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;
- ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Ulteriore elemento di novità è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli *“obblighi inerenti al proprio ufficio”*. Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

È inoltre disposto un inasprimento della pena, che prevede ora la reclusione da uno a tre anni, assegnando alla fattispecie di “corruzione tra privati” un carattere di maggior disvalore rispetto al reato affine di “infedeltà patrimoniale” (art. 2634 c.c.).

Va infine menzionato che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Da ultimo si evidenzia la circostanza per cui il reato è procedibile d'ufficio, a differenza dell'attuale versione, qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Approfondimento “corruzione tra privati” e “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012 - Nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01: "Corruzione tra privati" e "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

La [Legge n. 190 del 6.11.2012](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

La L. 190/12 è intitolata: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; interviene su un duplice fronte:

- 1) detta disposizioni **per la prevenzione**, individuando e regolamentando una “Autorità nazionale anticorruzione”, imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle

attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74);

2) interviene **sul fronte della repressione**, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

Per quanto qui interessa, ci soffermiamo su tale ultimo versante della normativa, per formulare delle considerazioni in merito ai passaggi di rilievo.

L'Ufficio studi della Suprema Corte di Cassazione nell'immediatezza si è già pronunciato con una relazione di asprissima critica al testo della nuova legge, e non a torto se si considera quanto segue.

Modifiche al codice penale

L'art. 1 co. 75 L. 190/2012 interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite);
- con un generale aggravamento delle sanzioni penali.

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito “il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) **il solo *pubblico ufficiale*** (non più l'*incaricato di pubblico servizio*), **solo quando *costringe*** (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- **tanto il *pubblico ufficiale* quanto l'*incaricato di pubblico servizio*** qualora ***inducano*** taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: **ora l'*incaricato di pubblico servizio* che *costringa* taluno alla dazione non è più perseguibile**, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.

Esaminiamo le **modifiche ai reati di Corruzione** per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):

- si evidenzia come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa,
- sia dalla precedente impostazione che così disponeva: “per compiere *un atto* del suo ufficio”,
- sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinché il pubblico ufficiale “compia o si astenga dal compiere *un atto* nell'esercizio delle sue funzioni”.

Sono puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente “*per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*” e
- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) “*per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”.

E’ evidente che tale modifica non è solo terminologica, ma è sostanziale perchè slega la condotta delittuosa dal compimento di *un atto*.

E’ invece utilizzata una formula più ampia, ma sicuramente dai contorni alquanto sfumati, che determinerà non pochi problemi interpretativi nell’applicazione della fattispecie normativa ai casi concreti.

Corruzione tra privati

L’art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l’art. 2635 c.c. e introduce il reato di “corruzione tra privati”.

In realtà è una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della **corruzione attiva e passiva nel settore privato**, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento**.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri,

oggi nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

L’unico segnale positivo in tale ultima direzione, a nostro avviso di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di **procedibilità d’ufficio** qualora dal reato derivi una **distorsione della concorrenza**.

Osservazioni ed interrogativi s’impongono per la corruzione tra privati sul lato attivo del corruttore: la norma novellata prevede “*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo o secondo comma è punito...*”

A quale fine deve essere data o promessa l'utilità perché si configuri il reato?

Serve che sia compiuto od omesso un atto da parte del corrotto, in violazione dei propri obblighi, perché il corruttore sia punito?

Deve derivare in concreto un nocumento alla società del corrotto?

Nulla dice in merito l'infelice formulazione della norma, che dovrà perciò trovare un correttivo normativo o quantomeno giurisprudenziale.

Estensione dei reati presupposto causa di Responsabilità Amministrativa [D.Lgs. 231/01](#)

E' importante interpretare correttamente il significato strategico per le imprese che emerge dal testo normativo della L. 190/2012, art. 1 co. 77, in tema di estensione dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

L'art. 1 co. 77 L. 190/2012 introduce tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01:

- **all'art. 25 D.Lgs. 231/01** il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)

- e **alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter** il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

L'introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 319 quater c.p., in realtà, nulla innova, in quanto la condotta ora prevista come reato presupposto era già contemplata dal vecchio art. 317 c.p. che già costituiva reato presupposto.

Vero nuovo reato presupposto è invece la "Corruzione tra privati" **dal lato attivo del corruttore**, prevista dall'art. 2635 co. 3 c.c., con le problematiche già sopra esaminate circa i confini esatti di tale condotta delittuosa.

Appare chiara la ragione per cui **non è invece stato previsto l'inserimento tra i reati presupposto della corruzione passiva tra privati**. La formulazione della norma da parte del legislatore italiano, in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, richiede che il fatto determini un nocumento alla società del corrotto perché si perfezioni il reato.

Dunque, **dalla condotta reato è escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente-corrotto** ([art. 5 co. 2 D.Lgs. 231/01](#)).

Ancora una volta il legislatore è intervenuto con un'ennesima estensione dei reati presupposto, ormai innumerevoli, della Responsabilità Amministrativa di società ed enti.

4.12. ART. 346-bis "Traffico di influenze illecite"

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

4.13. ART. 25-ter, comma 1, s-bis) del D. Lgs. 231/01 REATI SOCIETARI

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.(*)

(*) Comma inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012) e successivamente modificato ex art. 6 D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (in GU n. 75 del 30/03/2017).

4.14. Art. 2635 c.c. – CORRUZIONE TRA PRIVATI (*)

Testo dell'articolo:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

(*) *Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012), e successivamente modificato ex art. 6 D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (in GU n. 75 del 30/03/2017). Successivamente novellato dall'art. 1 Legge 9/1/2019 n. 3.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA:

Il fenomeno della corruzione tradizionalmente è stato fatto rientrare nell'ambito delle patologie dei pubblici poteri. Il codice penale disciplina le fattispecie nel titolo dei delitti contro la P.A.

Tuttavia, i rapporti internazionali sempre più stringenti hanno portato il legislatore nazionale ad affrontare la corruzione anche nei suoi aspetti tra privati.

Un primo approccio si era avuto attraverso la riforma del diritto societario che aveva modificato gli artt. 2634 e 2635 del codice civile (Infedeltà patrimoniale e Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità).

Con la legge n. 190/2012, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", si è introdotto il nuovo delitto "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

Con l'aggiunta della lettera s-bis) all'art. 25-ter, comma 1, il legislatore richiama espressamente il comma 3 del nuovo delitto "Corruzione tra privati".

Con D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.*" si mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI: Amministratori; Direttori generali; Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; Sindaci e i liquidatori; Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

PRESUPPOSTI: che la condotta non costituisca più grave reato e che sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per sé o per altri, anche per interposta persona.

FATTISPECIE: la *ratio* incriminatrice della norma risiede nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. L'elemento oggettivo prevede una condotta indifferente: sia attiva od anche omissiva, purché la stessa risulti in violazione dei doveri giuridici consistenti *negli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà*.

Tuttavia, per la responsabilità ex D.Lgs. 231/01, la condotta che rileva è la *corruzione attiva*, cioè il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Trattasi di reato di evento. L'evento dell'aver *compiuto od omesso un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*, quindi, deve risultare quale conseguenza della violazione degli anzidetti doveri giuridici.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti attivi debbono avere consapevolezza che accettando il denaro o altra utilità lo fanno per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il tentativo è possibile.

Per la prevalente dottrina e giurisprudenza il reato è a concorso necessario.

Il reato è procedibile d'ufficio solo nel caso che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

MODALITA': ricevere denaro o altra utilità (o promessa di) in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà per un atto in danno della Società. Dare o promettere denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

4.15. Art. 2635-bis c.c. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (*)

Testo dell'articolo:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

(*) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Con l'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile trova ingresso la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. In particolare, sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI: Amministratori; Direttori generali; Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; Sindaci e i liquidatori; Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

PRESUPPOSTI: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Ovvero sollecitare, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata.

FATTISPECIE DI REATO: si assiste all'introduzione di una nuova fattispecie i cui connotati sono ancor più marcatamente anticipatori della soglia di rilevanza penale, in alcuni casi davvero eccessivamente lontani dalla soglia del pericolo. In questo caso l'elemento di novità è riferito alla volontà del legislatore di contrastare e punire anche forme indirette di innesco di fenomeni corruttivi.

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2. sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

La procedibilità del reato – come per l'ipotesi di cui all'art. 2635 c.c. – è a querela della persona offesa.

MODALITA': dare o promettere denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati quando la offerta o la promessa non sia accettata. Sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità qualora la sollecitazione non sia accettata.

4.16. Art. 2635-ter c.c. – PENE ACCESSORIE (*)

Testo dell'articolo:

1. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

(*) Articolo introdotto ex D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA:

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

5. ART. 25bis D.LGS. 231/2001 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2 DURATA FINO AD UN ANNO

5.1. Art. 453 del Codice Penale – FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

Testo dell'articolo: E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

5.2. Art. 454 del Codice Penale – ALTERAZIONE DI MONETE

Testo dell'articolo: Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: tutela della fede pubblica (in questo caso, generale affidamento nell'integrità di alcuni specifici simboli necessari per garantire la certezza del traffico economico). La finalità delle disposizioni in esame è quella di sanzionare comportamenti, da chiunque commessi, suscettibili di mettere in pericolo la legalità e l'affidabilità della circolazione monetaria.

SOGGETTI ATTIVI: è possibile che i reati in esame (relativamente – in particolare – alla detenzione, ricezione e messa in circolazione di moneta falsificata) siano commessi da funzionari di enti, di concerto con i falsari.

PRESUPPOSTI: in genere, il presupposto della condotta (così come descritta sopra) posta in essere dal dipendente di un ente consiste nella previa contraffazione/falsificazione/alterazione di moneta da parte di falsari professionisti.

FATTISPECIE DI REATO: si possono individuare quattro diverse tipologie di condotta:

- Contraffazione (fabbricazione ad opera di chi non vi è autorizzato)
- Alterazione (modifica delle caratteristiche realizzata dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore)
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione (concertata con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione/alterazione o con intermediari)
- acquisto o ricezione di monete falsificate al fine di metterle in circolazione

Tentativo: è ammissibile.

MODALITA': limitandosi alle ipotesi che presentano una apprezzabile possibilità di accadimento da parte del dipendente di una Società, questi:

- fa giungere nel territorio italiano monete falsificate altrove;
- dispone, anche momentaneamente, della moneta contraffatta;
- utilizza come mezzo di pagamento o fa uscire dalla propria sfera di custodia detta moneta;
- acquista monete falsificate, anche se non entrandone materialmente in possesso;
- riceve dette monete per effetto di un trasferimento diverso dalla vendita.

In tutti i casi il dipendente deve essere cosciente ed avere la volontà di trattare con un falsario o intermediario;

Il dipendente può utilizzare mezzi dell'ente idonei alla contraffazione o alterazione di monete.

5.3. Art. 455 del Codice Penale – SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della fede pubblica (per gli approfondimenti in merito si rinvia a quanto esposto con riferimento agli artt. 453 e 454 c.p.).

SOGGETTI ATTIVI: questo reato (come quelli di cui ai due artt. precedenti) può in linea di massima essere commesso da funzionari di enti. La differenza della fattispecie in esame rispetto a quelle di cui agli artt. 453 e 454 c.p. è che in questo caso non è richiesto il requisito del concerto del soggetto attivo con l'autore della contraffazione/alterazione (e cioè d'accordo o a séguito di rapporti diretti o indiretti con il falsificatore o un suo intermediario).

PRESUPPOSTI: come per i reati precedenti, il presupposto materiale della condotta posta in essere dal dipendente di un ente consiste nella previa contraffazione/falsificazione/alterazione di moneta da parte di falsari professionisti.

FATTISPECIE DI REATO: introduzione, detenzione, acquisto o ricezione, spendita, messa in circolazione (senza concerto con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione/alterazione o con intermediari).

Particolare importanza riveste l'elemento soggettivo del reato, consistente nel *dolo generico*. Secondo parte della giurisprudenza, sarebbe sufficiente il semplice dubbio – e non la vera e propria conoscenza – circa la genuinità delle monete al momento della loro ricezione. La mancanza del dolo – seppur in forma di dubbio – condurrà all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 457 c.p.

Tentativo: è ammissibile.

La condotta deve essere finalizzata alla messa in circolazione (perciò, non basterebbe la ricezione della moneta al fine di farne collezione)

MODALITA': limitandosi alle ipotesi che presentano una apprezzabile possibilità di accadimento, il dipendente:

- fa giungere nel territorio italiano monete falsificate altrove
- dispone, anche momentaneamente, della moneta contraffatta
- utilizza come mezzo di pagamento o fa uscire dalla propria sfera di custodia detta moneta
- acquista monete falsificate, anche se non entrandone materialmente in possesso
- riceve dette monete per effetto di un trasferimento diverso dalla vendita.

5.4. Art. 457 del Codice Penale – SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE

Testo dell'articolo: Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della fede pubblica (per gli approfondimenti in merito si rinvia a quanto esposto con riferimento agli artt. 453 e 454 c.p.). Evitare nel modo più assoluto che continui la circolazione delle monete falsificate.

SOGGETTI ATTIVI: qualunque dipendente della Società (sempre che la spendita avvenga nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima).

PRESUPPOSTI: recezione o detenzione in buona fede, da parte di una persona fisica qualificata ex D.Lgs. 231/2001, di monete falsificate.
L'obbligo giuridico che incombe a chiunque, nella consapevolezza che la moneta ricevuta o detenuta è falsa, è quello di non metterla in circolazione.

FATTISPECIE DI REATO: la meno grave ipotesi di cui all'art. 457 c.p. trova applicazione allorché vi sia stata spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussiste la prova della buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte, ma non possa nemmeno essere dimostrato che l'acquisto della moneta non genuina fu effettuato con la consapevolezza della falsità.
Tentativo: è ammissibile.

MODALITA': la condotta integrante la fattispecie viene posta in essere in tutti i casi di spendita *dolosa* successiva a detenzione *in buona fede*, compresa la spendita successiva ad un rinvenimento del tutto accidentale di banconote false da parte del dipendente (ad es., per terra ovvero in qualche armadio).

5.5. Art. 459 del Codice Penale – FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI

Testo dell'articolo: Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

5.6. Art. 464 del Codice Penale – USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI

Testo dell'articolo: Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: tutela della fede pubblica, con specifico riferimento alla garanzia della certezza e dell'affidabilità del traffico di valori di bollo.

SOGGETTI ATTIVI: qualunque dipendente della Società (sempre che la spendita avvenga nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima).

PRESUPPOSTI: si vedano i presupposti delineati con riferimento alle disposizioni analizzate sopra, applicati alla specificità dei valori di bollo.

FATTISPECIE DI REATO: la prima delle due disposizioni incrimina comportamenti di cui agli artt. precedenti, commessi su *valori di bollo*, ovvero su:

- carta bollata
- marche da bollo
- altri valori equiparati da leggi speciali.

Per approfondimenti sulle modalità di condotta, si rinvia a quanto esposto in merito ai reati precedenti.

La seconda disposizione, per contro, sanziona il semplice uso di valori di bollo da parte di chi non è concorso nella contraffazione, con la consapevolezza, sin dal momento della loro ricezione, della falsità.

MODALITA': contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione, uso di valori di bollo.

5.7. Art. 460 del Codice Penale – CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO

Testo dell'articolo: Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032.

5.8. Art. 461 del Codice Penale – FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA

Testo dell'articolo: Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di

carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: tutela indiretta della fede pubblica, mediante la configurazione di reati autonomi volti a punire atti preparatori.
SOGGETTI ATTIVI: qualunque dipendente della Società.
PRESUPPOSTI: vedasi quanto esposto sopra.
FATTISPECIE DI REATO: le fattispecie di cui agli artt. 460-461 c.p. sono tipici reati di pericolo, volti a punire condotte meramente preparatorie, giudicate dal legislatore penalmente rilevanti in relazione alla loro intrinseca pericolosità. Con l'art.5 comma 1, del D.L. n. 350/2001 sono state inserite all'art. 461 le parole "programmi informatici" ed aggiunto il comma 2, che si riferiscono a strumenti recenti, idonei alla falsificazione. Con l'art.1 comma 1, del D.Lgs. n. 125/2016 all'art. 461 del c.p. dopo la parola "programmi" sono inserite le seguenti: "e dati".
MODALITA': contraffazione di carta filigranata, fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di strumenti destinati esclusivamente alla fabbricazione di monete (ad es., piastre di zinco con l'impronta di banconote, relativi materiali litografici per le prove di stampa, ecc.).

5.9. Art. 473 del Codice Penale - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI

Testo dell'articolo: *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi. Il legislatore ha inteso tutelare la fede pubblica e cioè: l'interesse della generalità dei consociati a poter fare affidamento sulla genuinità dei segni che contraddistinguono le opere dell'ingegno o i prodotti industriali. Tutelato è anche l'interesse del legittimo titolare del segno al suo esclusivo utilizzo.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio).

PRESUPPOSTI: l'attività fraudolenta del soggetto si deve esplicare mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali. L'interpretazione va coordinata con la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) ed in particolare con gli artt. 126 e 127.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo del primo comma riguarda l'azione delittuosa che ha per oggetto i marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. Il marchio può essere considerato il segno distintivo per antonomasia. Esso tecnicamente costituisce un indicatore di provenienza, in quanto ha la funzione di collegare la res, sulla quale è apposto, al soggetto che l'ha creata. Il marchio garantisce l'acquirente che ciò che sta comprando proviene da un determinato soggetto e da nessun altro. Nel secondo comma dell'articolo 473 l'azione delittuosa ha per oggetto: brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. Il brevetto è tecnicamente un attestato in base al quale una data invenzione viene riferita ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto all'esclusivo sfruttamento. L'attestato è dunque un documento che consacra ufficialmente il riconoscimento del diritto dell'inventore all'esclusivo sfruttamento della sua invenzione. Con le espressioni "disegno" e "modello industriale" il legislatore ha inteso riferirsi al brevetto per disegno e modello industriale, nel senso che, costituendo il disegno e il modello industriale delle creazioni intellettuali, essi potranno trovare protezione solo dopo essere stati brevettati. Protetto sarà, pertanto, il relativo brevetto, che attesterà l'esclusività del disegno o del modello in capo al suo creatore. Quanto alle condotte:

a) La contraffazione consiste nella creazione non autorizzata di una o più copie del segno originale ed essa ha la capacità di ingannare il compratore, che di fronte al segno, è assistito dalla convinzione che ciò che sta acquistando provenga da un determinato soggetto (magari noto sul mercato perché i suoi prodotti sono i migliori qualitativamente e il frutto delle più sofisticate tecniche di lavorazione) oppure da una regione geografica ben precisa (ad es. le denominazioni di origine);

b) L'alterazione, invece, consiste nella modifica materiale del segno originale.

In questo contesto si agisce direttamente e concretamente sul segno genuino (nella pratica è una ipotesi che difficilmente si verifica).

c) L'uso consiste in un'attività di impiego, per scopi non meramente commerciali del segno falsificato da parte di chi non è concorso nella falsificazione.

Per l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico e cioè, la consapevolezza di falsare il vero o di fare uso di prodotti falsificati.

Il terzo ed ultimo comma dell'articolo in esame statuisce, infine, che i due commi sopra analizzati trovano applicazione "sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Ciò porta a pensare che la tutela penale non potrà essere riconosciuta a favore di marchi e/o brevetti non registrati o illegittimamente registrati.

MODALITA': si rinvia a quanto detto all'art. 514, 515, 517, 517-ter, 517-quater

5.10. Art. 474 del Codice Penale - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Testo dell'articolo: Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della pubblica fede e contrasto del fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire la vendita nel territorio dello Stato di prodotti "imitati" in Stati esteri ben conosciuti non solo dalla clientela corrente.

Il bene giuridico tutelato deve rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio)

PRESUPPOSTI: richiede una effettiva contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero.

L'interpretazione va coordinata con la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) ed in particolare con gli artt. 126 e 127.

FATTISPECIE DI REATO: L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Per una disamina di tali elementi si rinvia alla precedente fattispecie, di cui all'art. 473 c.p..

L'elemento oggettivo della condotta al primo comma è circoscritto alle sole attività di importazione (fare entrare i prodotti nel territorio dello Stato).

Nel secondo comma le attività punite sono l'immagazzinamento, la vendita e la distribuzione (non a titolo gratuito). Tale comma ha funzione di chiusura del sistema di tutela, onde evitare lacune nella punibilità di condotte illecite, la punibilità della mera detenzione ai fini di vendita, descrizione peraltro rimasta inalterata rispetto alla precedente formulazione, segna un'anticipazione della tutela penale, a maggior tutela degli interessi protetti dalla norma.

La presente disposizione è una fattispecie sussidiaria rispetto all'art. 473 c.p., pertanto **solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio.**

La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da due attività: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dal presente art. 474).

Elemento soggettivo: dolo specifico è nello scopo di profitto. Pertanto, la punibilità è indirizzata soprattutto nei confronti di operatori professionali (siano essi aziende o singoli) che lavorano nel mercato dei prodotti contraffatti.

Il tentativo è prevedibile.

Per la giurisprudenza il delitto concorre con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.

Differenze con l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Questo articolo (per il principio di specialità) è sussidiario rispetto a quello in esame perché ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno il cliente.

Colui che, consapevole della provenienza delittuosa, acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita, sono perciò configurabili entrambi le ipotesi penali previste dagli art. 474 e art. 648 c.p. (ricettazione).

La determinazione del legislatore nel voler contrastare in ogni modo il fenomeno delle contraffazioni lo ha portato a fornire ulteriori strumenti alle forze dell'ordine nel contrasto al commercio di prodotti contraffatti. Tra questi la tutela di non punibilità per la polizia giudiziaria che svolge le c.d. "operazioni sotto copertura",

MODALITA': Il rischio sussiste per Enti che trattano importazioni di prodotti leciti, il loro immagazzinamento e la successiva distribuzione sul mercato.



6. ART. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Per gli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del c.p.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

INTERDITTIVE: NO

Per gli artt. 513-bis e 514 del c.p.

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 800 QUOTE

INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2

Premessa: questo gruppo di reati, aggiunti dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99, appartengono ai delitti contro l'industria e il commercio.

La ragione che li porta ad operare con un profilo specifico nell'ambito delle attività economiche, comporta anche le seguenti valutazioni comuni nella definizione degli elementi del reato.

Oggetto giuridico: con queste disposizioni il legislatore si prefigge di tutelare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Nel Codice del 1889 tali delitti erano inseriti tra i reati contro la fede pubblica; essi si differenziano dai delitti contro il patrimonio in quanto mirano a proteggere gli interessi di una cerchia indeterminata di persone e non del singolo individuo: il legislatore intende impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore; lo stesso acquirente infatti potrebbe persino trarre un vantaggio qualora gli venisse consegnato un bene di valore superiore rispetto a quanto richiesto, indipendentemente dai pregiudizi arrecati al sistema economico nazionale. In questo modo si spiega perché siano del tutto assenti nell'ambito di questi fattispecie scriminanti quali per esempio il consenso del compratore ad accettare cosa diversa da quella pattuita. In ogni caso queste condotte illecite vengono punite solo qualora non siano posti in essere comportamenti costituenti un più grave delitto.

Lesivi presunta o effettiva nell'evento: sullo stesso indirizzo alcuni reati si perfezionano con la situazione di pericolo che si produce nei confronti degli interessi non di un singolo individuo, ma di una collettività indistinta, con potenziale ampia diffusività. Altri reati invece si perfezionano con l'evento di danno. I reati di pericolo rappresentano lo strumento penale per eccellenza per potenziare la tutela degli interessi giuridici, consentendo di arretrare la soglia di punibilità ad un momento precedente a quello in cui il bene verrebbe effettivamente "danneggiato". La formulazione con la tecnica del pericolo è anche opportuna per poter punire nuove forme di aggressione che caratterizzano le modalità comportamentali, che appaiono strettamente legate a insidie che il progresso tecnologico comporta. Comunque, in ognuna di queste fattispecie il pericolo va sempre accertato in concreto.

Reati comuni: i soggetti attivi risultano enucleati in prima istanza nei produttori e nei commercianti (ampiamente considerati, quali distributori, venditori all'ingrosso e/o al dettaglio, solo per citare alcune categorie a titolo meramente esemplificativo). Comunque,

non soltanto produttori e commercianti sono destinatari (unici e diretti) dei precetti di riferimento, essendo non poche disposizioni a soggettività comune e quindi realizzabili da “chiunque” (e ciò al fine, corretto, di evitare vuoti di tutela, con il pensiero che corre in prima istanza ai somministratori a titolo gratuito), ancorché solitamente la struttura delle fattispecie circoscrive in concreto il novero dei possibili soggetti attivi appunto ai produttori ed ai commercianti.

6.1. Art. 513 del Codice Penale – TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Testo dell’articolo: Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(Per le sanzioni pecuniarie all’ente vedi l’art.25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01)

FINALITA’ DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il delitto in esame si pone come “premessa” alla tutela del diritto al libero svolgimento della iniziativa economica privata come è stabilito dall’art. 41 della costituzione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune); quindi non soltanto coloro che possono essere qualificati imprenditori.

PRESUPPOSTI: poiché si tratta di un reato di pericolo la condotta dell’agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l’esercizio di un’industria o commercio e, ai fini del D.Lgs. n. 231/01, deve esserci nesso di causalità con il vantaggio e l’interesse dell’ente. Il soggetto passivo deve appartenere alla categoria prevista dall’art. 2082 c.c.

FATTISPECIE DI REATO: l’elemento oggettivo è dato dalla condotta alternativa facendo uso di violenza sulle cose art. (392 c.p.) o di mezzi fraudolenti (artifici, raggiri e menzogne) nei confronti di soggetti determinati o determinabili.

La condotta può essere anche modesta, tesa a creare piccoli disservizi con lo scopo di creare difficoltà ad altri soggetti.

L’elemento soggettivo richiede il dolo specifico, cioè deve risultare il fine di impedire, turbare l’esercizio del diritto di svolgere attività d’impresa.

Norma sussidiaria rispetto agli altri reati dello stesso tipo, ma più gravi, compresi nel capo II° del C.p. Per tale motivo si procede a querela di parte.

Differenze con la “concorrenza sleale” (art. 2598 c.c.). Per il reato in esame è necessario un collegamento diretto tra il mezzo fraudolento e l’impedimento o la turbativa. Per l’illecito civile è sufficiente l’uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all’agente l’utile economico.

MODALITA’: sono varie, es. creando fra i “concorrenti” un clima di intimidazione.

Oppure, l'Amministratore di una società per azioni che trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società di cui ha il controllo, arrecando grave turbativa all'esercizio dell'industria e del commercio della società originaria.

Anche, chi inserisca nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso il quale pubblicizza il proprio prodotto, parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto, in modo da renderli maggiormente "visibile" sui motori di ricerca il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente

6.2. Art. 513-bis del codice Penale - ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA

Testo dell'articolo: Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tale delitto tende a contrastare la progressiva occupazione dell'economia lecita da parte di aziende legate alla criminalità organizzata; infiltrazione che finisce con lo snaturare l'intero gioco della concorrenza in un dato territorio, con grave nocimento non solo dei *competitors* che agiscono lecitamente, ma anche dell'intero tessuto socio economico.

SOGGETTI ATTIVI: reato proprio, in quanto si richiede che il soggetto attivo svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Ma tale qualificazione non deve essere intesa in senso meramente formale, essendo sufficiente che si tratti di un operatore economico, anche svolgente la sua attività in via di fatto, il quale si adopera per eliminare la concorrenza da parte di altri operatori economici.

PRESUPPOSTI: nella disposizione manca qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata. Ciò significa che, seppur le condotte prese in considerazione sono quelle tipiche delle imprese mafiose, possono rilevare a livello penale anche condotte integranti il reato di cui al 513-bis, quelle poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali. Quindi tale delitto può essere applicato indipendentemente dal coinvolgimento dell'agente in gruppi criminali organizzati. Come dianzi detto, non è comunque necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere *una tantum*.
Atti di violenza o minaccia strumentali alla concorrenza.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo prende in considerazione condotte che, seppur delinquenti, vedono come protagonisti principali delle imprese ontologicamente lecite, nate per il perseguimento di un oggetto sociale legale e che, più o meno accidentalmente, si avvalgono di un

modus operandi illecito. Quindi, il nesso causale deve risultare tra le azioni illecite e la condizione di concorrenza.

Sul piano dell'elemento soggettivo non vi è accordo. Infatti, mentre alcuni, in virtù del particolare teleologismo del fatto, individuano la necessità del dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui, altri qualificano il dolo come generico, fondandosi sul dato testuale della disposizione, in cui manca un'esplicita individuazione del fine perseguito dall'agente.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

Il tentativo è possibile.

Vittima degli atti di violenza o minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti o collaboratori:

La disposizione, inoltre, prevede al secondo comma una circostanza aggravante, finalizzata alla tutela delle attività in tutto o in parte finanziate con soldi pubblici.

La giurisprudenza pacificamente riconosce la possibilità di concorso tra la fattispecie in esame e il delitto di associazione mafiosa di cui al 416 bis c.p., posto che, come rilevato in precedenza, nella maggior parte dei casi le condotte vengono poste in essere nell'ambito di attività proprie della criminalità organizzata.

Qualora le stesse condotte configurino sia gli estremi del delitto in esame sia quelli del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio di cui all'art. 513 c.p., l'unica fattispecie a rilevare sarà quella di illecita concorrenza con violenza o minaccia, speciale rispetto alla precedente.

Per il delitto in esame sono previste per l'ente pene pecuniarie fino ad 800 quote e una sanzione interdittiva che può arrivare nel massimo ad un anno. Il delitto, quindi, correttamente, determina per l'ente una sanzione più pesante rispetto ad altri delitti previsti nello stesso capo, come la frode in commercio o la turbata libertà dell'industria e del commercio.

MODALITA': la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta ivi prevista, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non facevano parte del *pactum sceleris*, e che venivano scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riuscivano ad esercitare.

Si pensi anche ai casi di piccole imprese individuali, in cui l'imprenditore usa minacce o violenza per cercare di liberarsi da altri concorrenti della stessa dimensione.

6.3. Art. 514 del Codice Penale - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI

Testo dell'articolo: Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela la produzione economica della nazione (sostanzialmente tutela del *Made in Italy*).

L'articolo vuole contrastare la circolazione di prodotti industriali con segni contraffatti, sui mercati interni o esteri, che sia in grado di pregiudicare l'economia nazionale. L'obiettivo è quello di tenere indenne l'ordine economico interno da un evento di considerevole portata, in quanto capace di arrecare un nocumento all'industria italiana considerata nel suo complesso.

Tuttavia, al riguardo, è opportuno riportare testualmente le significative parole tratte dal prezioso *Manuale di diritto penale* di GIOVANNI FIANDACA ed ENZO MUSCO: «Questa fattispecie, mai applicata, è intesa a tutelare l'ordine economico ed è imperniata su di un evento: il «nocumento all'industria nazionale» di proporzioni smisurate, difficilmente verificabile e accertabile»

SOGGETTI ATTIVI: La norma pone questo delitto nella grande famiglia dei reati comuni, potendo essere commesso da chiunque.

PRESUPPOSTI: nomi, marchi o distintivi segni debbono essere alterati o contraffatti (altrimenti se mendaci, troverà applicazione l'articolo 517 c.p.).

Il pericolo va accertato in concreto.

FATTISPECIE DI REATO: L'elemento oggettivo è integrato dalla messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali falsi ed è, pertanto, caratterizzato da qualsiasi comportamento che sia capace di immetterli in concreto nel mercato.

Non risultando questa fattispecie essere stata mai applicata, si potrebbe aggiungere che l'evento, in questo reato, è destinato a restare una sorta di idea vuota. Difficilmente esso, anche se perfettamente e ineccepibilmente pensabile, potrà essere dato dall'esperienza.

L'azione delittuosa può ricadere solo sui prodotti industriali e non anche sulle opere dell'ingegno.

L'evento di danno, come si può notare, deve riferirsi all'economia dello Stato italiano.

Non è applicabile l'articolo ad una condotta che abbia provocato danni al sistema economico di uno Stato estero.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico e cioè, la coscienza e volontà della immissione dei falsi prodotti industriali nel mercato, accompagnate dalla consapevolezza che da ciò, potrebbe derivare un grave danno all'economia del Paese.

Il capoverso dell'articolo individua una circostanza aggravante qualora per i marchi e/o i segni distintivi siano state osservate le norme interne o internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

MODALITA': per le ragioni anzidette le ipotesi immaginabili, con riferimenti concreti, trovano tutela negli articoli 473 e 474 c.p. se vi è contraffazione o alterazione, oppure, per la generica figura del mendacio, nell'art. 517 c.p..

6.4. Art. 515 del Codice Penale – FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Testo dell'articolo: *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. (Per le sanzioni pecuniarie all'ente vedi l'art.25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la considerevole espansione dei consumi di massa pone la norma più sulla tutela superindividuale che sulla tutela del singolo acquirente. Pertanto è prevalente la tutela della onestà e correttezza dei rapporti commerciali. Il reato può mettere in pericolo l'economia pubblica creando un clima di diffidenza negli scambi commerciali colpendo non solo l'interesse patrimoniale del singolo, ma quello di un numero non determinato di persone.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, purché realizzi la condotta nell'esercizio di una attività commerciale. Non è necessaria la qualità di commerciante. Quindi, anche l'agricoltore o l'artigiano che vende direttamente i suoi prodotti al consumatore.
Si ha il reato anche se la consegna sia stata opera di uno dei dipendenti.

PRESUPPOSTI: esistenza ed individuazione della cosa mobile consegnata. Sono esclusi il danaro o i medicinali (per questi ultimi è previsto l'art. 445 c.p.).
La diversità deve riguardare il luogo di produzione, l'impresa o soggetto produttore od autore, ovvero il pregio o l'utilizzabilità, od anche il peso, oppure il numero o la misura, oppure ancora una cosa per un'altra (consegna intenzionale dell'aliud pro alio).

FATTISPECIE DI REATO: la condotta consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella pattuita.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Per la giurisprudenza non rileva l'atteggiamento psicologico del compratore (es. poca diligenza o consapevolezza) in quanto si verte principalmente nella tutela di diritti indisponibili. Per tali motivi la procedibilità è d'ufficio
Il tentativo è realizzabile.
La competenza territoriale è dove è avvenuta la vendita.
E' prevista la circostanza aggravante specifica quando si tratta di oggetti preziosi.
Reato sussidiario: è ammissibile quando il fatto non ricade in un reato più grave.
Differenze con altri reati: nella truffa gli artifici ed i raggiri vengono usati prima dell'accordo contrattuale, nel reato in esame l'inganno avviene dopo l'accordo del contratto.
Differenze evidenti risultano con i fatti previsti dal c.p. all'art. 443 (medicinali guasti), all'art. 444 (sostanze alimentari nocive) e all'art. 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica).

Forte somiglianza si ha con l'art. 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e con l'art. 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), del c.p. La differenza risiede nel fatto che i primi due si attuano con la semplice messa in commercio del prodotto, mentre per la frode in commercio è necessaria la vendita.

Le differenze con l'art. 516 c.p. risulteranno evidenti dal suo esame che seguirà.

Con l'art. 252 c.p. (frode in forniture in tempo di guerra) e l'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) le differenze sono intuibili per il presupposto che la parte offesa deve essere la P.A.

Con l'art.13 della L. n. 283/62 si vieta esplicitamente l'uso di nomi impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari; pertanto si prescinde dal fatto che avvenga o no l'atto di commercio.

Si tenga presente che indipendentemente dalla previsione stabilita nell'art. 18 del D. Lgs. N.231/01 il presente reato prevede nel caso di condanna la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (artt. 518 in rel. all'art. 36 c.p.).

Altresì, di serie conseguenze per l'attività aziendale sono le sanzioni accessorie (sospensione dell'attività o revoca delle autorizzazioni amministrative) previste con l'aggravante dell'art. 517-bis c.p.

MODALITA': configura reato la vendita, ad esempio di confezioni di olio d'oliva "lampante" recanti la dicitura "vergine", in quanto all'acquirente è stato consegnato un prodotto avente qualità diversa da quella dichiarata; la consegna agli acquirenti di mozzarella denominata "bufala campana D.O.P." diversa per qualità da quella pattuita e dichiarata.

Il fatto di detenere per la vendita in un ristorante prodotti surgelati non indicati come tali nella lista del "menù".

Si ha "consegna" anche nei sistemi di vendita cd "self-service", in cui il prodotto non è soltanto offerto, ma anche messo completamente a disposizione del pubblico, coincidendo "il porre in vendita" con la possibile "consegna"

6.5. Art. 516 del Codice Penale - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Testo dell'articolo: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

(Per le sanzioni pecuniarie all'ente vedi l'art.25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: sono le stesse indicate nel precedente art. 515, ovvero: punire la condotta di chi mette in pericolo la fiducia commerciale.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque posseda o meno la qualifica di commerciante.

PRESUPPOSTI: per la notevole quantità di prodotti alimentari disponibili sul mercato causata dalla considerevole espansione del loro consumo di massa il reato ha trovato ampia applicazione individuando nel concetto di genuino non soltanto l'aspetto "naturale" (la sostanza deve essere corrispondente a quella consueta in natura, non modificata ad opera dell'uomo), ma, eventualmente, anche "formale" (corrispondenza del prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio, ove questi fossero previsti).

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo prevede la condotta di porre in vendita (cedere una sostanza a titolo oneroso), oppure di mettere in circolazione (cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito). Pertanto, per l'azione è sufficiente che le sostanze alimentari siano poste in vendita o messe altrimenti in commercio.

L'evento si ha nel momento e luogo della messa in vendita, quindi il reato si consuma nel momento stesso in cui l'attività di commercio prende inizio e avvio (ad es. immagazzinamento), piuttosto che nel momento della trattativa con avventori o acquirenti.

L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza della non genuinità della cosa e la volontà di presentarla come genuina.

Poiché non rileva il fine, il dolo è generico.

È configurabile per tale delitto il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del venditore, ma questi abbia condotto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto.

La giurisprudenza ammette il concorso con i reati previsti da leggi speciali in materia (discutibile).

In ogni caso l'antigiuridicità del fatto ricade nella previsione generale prevista dal precedente art. 515 c.p. (frode in commercio).

Differenza con l'art. 442 c.p.: il codice penale prevede sia il delitto di commercio di sostanze adulterate o contraffatte (quindi non genuine) quando siano pericolose per la salute pubblica (art. 442 c. p.), sia la vendita di sostanze alimentari semplicemente non genuine come genuine (art. 516 c. p.): nel primo caso, per tutelare la salute collettiva, in quanto alla non genuinità si accompagna la potenziale nocività; nel secondo, per tutelare soltanto la lealtà degli scambi commerciali.

Differenze con gli artt. 443 (medicinali guasti) e 444 (sostanze alimentari non contraffatte, né alterate, ma nocive) del c.p.: queste due ipotesi richiedono che le sostanze poste in commercio siano pericolose per la salute pubblica.

Si tenga presente che indipendentemente dalla previsione stabilita nell'art.18 del D. lgs. N.231/01 il presente reato prevede nel caso di condanna la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (artt. 518 in rel. all'art. 36 c.p.).

Altresì, di serie conseguenze per l'attività aziendale sono le sanzioni accessorie (sospensione dell'attività o revoca delle autorizzazioni amministrative) previste con l'aggravante dell'art. 517-bis c.p.

MODALITA': la casistica in materia è ampia e coinvolge tutti coloro che partecipano (consapevolmente o hanno una responsabilità di vigilanza e controllo) su tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione al dettaglio. Pertanto è sufficiente porre in vendita o mettere altrimenti in commercio cibi non genuini. Il primo caso implica uno scambio a titolo oneroso, nel secondo caso è sufficiente mettere in contatto la merce con il pubblico anche gratuitamente.

Occorre, inoltre, che la *res* sia posta in commercio simulandone la genuinità, senza che tuttavia sia richiesto l'impiego di particolari artifici o raggiri da parte del venditore.

6.6. Art. 517 del Codice Penale - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Testo dell'articolo: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

(Per le sanzioni pecuniarie all'ente vedi l'art.25-bis.1, D.Lgs. n. 231/01)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela il bene giuridico dell'ordine economico ed in particolare l'onestà degli scambi commerciali

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), non necessita la qualifica di commerciante.

PRESUPPOSTI: imitazione del nome o del marchio o del segno distintivo di altro prodotto industriale idoneo a trarre in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Pertanto, è il risultato di falsità ad essere preso in esame, cioè la sua capacità di indurre in inganno. La mistificazione del prodotto non deve essere di evidente grossolanità. E' opportuno tenere presente la differenza con i concetti di "contraffazione" e "alterazione" contenuti negli artt. 473 e 474 c.p., dei quali si dirà in seguito. L'interpretazione va coordinata con la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) ed in particolare con gli artt. 126 e 127.

FATTISPECIE DI REATO: essendo un reato di pericolo l'elemento oggettivo individua la condotta nel fatto di porre in vendita o mettere in circolazione (quindi anche gratuitamente) e alla semplice imitazione (purché sia idonea a trarre in inganno).

La messa in vendita o la messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

Il delitto si consuma ogni qualvolta il prodotto è stato messo a disposizione del pubblico o di terzi acquirenti.

La sola detenzione non configura il reato, purché non sia operazione di immagazzinamento da destinare alla circolazione (in un caso di specie, i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).

L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico.

Il tentativo si ritiene escluso (ma non in assoluto come si riporterà nelle seguenti MODALITA').

Per la giurisprudenza è configurabile il concorso con l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio).

Differenze: l'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e l'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) tutelano il bene giuridico della pubblica fede, l'elemento materiale si limita alla contraffazione o alterazione ed inoltre è richiesto l'estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette. Pertanto l'art. 517 c.p. ha carattere sussidiario rispetto agli artt. 473 e 474 c.p.

Si ha contraffazione quanto il marchio copiato riproduce nei suoi elementi essenziali il marchio registrato in modo tale da creare confusione tra il pubblico sulla provenienza del prodotto.

Si ha invece, alterazione, quando il marchio contraffatto si presenta come imitazione di quello genuino aggiungendo od eliminando elementi marginali.

Il concetto di mendacio è più ampio perché il pericolo di inganno non deve derivare necessariamente dalla confondibilità tra i segni, ma dalla loro capacità ingannatoria da valutarsi necessariamente anche avuto riguardo alla qualità del prodotto che spingono il consumatore ad instaurare un collegamento tra gli stessi ed una data qualità, provenienza od origine. In sostanza nei primi due concetti la falsità è soltanto “esterna”, mentre nel mendacio è anche “interna”.

Si tenga presente che indipendentemente dalla previsione stabilita nell’art. 18 del D. Lgs. N.231/01 il presente reato prevede nel caso di condanna la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (artt. 518 in rel. all’art. 36 c.p.)

Altresì, di serie conseguenze per l’attività aziendale sono le sanzioni accessorie (sospensione dell’attività o revoca delle autorizzazioni amministrative) previste con l’aggravante dell’art. 517-bis c.p.

MODALITA’: è configurabile il tentativo nel reato allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.

Si è ritenuto sussistere il reato anche nel caso del commerciante che aveva posto in vendita capi di abbigliamento riportanti le iniziali del suo nome e cognome, ma che corrispondevano a quelle di una nota ditta di abbigliamento (G.A.).

la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).

6.7. Art. 517-ter del Codice Penale - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Testo dell’articolo: Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: l'inserimento di tale reato nel capo II° del Libro II del c.p. (delitti contro l'industria ed il commercio), ne identifica la teleologia.

In particolare, si mira a reprimere la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune); anche se la tipologia del reato circoscrive la condotta antigiusdica a coloro che hanno una apprezzabile capacità di fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o beni, oppure di importarli o, ancora, commercializzarli.

PRESUPPOSTI: l'esistenza di oggetti o beni la cui qualità è legittimamente riconosciuta meritevole del titolo di proprietà industriale.

L'interpretazione va coordinata con la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) ed in particolare con gli artt. 126 e 127.

Che il fatto non ricada nei delitti contro la fede pubblica previsti dall'art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e dall'art. 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del c.p..

Infine, si deve registrare quale presupposto un elemento del tutto nuovo che può in qualche misura ritenersi di difficile prova in un procedimento penale e che è costituito dalla possibilità che l'autore del reato fosse in grado di "conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale"; è chiara la *ratio* della nuova disposizione (escludere il dolo tutte le volte in cui non fosse materialmente possibile percepire l'esistenza di marchi, modelli, disegni o segni distintivi già tutelati dalla legge), ma è altrettanto sicuro che la prova di un tale presupposto del reato risulterà di difficile attuazione.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo è costituito da una condotta che deve essere funzionale all'insieme delle attività che su larga scala, illecitamente, produce, fa uso, importa, commercializza o distribuisce degli oggetti o beni industriali.

Per il primo comma la condotta attiene, disgiuntamente o congiuntamente, alle attività di uso o di produzione; per il secondo comma la condotta incriminata concerne l'importazione o la vendita, oppure nel far circolare i beni illegali.

L'elemento soggettivo: per il primo comma è sufficiente il dolo generico in quanto è richiesta solo la consapevolezza che gli oggetti o i beni sono già prodotti da terzi e legittimamente tutelati contro la abusiva riproduzione; per il secondo comma il dolo è specifico essendo richiesto anche il fine di trarne profitto.

Il tentativo è possibile.

E' opportuno rilevare che con il presente articolo, la fabbricazione, l'uso industriale di oggetti e altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito a querela della persona offesa (la previsione della condizione di procedibilità è stata criticata).

La querela potrà essere usata strumentalmente per conflittualità non sempre lineari nelle trattative per la remissione della stessa (con buona pace della tutela del made in Italy e del rilevante danno per l'Erario nazionale, derivante da ingenti evasioni delle imposte, essendo i prodotti illeciti immessi in un circuito parallelo a quello convenzionale).

E' altresì da tener presente che l'art. 517-quinquies del c.p. prevede per le fattispecie di cui agli artt. 517-ter e 517-quater c.p. una diminuzione cospicua (va dalla metà a due terzi) per coloro che collaborano fattivamente con l'Autorità giudiziaria, per accertare i delitti in oggetto, ovvero per fornire elementi importanti per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei concorrenti.

Il terzo comma del presente articolo fa un esplicito rinvio all'aggravante specifica dell'art. 474-bis c.p. (ingente quantità di merci e attività complessa organizzata e continuativa) e alla confisca prevista dall'art. 474-ter, secondo comma c.p. (confisca di qualsiasi bene appartenente al reo per il valore corrispondente al profitto). Con l'anzidetto comma acquista particolare importanza ai fini del D.Lgs. n. 231/01, il rinvio all'art. 517-bis, secondo comma, c.p. con il quale si prevede che il giudice per particolare gravità del fatto o in caso di recidiva specifica può disporre la temporanea chiusura dell'esercizio o dello stabilimento, ovvero la revoca delle autorizzazioni commerciali.

MODALITA': quello che era un fenomeno marginale, soprattutto italiano (*rectius* partenopeo) conosciuto nel mondo con il nome dei "magliari", con la c.d. globalizzazione, è diventato in questi ultimi anni un fenomeno dai grandi numeri che ha invaso la produzione dell'economia mondiale. Stranieri, soprattutto orientali, sono alacramente impegnati (in condizioni di lavoro irregolare, che ricordano quelle tristemente storiche dei lavoratori occidentali dell'800) nel produrre a bassissimo costo prodotti che letteralmente copiano i prodotti di successo creati da aziende che debbono sostenere costi di produzione notevolmente superiori.

Inutile dire l'enorme danno economico e al sistema sociale che crea tale fenomeno, soprattutto nel nostro Paese che ha una caratura di produzione eccellente, nota come "Made in Italy" o "Italian style".

Purtroppo, ultimamente, anche importanti aziende nazionali ricorrono sempre più spesso a questo irregolare circuito straniero di produzione, sulla base di rapporti giuridici che possono apparire leciti sul piano formale, al riparo da ogni responsabilità.

Ma nella materia penale non è esattamente così. Giova rammentare che la responsabilità penale, al di là dei formalismi giuridici, viene valutata concretamente su chi ottiene l'interesse o il vantaggio.

6.8. Art. 517-quater del Codice Penale- CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Testo dell'articolo: Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: rilevanza particolare è data, in via autonoma, alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; si tratta di un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto l'incremento della contraffazione di tali prodotti, magari senza alterazione delle proprietà organolettiche dei medesimi, ma certamente con l'intenzione fraudolenta di mandare al consumatore finale un messaggio sbagliato circa la denominazione di origine.

Si tutela l'economia nazionale ed anche i consumatori che ripongono e riservano la loro fiducia nella 'bontà', nella 'genuinità', nella 'verità di contenuti' di quanto acquistato, ricevuto e/o consumato.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, ha un ruolo nell'aggiungere le norme poste a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La realizzazione dei fatti illeciti può avvenire sia in concorso, sia in via autonoma rispetto a chi precede o segue nella catena commerciale, nonché, in alcuni particolari casi, dai distributori 'professionali' a titolo gratuito od umanitario.

PRESUPPOSTI: Al quarto comma, è specificato che i delitti del primo e secondo comma dell' articolo 517-quater sono applicabili, ovviamente, alla contraffazione dei prodotti agro alimentari che sottostanno alle norme ed ai disciplinari in materia in quanto prodotti del made in Italy di maggior pregio economico e che hanno necessità di maggiore tutela sanzionatoria. La nuova norma non è applicabile ai prodotti agroalimentari ordinari realizzati senza i particolari accorgimenti, ingredienti, cure, metodologie e materie prime di eccellenza necessari per le produzioni tipiche nazionali.

FATTISPECIE DI REATO: Elemento oggettivo.

Relativamente al primo comma, si evidenzia che per la prima volta nell'ordinamento penale italiano è introdotto il reato specifico di contraffazione di prodotti agroalimentari riferito in modo mirato ai prodotti relativi alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti (D.O.P. e I.G.P.) e dei vini (D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T.).

La condotta dell'alterazione consiste nell'intervento su indicazioni o denominazioni preesistenti, mediante sostituzione, addizione, sottrazione, correzione.

La condotta della contraffazione consiste nella creazione *ex novo* di una indicazione o denominazione, con elementi in tutto o in parte diversi.

Al secondo comma, è specificato che la previsione di pena del primo comma è prevista non solo per coloro che contraffanno le indicazioni o le denominazioni dei prodotti agroalimentari ma anche per chiunque introduce nel territorio nazionale, detiene, pone in vendita, mette in circolazione al fine di trarre profitto prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tale previsione completa il quadro delle condotte individuando tutta una serie di azioni che se poste in atto in modo illecito realizzano la contraffazione dei prodotti agroalimentari. Anche l'evento si differenzia. Nel primo comma si realizza con il portare ad esistenza la contraffazione dell'indicazione o della denominazione del prodotto agroalimentare, nel secondo comma è inserire tali prodotti nel circuito del consumo a qualsiasi titolo.

In entrambi i commi l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, peraltro facilmente accertabile, giacché il reato comporta un impegno ad evidenziare falsamente un provenienza.

Il tentativo è ipotizzabile.

E' opportuno precisare che per l'esistenza del reato la contraffazione deve essere idonea ad ingannare anche sui mercati esteri creando confusione (es.: parmigiano e parmigianito).

Al terzo comma, sono previste la confisca delle cose (art. 474-bis) e le aggravanti di pena (art. 474-ter) che producono conseguenze significative: è sempre prevista la confisca delle cose; comunque connesse a qualsiasi titolo al reato ed è introdotta un aggravante di pena nel caso in cui i reati sono commessi in modo sistematico ed organizzato.

E' interessante notare che in quest'ultimo caso il legislatore ha introdotto una fattispecie di reato nuova inserita tra il reato vero e proprio di tipo associativo (art. 416 c.p.) ed il reato di concorso (110 c.p.) e che, per i casi meno gravi dell'associazione a delinquere ma più gravi del semplice reato di concorso, punisce l'azione della contraffazione "organizzata e sistematica".

L'art. 517-quinquies c.p. prevede una speciale circostanza attenuante per il c.d."pentito".

MODALITA': l'esistenza di prodotti agroalimentari riportanti falsamente la indicazione geografica o la denominazione di origine di prodotti agroalimentari, indica che, per quanto minima, vi è una organizzazione imprenditoriale già operante nel settore (nel senso che non si può improvvisare), la quale non può non avere conoscenza dello scopo che hanno i dati riportati sul prodotto e delle relative norme poste a sua tutela (inversione dell'onere della prova).

7. ART. 25ter D.LGS. 231/2001 REATI SOCIETARI

7.1. Art. 2621 del Codice Civile – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Testo dell'articolo: Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.2. Art. 2621-bis del Codice Civile – FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Testo dell'articolo: Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

7.3. Art. 2621-ter del Codice Civile – NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ

Testo dell'articolo: Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

7.4. Art. 2622 del Codice Civile – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Testo dell'articolo: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: tutela della liquidità finanziaria dell'ente.

Con l'art. 2621 si sanziona la condotta che crea l'evento di pericolo, perché non si verifichi l'evento di danno. Si vogliono evitare intenti frodatori. Si tutelano i soggetti che vengono in rapporti con la Società e fanno affidamento sulle scritture contabili stabilite per legge e sul dovere più generale di correttezza nei rapporti contrattuali (art.1175 c.c.).

Gli artt. 2621-bis e 2621-ter prevedono uno specifico regime di attenuazione della pena. L'art. 2622, riprende gli stessi principi con riguardo a società quotate quelle emittenti strumenti finanziari e quelle che richiedono o gestiscono pubblico risparmio.

SOGGETTI ATTIVI: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori. La sfera dei soggetti responsabili risulta ora ampliata a seguito dell'introduzione, prevista dall'art. 14 della Legge n. 262/2005 sulla Tutela del Risparmio, della figura del «dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari».

Le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commesse soltanto da tali soggetti attivi: non ha rilevanza, infatti, nemmeno la delega di funzioni a soggetti diversi da essi, essendo le funzioni di controllo tipiche dei soggetti indicati.

PRESUPPOSTI: imposizione, da parte della legge, della comunicazione di informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Società. Si possono commettere i reati in questione soltanto se le falsità e le omissioni afferiscono a *bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge.*

FATTISPECIE DI REATO: nella normativa penale in materia di falso in bilancio (dopo le modifiche Legge 27 maggio 2015, n. 69) la rilevanza penale delle nuove fattispecie di reato non è più subordinata a criteri di tipo quantitativo, considerato che sono state eliminate le soglie di punibilità che caratterizzavano la precedente formulazione dell'illecito.; Affinché sia configurabile uno dei reati previsti dalle norme in esame è necessario che i soggetti attivi agiscano in una condotta illecita che consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La responsabilità è riferita a figure precise (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

MODALITA':

- dichiarazioni non conformi a verità concernenti le condizioni economiche della Società, ancorché oggetto di valutazioni
- omissione di informazioni imposte dalla legge relativamente alla situazione economica,

7.5. Art. 2623 del Codice Civile – FALSO IN PROSPETTO

Articolo richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-ter lettera d, abrogato dalla L. 262/2005; al suo posto introdotto l'art 173-bis nel D.Lgs. n.58/98, che non prevede l'applicabilità del D.Lgs. 231/01

7.6. Art. 2624 del Codice Civile – FALSITA' NELLE COMUNICAZIONI O NELLE RELAZIONI DELLE SOCIETA' DI REVISIONE

Articolo abrogato dal D.Lgs.n.39 pubblicato in Gazzetta del 7 aprile 2010 entrato in vigore il D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti, provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/CE

~~***Testo dell'articolo:** I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*~~

~~*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*~~

7.7. Art. 2625 del Codice Civile – IMPEDITO CONTROLLO

Articolo modificato dal D.Lgs.n.39 pubblicato in Gazzetta del 7 aprile 2010 entrato in vigore il D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti, provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/CE

Testo dell'articolo: Art. 2625.(1)

Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(1) **Articolo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.**

~~**Testo dell'articolo:** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.~~

~~Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.~~

~~La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.~~

<p>FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: garanzia del regolare controllo sull'attività di gestione della Società da parte del Collegio Sindacale, dei singoli soci e degli altri soggetti preposti (Società di revisione). Tutela del patrimonio della Società (soltanto nel caso dell'ipotesi delittuosa configurabile in caso di danno effettivo).</p>
<p>SOGGETTI ATTIVI: amministratori di Società soggette a registrazione.</p>
<p>PRESUPPOSTI: necessità, da parte dei soggetti (anche esterni: ad es., Società di revisione e/o consulenza) chiamati a svolgere funzioni di controllo all'interno della Società, di essere messi in grado di conoscere l'esatta situazione della Società per poter svolgere il proprio compito correttamente.</p>
<p>FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie di impedito controllo ricomprende due ipotesi distinte di illecito:</p> <ul style="list-style-type: none">– una di natura <i>amministrativa</i>– una di natura <i>penale</i>, procedibile a querela di parte, e configurabile soltanto nell'eventualità che dalla condotta di "impedito o ostacolato controllo" posta in essere dagli amministratori derivi un danno ai soci. <p>Sia la violazione amministrativa che il reato sono puniti a titolo di dolo (un atteggiamento psicologico colposo sarebbe infatti incompatibile con la condotta tipizzata dalla legge). La Società, ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. n.231/01, è responsabile solo per la violazione penale prevista nel secondo comma.</p>
<p>MODALITA': occultamento di documenti; uso di altri artifici idonei ad ostacolare/impedire una regolare attività di controllo o di revisione da parte di soggetti aventi diritto.</p>

7.8. Art. 2626 del Codice Civile – INDEBITA RESTITUZIONE DEI
CONFERIMENTI

Testo dell'articolo: Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'integrità del capitale sociale e dell'effettività della sua funzione di garanzia dei creditori presenti e futuri della Società, e dei terzi. Non sono state introdotte dalla riforma novità sostanziali rispetto al vecchio disposto dell'art. 2623 c.c.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori.

PRESUPPOSTI: il presupposto della fattispecie consiste nell'esistenza di disposizioni inderogabili di legge, relative a procedure in materia di conferimenti dei soci, che devono essere rispettate dagli amministratori.

FATTISPECIE DI REATO: la disposizione normativa mira a sanzionare gli amministratori che minano l'integrità del capitale sociale attraverso la restituzione ai soci dei conferimenti (ovverosia degli apporti di capitale costituenti adempimento del contratto di sottoscrizione del capitale sociale – in sede di costituzione così come in sede di aumento del capitale), ovvero mediante la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi. Ciò, naturalmente, al di fuori dei casi in cui la riduzione del capitale sociale è ammessa dalla legge. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico.

MODALITA': innanzitutto, la restituzione può essere *palese*, e si realizza con il trasferimento oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo la restituzione può anche essere *simulata*. La simulazione può altresì essere compiuta con comportamenti integranti diverse figure di reato (ad es., distribuzione di acconti sui dividendi o di utili fittizi, effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

7.9. Art. 2627 del Codice Civile – ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI
UTILI E DELLE RISERVE

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

<p>FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie generiche, costituite dal capitale sociale e dalle riserve obbligatorie per legge. L'art. 2627 è stato diretto a sostituire i nn. 2 e 3 del vecchio art. 2621 c.c.</p>
<p>SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori.</p>
<p>PRESUPPOSTI: a seconda dei casi, i presupposti possono essere: mancato effettivo conseguimento di utili (nel senso di assenza di elementi patrimoniali che superino delle passività) presenza di utili veri che però devono essere accantonati per legge ed imputati a riserva (ad es., riserva legale) precedente accantonamento di utili con formazione di riserve, che debbono rimanere integre e non possono essere distolte dalla destinazione obbligata.</p>
<p>FATTISPECIE DI REATO: i due delitti previsti precedentemente dall'art. 2621 ai nn. 2 e 3 sono stati trasformati dalla riforma in contravvenzioni che appaiono strutturalmente <i>dolose</i>. Ciò ha posto seri problemi in ordine alla loro punibilità a titolo di colpa, auspicabile in quanto è invero altamente ipotizzabile un'illegitima ripartizione dovuta ad atteggiamento non prudente degli amministratori (ad es., imprudenze causate dal desiderio degli amministratori di ingraziarsi i soci). Tuttavia, diversamente da quel che accade per i delitti, per la punibilità delle contravvenzioni è indifferente che vi sia dolo o colpa (art. 42, comma 4), la punibilità sussiste in entrambi i casi. La clausola "salvo che il fatto non costituisca reato più grave" fa riferimento, in genere, al caso in cui trovi applicazione l'art. 646 c.p. in materia di appropriazione indebita. Non sono da escludere peraltro altri reati contro il patrimonio, o i fatti di bancarotta.</p>
<p>MODALITA': distribuzione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di acconti sui dividendi ovvero di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale, che non potevano essere sottratte alla loro destinazione.</p>

7.10. Art. 2628 del Codice Civile – ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

Testo dell'articolo: Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'effettività della funzione del capitale sociale come strumento di garanzia dei diritti dei creditori contro manovre di annacquamento dello stesso.

Nella versione attuale della disposizione in esame sono racchiuse due ipotesi previste dal testo previgente degli artt. 2630 e 2630**bis** c.c., ovverosia quelle delle operazioni su operazioni proprie o della Società controllante. La novità sta nel fatto che ora la disciplina penale delle fattispecie in esame è totalmente autonoma dalle norme civilistiche in materia di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie.

SOGGETTI ATTIVI:

- amministratori
- amministratori della controllante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto)
- socio alienante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto).

PRESUPPOSTI: presenza, nel caso concreto, di un patrimonio di ammontare tale che eventuali operazioni come quelle descritte dalla norma andrebbero ad intaccare il capitale sociale o le riserve indisponibili, e pertanto non sarebbero autorizzate dalla legge.

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie è individuata sulla base di:

- tipo di condotta (acquisto o sottoscrizione)
- oggetto materiale della condotta (azioni o quote)
- effettiva lesività dell'operazione per il capitale sociale o per le riserve obbligatorie.

Il reato è punito a titolo di dolo generico. Il dolo degli amministratori è escluso dall'errore sulla effettiva indisponibilità dei fondi utilizzati per l'acquisto.

MODALITA': operazioni di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della controllante, al fine di cagionare la lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

7.11. Art. 2629 del Codice Civile – OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

***Testo dell'articolo:** Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori.

Sulla portata innovativa ed autonomia/autosufficienza dell'articolo in esame – che sostituisce l'art. 2623, n. 1 c.c. – rispetto ai precetti civilistici in materia di riduzione del capitale, fusione e scissione, vale quanto già esposto relativamente alla disposizione precedente ed al suo rapporto con le norme civilistiche in materia di acquisto/sottoscrizione di azioni proprie.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori.

PRESUPPOSTI: presenza, in considerazione dell'importanza cruciale che le operazioni descritte nella norma rivestono per la vita della Società, di una serie di disposizioni di legge che ne dettagliano l'esecuzione, e che devono essere rispettate dagli amministratori.

FATTISPECIE DI REATO: violazione di norme di legge poste a tutela dei creditori, riguardanti le seguenti modificazioni dell'atto costitutivo:

- la riduzione del capitale
- la fusione con altre Società
- la scissione.

Per la punibilità è sufficiente il dolo generico.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

MODALITA': ad es., atti di rimborso del capitale o di liberazione dei soci dagli ulteriori versamenti posti in essere senza la preventiva registrazione nella cancelleria del tribunale della relativa delibera assembleare.

7.12. Art. 2629bis del Codice Civile – OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Testo dell'articolo: L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela del risparmio e della regolarità delle operazioni finanziarie dal pericolo di danno per prevenire operazioni fraudolente. La disposizione mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore, la sanzione civile (l'impugnativa della delibera del CdA) prevista per i casi di violazione dell'art. 2391 c.c.

SOGGETTI ATTIVI: gli amministratori (o i componenti dei consigli di gestione) delle Società definite dalla disposizione (v. oltre).

PRESUPPOSTI: la disposizione si applica alle Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, alle banche o altri soggetti sottoposti a vigilanza a norma del T.U.B. o del T.U.F., nonché alle assicurazioni ed alle forme pensionistiche complementari, alla luce della loro particolare rilevanza di interesse generale.
Presupposto è la sussistenza di un interesse di un Amministratore, nel compimento di una operazione, in conflitto con quello della Società.

FATTISPECIE DI REATO: è sanzionata la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza da parte dei soggetti qualificati, a condizione che «*dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi*». Non risulta chiaro se il Legislatore abbia voluto attribuire a tale conseguenza la natura di evento, quale componente del fatto reato in omaggio al principio di materialità o necessaria offensività dell'illecito penale, oppure di condizione obiettiva di punibilità
Va rilevata la non perfetta coincidenza tra norma sanzionatoria e norma sanzionata (“...*che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma*”). L'art. 2629bis punisce, infatti, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi, mentre l'art. 2391 disciplina gli interessi degli amministratori, i quali non necessariamente devono essere in conflitto con quelli della Società (a differenza del testo previgente, che per contro faceva espresso riferimento al conflitto di interessi). Inoltre, è stato fatto notare dai primi autorevoli commentatori della nuova legge, che in questo caso la previsione di una responsabilità in capo all'ente non è del tutto giustificata, in quanto l'ente è normalmente “vittima”, e non beneficiario, di una situazione di conflitto di interessi degli amministratori.

MODALITA':

- L'amministratore che ha un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, omette di darne notizia agli altri componenti dell'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata
- L'amministratore delegato, che si trovi nella medesima situazione, omette di astenersi dalla relativa operazione e di investire della stessa l'organo collegiale
- L'amministratore unico, che si trovi nella medesima situazione, omette di astenersi dalla relativa operazione e di dare notizia del conflitto di interessi alla prima Assemblea utile.

7.13. Art. 2632 del Codice Civile – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Testo dell'articolo: Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: protezione di beni e crediti della Società, o del patrimonio nel caso di trasformazione.

SOGGETTI ATTIVI:

amministratori, *in primis*, in quanto il potere di compiere gli atti descritti è in massima parte loro attribuito
soci conferenti.

PRESUPPOSTI: presenza di una serie di disposizioni di legge che vietano l'esecuzione delle operazioni in esame, gravemente lesive della funzione di garanzia espletata dal capitale sociale, a causa dell'inquinamento del processo "genetico" del nucleo patrimoniale che esse determinano.

FATTISPECIE DI REATO: il reato si consuma con la formazione ovvero l'aumento del capitale sociale in modo *fittizio*, cioè in modo tale che non vi sia più corrispondenza con il valore patrimoniale del conferimento. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio.
Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale.

MODALITA':

attribuzione, per somma inferiore al loro valore nominale, di azioni o quote sociali
sottoscrizione reciproca di azioni o quote sociali
sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

7.14. Art. 2633 del Codice Civile – INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Testo dell'articolo: I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della garanzia dei creditori a vedere soddisfatti i propri crediti secondo i rispettivi diritti di prelazione sul patrimonio sociale. A differenza delle altre norme che proteggono il capitale sociale in funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali, questa opera in un momento successivo.

SOGGETTI ATTIVI:

- liquidatori della Società
- soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (in tal caso, rispondono del reato a titolo di liquidatori di fatto).

PRESUPPOSTI: intervento dei liquidatori tra i due momenti, rispettivamente, dello scioglimento della Società e della sua estinzione, con il compito di soddisfare i creditori prima, e di dividere i beni residui tra i soci poi.

FATTISPECIE DI REATO: ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori stessi.

Il delitto è stato trasformato dalla riforma in un reato materiale di danno, per la punibilità del quale è sufficiente il dolo generico (consapevolezza di cagionare un danno ai creditori attraverso il riparto). E' stata introdotta inoltre la procedibilità a querela della persona offesa.

MODALITA': i liquidatori sottraggono i beni sociali ai creditori, ripartendoli illecitamente tra i soci. E' ripartizione illecita anche quella compiuta anteriormente all'*accantonamento* delle somme necessarie a soddisfare i creditori.

7.15. Art. 2636 del Codice Civile – ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Testo dell'articolo: Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela del corretto svolgimento delle procedure assembleari (momento particolarmente significativo ed importante della vita societaria), ed in particolare della formazione di una maggioranza aderente alla volontà dei soci e libera da influenze esterne.

SOGGETTI ATTIVI: anche se in astratto la previsione normativa usa la locuzione “chiunque” (riferendosi, pertanto, anche ad estranei alla Società), in concreto sarà improbabile che il reato in esame sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di soci. La fattispecie può essere comunque realizzata anche da funzionari delegati e da dipendenti posti a diversi livelli della scala gerarchica della Società.

PRESUPPOSTI: riunione di un'assemblea dei soci.

FATTISPECIE DI REATO: la condotta deve esprimersi nel compimento di atti simulati o fraudolenti. Si tratta di reato a dolo specifico, caratterizzato dalla necessaria presenza di un *animus lucrandi* (“allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”). Pertanto, tutti i comportamenti di illecita formazione della maggioranza assembleare, posti in essere per fini non direttamente patrimoniali, restano al di fuori della previsione normativa.

MODALITA': uso di mezzi illeciti (in concreto qualunque azione tesa a far sembrare legittimo l'esercizio del voto), che porta alla conseguenza della formazione di una maggioranza assembleare artificiosa.

7.16. Art. 2637 del Codice Civile – AGGIOTAGGIO

Testo dell'articolo: Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'economia pubblica, in particolare attraverso la protezione del regolare funzionamento del mercato e della corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari.

SOGGETTI ATTIVI: anche in questo caso, la locuzione “chiunque” va intesa come riferita a qualsiasi soggetto in grado di interferire con le vicende della Società: in concreto, amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, responsabili della revisione.

PRESUPPOSTI: necessità di non turbare l'andamento del mercato dei titoli, al fine di evitare ripercussioni nocive alla fiducia generale del pubblico dei risparmiatori nell'affidabilità del mercato stesso.

FATTISPECIE DI REATO: il reato risulta avere un ambito operativo residuale rispetto al reato di "manipolazione di mercato" (art.185 D.Lgs. 58/1998) differenziandosi gli stessi solo sull'oggetto materiale rappresentato nel reato in argomento dagli "strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni di un mercato regolamentato". L' articolo racchiude, a seguito della riforma, tre diverse ipotesi di reato: le manovre fraudolente sui titoli della Società (art. 2628 c.c. abrogato), l'aggiotaggio bancario e l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Il semplice dolo generico è sufficiente per la punibilità.

MODALITA':

- Diffusione di notizie false ad un numero indeterminato di persone
- Operazioni simulate:
 - operazioni che le parti non hanno inteso realizzare
 - operazioni che rappresentano una realtà difforme da quella effettivamente voluta
- artifici, ovvero atti fraudolenti o ingannatori

7.17. Art. 2638 del Codice Civile – OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Testo dell'articolo: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela della funzione di controllo dell'attività della Società da parte dell'autorità pubblica. E' ravvisabile la preoccupazione del legislatore di fornire al mercato un'informazione trasparente e corretta sulle Società sottoposte a vigilanza.

SOGGETTI ATTIVI: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza (da individuare caso per caso in base a normative di settore).

PRESUPPOSTI: obbligo normativo di comunicare alle autorità pubbliche di vigilanza determinate notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

FATTISPECIE DI REATO: la disposizione include una serie di fattispecie criminose previste al di fuori del codice (ad es., ostacolo della vigilanza bancaria, false comunicazioni alla CONSOB, ecc.), al fine di conseguire una razionalizzazione ed uniformità della disciplina sanzionatoria.

L'elemento differenziante rispetto al reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) consiste nella direzionalità della condotta, concentrata verso l'autorità di vigilanza.

L'oggetto materiale consiste nella falsa esposizione o nell'occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che andrebbero comunicati, e che riguardano le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Il dolo è specifico, è consiste nella volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

MODALITA': possono considerarsi "ostacolo", ai sensi della norma, quei comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come:

- l'opposizione ad ispezioni
- il ritardo ingiustificato
- il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti.

8. ART. 25quater D.Lgs. 231/2001 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

In relazione ai reati di cui ai successivi articoli 25-quater e 25-quinquies del Decreto, inseriti nel corpo di quest'ultimo da provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'anno 2003, si ritiene sufficiente limitare, in questa sede, l'enunciazione dei rispettivi dati normativi, avendo le relative fattispecie criminose rilevanza molto limitata (da un punto di vista statistico e di probabilità prognostica) ai fini che qui interessano o, meglio, "dall'interesse o dal vantaggio" che l'ente obiettivamente potrebbe direttamente trarne dalla loro commissione.

NOTA: i reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico hanno scarsa coerenza con la realtà aziendale e comunque bassissima probabilità di accadimento. Pertanto vengono riportati – a titolo esemplificativo – alcuni tra i più significativi articoli del Codice Penale ad essi relativi, essendo le altre disposizioni non organicamente raggruppate, ma frammentate all'interno del corpo del codice stesso e in numerose leggi speciali.

8.1. Art.270-bis del Codice Penale – ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Testo dell'articolo: Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

SOGGETTO ATTIVO: chiunque (reato comune).

OGGETTO GIURIDICO: La previsione è stata introdotta durante l'emergenza terroristica al fine di tutelare l'ordinamento costituzionale.

ELEMENTO OGGETTIVO: la condotta può consistere nel: *promuovere* (prendere l'iniziativa); *costituire* (creare mediante il reclutamento degli associati e il reperimento dei mezzi); *organizzare* (dare un assetto); *dirigere* (guidare e gestire l'associazione); *parteciparvi* (farne parte con compiti esecutivi od occasionali). L'associazione deve avere un concreto programma di violenza eversiva o terroristica.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico.

PERFEZIONE: si tratta di reato permanente, il tentativo è ammissibile.

8.2. Art. 270-ter del Codice Penale – ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Si tratta di un reato che punisce chi dà aiuto ai terroristi o agli eversori.

8.3. Art. 280 del Codice Penale – ATTENTATO PER FINALITA' TERRORISTICHE O DI EVERSIONE

Testo dell'articolo: Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

SOGGETTO ATTIVO: chiunque (reato comune).

OGGETTO GIURIDICO: tutela della vita o della incolumità personale di soggetti singoli, ma in funzione della tutela dello Stato e dell'ordine costituzionale.

ELEMENTO OGGETTIVO: la condotta consiste nell'attentare alla vita o all'incolumità delle persone per finalità di terrorismo o di eversione.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico. (l'attentato deve perseguire la finalità terroristica o eversiva)

PERFEZIONE: il tentativo non è configurabile trattandosi di reato di attentato.

8.4. Art. 289bis del Codice Penale – SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Testo dell'articolo: Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

(La disposizione fu introdotta dopo il sequestro dell'on. Moro e l'eccidio degli uomini della sua scorta avvenuti ad opera di appartenenti alle "Brigate Rosse")

SOGGETTO ATTIVO: la condotta è quella di cui all'art. 605 c.p. che disciplina il sequestro di persona.

OGGETTO GIURIDICO: tutela della vita o della incolumità personale di soggetti singoli, ma in funzione della tutela dello Stato e dell'ordine costituzionale.

ELEMENTO OGGETTIVO: la condotta consiste nell'attentare alla vita o all'incolumità delle

persone per finalità di terrorismo o di eversione.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico (l'attentato deve perseguire la finalità terroristica o eversiva)

PERFEZIONE: il tentativo è ammissibile

9. ART. 25quiquies D.Lgs. 231/2001 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1. Art. 600 del Codice Penale – RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU'

Testo dell'articolo: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

9.2. Art. 600bis del Codice Penale – PROSTITUZIONE MINORILE

Testo dell'articolo: Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

9.3. Art. 600ter del Codice Penale – PORNOGRAFIA MINORILE

Testo dell'articolo: Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto realizza esibizioni pornografiche o di produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo

sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

9.4. Art. 600quater del Codice Penale – DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

Testo dell'articolo: Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

9.5. Art. 600quater.1 del Codice Penale – PORNOGRAFIA VIRTUALE

Testo dell'articolo: Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

9.6. Art. 600quinquies del Codice Penale – INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE

Testo dell'articolo: Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

9.7. Art. 601 del Codice Penale – TRATTA DI PERSONE

Testo dell'articolo: Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha

autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

9.8. Art. 601-BIS del Codice Penale – TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE

Testo dell'articolo: *Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

9.9. Art. 602 del Codice Penale – ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI

Testo dell'articolo: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

9.10. Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

Testo dell'articolo: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10. ART. 25sexies D.Lgs. 231/2001 ABUSI DI MERCATO

10.1. Art. 184 D.Lgs. 58/1998 – ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Testo dell'articolo: È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: delitto contro il buon funzionamento del sistema finanziario. Si tutela la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, attraverso il regime della diffusione al pubblico di quelle informazioni relative agli emittenti strumenti finanziari quotati che, se rese pubbliche, potrebbero avere un impatto sui prezzi degli strumenti finanziari emessi o degli strumenti finanziari derivati connessi.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque incide sugli strumenti finanziari avendo il possesso (quindi è un reato proprio) di informazioni privilegiate a causa della sua qualità nell'emittente, ovvero a causa della sua attività lavorativa, professione o di funzione anche pubblica o di un ufficio. Pertanto, oltre ai soggetti appartenenti ad organi direttivi della Società quotata in Borsa (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori), possono commettere il reato in esame altri soggetti che, per ragioni del proprio ufficio o di prestazione, sono in rapporti con la stessa.

PRESUPPOSTI: l'uso di informazioni privilegiate presuppone la conoscenza - o la ragionevole presunzione di conoscenza - che le informazioni detenute sono informazioni privilegiate.

L'informazione rilevante per l'applicazione della norma:

- Ha un carattere preciso
- E' in grado di influire sui prezzi se resa pubblica
- Può essere considerata da un investitore ragionevole come elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

FATTISPECIE DI REATO: si estrinseca nel comportamento di soggetti che fanno uso, a loro vantaggio o a vantaggio di altri, di informazioni non accessibili al pubblico.

L'informazione privilegiata (art.114, comma 1 del D.Lgs.: 58/1998), deve essere caratterizzata con precisione e, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

ELEMENTO OGGETTIVO: le operazioni finanziarie (vendita, acquisto od altro);

l'utilizzazione delle informazioni precise, direttamente o indirettamente per sé o per altri, sugli strumenti finanziari determina una posizione di vantaggio alterando a danno degli altri risparmiatori, l'equilibrio del mercato.

MODALITA': le tipiche condotte prese in considerazione dalla norma sono:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunicare le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, all'acquisto, vendita, o altra operazione su strumenti finanziari.

10.2. Art. 185 D.Lgs. 58/1998 – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Testo dell'articolo: Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati, colpendo gli espedienti subdoli o maliziosi posti in essere per indurre gli investitori in errore.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), pertanto può essere commesso da qualunque soggetto, che sia ovviamente - ai fini della responsabilità della Società - dipendente o collaboratore della stessa.

PRESUPPOSTI: presupposto per l'applicabilità norma è la corretta individuazione della nozione di "strumento "finanziario".

Sono strumenti finanziari:

- i valori mobiliari come definiti dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari
- le quote di un organismo di investimento collettivo
- gli strumenti del mercato monetario
- i contratti a termine fermo (future) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti
- i contratti di scambio (*swap*) su tassi di interesse, su valute o su indici azionari (*equity swaps*)
- le opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento rientrante in queste categorie, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi d'interesse
- gli strumenti derivati su merci
- qualsiasi altro strumento ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato.

FATTISPECIE DI REATO: reato di scopo.

Non è necessario che lo scopo venga raggiunto, purchè siano idonei gli atti nel provocarlo, ovvero, siano oggettivamente validi per realizzare la conseguenza.

La condotta consiste nel porre in essere pratiche suscettibili di falsare il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari (diffusione di notizie false, fare operazioni simulate o valersi di altri artifici).

Artificio = alterazione della realtà esterna (messa in scena), falsa apparenza materiale di situazione dei fatti.

MODALITA': costituiscono esempi di manipolazione del mercato:

- il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato, con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura.
- l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione successivamente diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di un interesse proprio in conflitto con quello di un mercato non alterato.

Responsabilità dell'ente: ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, il reato in argomento può essere imputato direttamente all'ente collettivo se ha tratto vantaggio o interesse, anche parziale, dalla condotta delittuosa realizzata dai soggetti indicati dall'art. 5 di detto D.Lgs.

La sanzione stabilita è solo pecuniaria se l'ente non ha realizzato idonei modelli organizzativi. Se si raggiunge lo scopo e questo è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte il prodotto o il profitto raggiunto.

E' opportuno segnalare che l'ente è responsabile ai sensi dell'art. 187-quinquies T.U.F. anche per gli illeciti amministrativi di abuso e manipolazione previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter commessi dai soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione dei due illeciti, sebbene siano due fattispecie identiche, non contrasta con il brocardo "*ne bis in idem*" in quanto riguardano violazioni qualificate da natura giuridica diversa e trattate da procedimenti diversi (penale e amministrativo).

10.3. Art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Testo dell'articolo:

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

11. ART. 25septies D.LGS. 231/2001 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO

11.1. Art.589 del Codice Penale – OMICIDIO COLPOSO

Testo dell'articolo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

11.2. Art.590 del Codice Penale – LESIONI PERSONALI COLPOSE

Testo dell'articolo: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: tutela dei beni essenziali della vita e dell'incolumità fisica della persona, considerata come individuo (p. es.le stesse offese contro un numero indeterminato di persone, rientrerebbero nel titolo VI "delitti contro l'incolumità pubblica").

PRESUPPOSTI: le disposizioni contenute negli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. sono richiamate dall'art. 25-septies D.Lgs. n.231/2001 soltanto con riferimento alle ipotesi aggravate della violazione delle norme per la "prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Tale ultima accezione deve essere intesa con riferimento al D.Lgs. n.626/94, quindi in violazione

anche delle norme per la “tutela dell’igiene” e della “salute sul lavoro”.

L’impegno da parte dell’ente di predisporre tutto ciò che è possibile per garantire l’incolumità fisica dei dipendenti ha un costo, rallenta le operazioni di lavoro e non è tra i suoi obiettivi prioritari. Tutto il quadro delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro impone all’ente di tenere attivo nella propria organizzazione un sistema serio, atto a prevenire efficacemente il verificarsi di eventi in danno dei dipendenti. Quindi l’esercizio delle attività economiche (o di qualsiasi altra attività, p.es. anche le onlus) è condizionato dall’osservanza delle norme amministrative poste a prevenire il verificarsi dei reati in trattazione (omicidio colposo e lesioni colpose).

Ne deriva che è di fondamentale importanza per la responsabilità da illecito amministrativo da parte dell’ente per i due reati in parola, la dimostrazione documentata di aver ottemperato alla normativa in merito, ossia: l’aver predisposto, e garantito l’esistenza, di misure (vigilanza e controllo efficaci) funzionalmente idonee a prevenire, nelle attività svolte dai collaboratori, il verificarsi degli eventi delittuosi in trattazione.

SOGGETTI ATTIVI: per entrambi i reati “chiunque”, anche se nella presente trattazione si fa riferimento alla particolare qualità del soggetto attivo che è un “ente”. La condotta si esplica nell’organizzazione dell’ente assumendo le forme dell’azione o dell’omissione. In quest’ultimo caso non basta un semplice comportamento passivo, è necessario che colui che ha omesso avesse anche un obbligo giuridico ad attivarsi.

FATTISPECIE DI REATO: i reati in esame non debbono essere avvenuti a titolo di colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia), ma per colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Ne consegue p. es. che l’imprenditore risponde sia per non aver osservato le disposizioni dettate dalla legge in tema prevenzioni infortuni, sia per non aver osservato le disposizioni integrative che, sullo stesso tema o quello sul controllo dell’attività in fabbrica, fossero state introdotte dal contratto di lavoro.

La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (che come detto è la colpa specifica per questi reati), è un’aggravante dei due reati e comporta una maggiore pena edittale.

Di fondamentale importanza è l’esistenza del nesso di causalità che lega la mancanza o la parziale esistenza di misure efficaci atte a prevenire l’infortunio che si è verificato.

L’art.25-septies del D.Lgs. n. 231/01, stabilisce la stessa sanzione amministrativa per l’ente, sia nel caso di omicidio colposo, oppure di omicidio colposo plurimo (se, per colpa, è stata cagionata la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone con lesioni di altre). La sanzione pecuniaria è stabilita in misura non inferiore a mille quote; a questa va aggiunta la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Sarà applicata alternativamente nelle sue due previsioni: a) interdizione dall’esercizio dell’attività, oppure b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

La sanzione pecuniaria e le sanzioni interdittive ora dette, nella stessa misura, l’art. 25-septies le stabilisce anche nel caso che le lesioni personali colpose le subiscano più persone (comma 3, art. 590 c.p.).

Non bisogna dimenticare che, anche per questi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. A questo proposito sarà possibile ritenere la presenza di tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi

MODALITA': In entrambi i reati la responsabilità dell'ente è il non aver predisposto nella sua organizzazione le misure preventive disposte in materia alla luce del D.Lgs. n.626/94.

Pertanto risulta utile: a) l'acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 626/94, quale allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; b) la definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; c) la definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

12. ART. 25octies D.LGS. 231/2001 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

12.1. Art. 648 del Codice Penale – RICETTAZIONE

Testo dell'articolo: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro e le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: tutela dell'interesse ad evitare la circolazione delle cose di provenienza criminosa.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), eccezion fatta per colui che ha partecipato alla commissione del delitto presupposto (delitto dal quale provengono le cose ricettate).

PRESUPPOSTI: il danaro o la cosa devono essere provenienti da delitto e rappresentano quindi il prezzo, il prodotto o il profitto di un delitto precedentemente commesso.

FATTISPECIE DI REATO: la condotta tipica (elemento oggettivo) consiste nell'acquistare, ricevere, occultare o fare da mediatore nell'acquisto, ricezione od occultamento da parte di altri di denaro o cose (mobili) provenienti da delitto. Il delitto presupposto può essere qualsiasi altro delitto (anche un'altra ricettazione), ma non una contravvenzione.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico; il soggetto deve sapere la provenienza delittuosa delle cose, altrimenti si configura la contravvenzione dell'art. 712 c.p. (incauto acquisto). Se non vi è stato da parte del soggetto un profitto per sé o per altri, ma solo per aiutare l'autore del reato presupposto, non si ha ricettazione, ma favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Il tentativo è possibile.

MODALITA': far acquistare, ricevere, occultare, ecc., all'ente cose di provenienza delittuosa.

12.2. Art. 648-bis del Codice Penale – RICICLAGGIO

Testo dell'articolo: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: repressione delle condotte di sostituzione (cd. lavaggio) e trasferimento del denaro (sporco), dei beni e delle altre utilità provenienti da delitti non colposi, e più genericamente di tutte quelle attività dirette ad ostacolare l'accertamento dell'origine dei proventi illeciti.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (ma reato proprio in quanto il soggetto deve trovarsi nella particolare posizione che gli consenta di commettere il reato), purché abbia conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

PRESUPPOSTI: potere del soggetto attivo che opera per l'ente di disporre il trasferimento o l'impiego del denaro, del bene o di altra utilità. Il soggetto attivo non deve aver preso parte al reato presupposto.

FATTISPECIE DI REATO: perché il reato si realizzi è richiesta la sostituzione o il trasferimento del denaro o delle altre utilità oppure le attività di ostacolo per l'identificazione della loro provenienza.

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico.
Il tentativo è possibile, purché gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato.

MODALITA': utilizzazione di quella parte dell'organizzazione dell'ente che tratta denaro.

12.3. Art. 648-ter del Codice Penale – IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: norma a carattere residuale rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio. Tutela dell'interesse ad evitare la circolazione delle cose di provenienza delittuosa e contrasto del consolidamento di situazioni patrimoniali acquisite illecitamente (da delitto non colposo).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio) acquista, riceve, occulta, fa da mediatore nell'acquisto, fa ricezione od occultamento da parte di altri di denaro o cose (mobili) provenienti da delitto.

PRESUPPOSTI: conoscenza della provenienza da delitto (reato presupposto). Potere del soggetto attivo di disporre il trasferimento o l'impiego del denaro, del bene o di altra utilità.

FATTISPECIE DEL REATO: reimpiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni e delle utilità provenienti da delitto. Il soggetto attivo deve essere estraneo alla commissione degli illeciti di provenienza del denaro, beni o altra utilità.

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico.

MODALITA': utilizzazione della organizzazione che tratta denaro, i beni o altre utilità, ovvero questi devono essere coerenti con le cose oggetto dell'illiceità.

12.4. Art. 648-ter-1 del Codice Penale – AUTORICICLAGGIO

Testo dell'articolo: Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: repressione delle condotte finalizzate a impiegare, sostituire e trasferire denaro (“sporco”), e altre utilità provenienti da delitti non colposi, in attività economiche, finanziarie imprenditoriali e speculative e più genericamente in modo da ostacolare l'accertamento dell'origine dei proventi illeciti

Tutela dell'interesse ad evitare il reimpiego di proventi di provenienza delittuosa e contrasto del consolidamento di situazioni patrimoniali acquisite illecitamente (da delitto non colposo).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto.

PRESUPPOSTI: conoscenza della provenienza da delitto (reato presupposto). Potere del soggetto attivo di disporre il trasferimento o l'impiego del denaro, del bene o di altra utilità nell'attività di impresa.

FATTISPECIE DEL REATO: Il soggetto attivo deve aver commesso o concorso a commettere il reimpiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni e delle utilità provenienti da attività commesse

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico.

MODALITA': utilizzazione da parte dell'organizzazione che ha generato il provento illecito del provento stesso per finanziare l'attività d'impresa.

13. L. n. 146/2006 (REATI TRANSNAZIONALI)

13.1. Art. 3 e 10 L. n 146/2006:

All'Art.10 si prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'Art. 3 della medesima legge, in relazione alle fattispecie di seguito elencate.

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato*
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*

13.2. Art. 416 del Codice Penale – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Testo dell'articolo: *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

13.3. Art. 416-bis del Codice Penale – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Testo dell'articolo: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

13.4. Art. 291-quater del T.U. Doganale Dpr n. 43/73 – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO TABACCHI ESTERI

Testo dell'articolo: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articolo 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

13.5. Art. 74 del T.U. Dpr n. 309/90 – ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Testo dell'articolo:

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice Penale.*
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

FINALITA' DELLE PREVISIONI NORMATIVE: sono delitti che offendono un bene collettivo quale è l'ordine pubblico. Possono esistere indipendentemente dal verificarsi degli specifici reati che perseguono. Fortissima è la preoccupazione del legislatore sull'esistenza di tale reato permanente e di pericolo (criminalità organizzata), talchè ha permesso agli inquirenti, nelle indagini preliminari, l'uso di tutti i poteri invasivi della libertà delle persone, e, nel trattamento sanzionatorio, una normativa premiale per chi collabora.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), non meno di tre persone e almeno una sia di rilievo funzionale nell'ente.

PRESUPPOSTI: Un accordo stabile diretto all'attuazione di un programma delittuoso (precedente e comunque autonomo rispetto agli accordi particolari relativi ai singoli delitti), sono gli elementi necessari per l'esistenza di detti delitti di associazione o, almeno parziale, per l'ente.

FATTISPECIE DEI REATI: vengono punite due distinte condotte criminose: quella che consiste nel promuovere, costituire od organizzare l'associazione e quella che consiste nel parteciparvi. Si tratta di un reato permanente. Il carattere permanente del vincolo rappresenta una delle caratteristiche che distinguono il reato associativo dal "concorso di persone nel reato". Si può parlare di reato associativo quando: 1) esiste un vincolo associativo destinato a durare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione (accordo stabile); 2) il vincolo non è circoscritto ad uno o più delitti determinati, ma è esteso ad un generico e più vasto programma delittuoso; 3) l'associazione conta su una struttura adeguata rispetto al fine da raggiungere. (è sufficiente una struttura rudimentale ma adeguata). Per l'associazione di tipo mafioso (e scambio elettorale politico mafioso) oltre ai predetti requisiti dell'art. 416, deve concorrere almeno uno dei seguenti elementi: 4) forza intimidatrice del vincolo associativo, assoggettamento e omertà degli associati; 5) commettere delitti, controllare lo svolgimento delle attività, specie imprenditoriali, pubbliche e private (con finalità di monopolio); 6) realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri; 7) ostacolare il libero esercizio del voto. Per gli altri due delitti associativi, oltre agli elementi stabiliti per l'art. 416 c.p. deve essere presente l'elemento della finalità associativa, cioè, rispettivamente il contrabbando dei tabacchi esteri e il traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico.

PERFEZIONE: il delitto si consuma nel momento in cui si è creato il rapporto associativo (reato di pericolo).

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE: solo se c'è (anche se parziale) un suo interesse o vantaggio in un qualche modo riconducibile all'esistenza dell'associazione delittuosa. Inesistenza o inefficacia di un sistema, nella sua organizzazione, valido a contrastare il verificarsi delle specifiche associazioni. Nel concreto: dimostrato in sede penale che dal reato commesso vi è stato un vantaggio per l'ente, la contestazione dell'illecito Amministrativo pone a carico dell'ente stesso la dimostrazione dell'esistenza di un sistema efficace e rispondente alle pretese della legge (art. 6 D.Lgs. n.231/2001), se vuole evitare le conseguenze da illecito amministrativo.

MODALITA': la realizzazione del programma delittuoso di ogniuna delle quattro fattispecie si basa sulla esistenza di cose (sostanze stupefacenti, tabacchi, armi, ecc.) e l'utilizzazione dell'organizzazione (totale o parziale) dell'ente per commettere il reato.

13.6. Art. 648-bis del Codice Penale – RICICLAGGIO

Testo dell'articolo: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: repressione delle condotte di sostituzione (cd. lavaggio) e trasferimento del denaro (sporco), dei beni e delle altre utilità provenienti da delitti non colposi, e più genericamente di tutte quelle attività dirette ad ostacolare l'accertamento dell'origine dei proventi illeciti.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (ma reato proprio in quanto il soggetto deve trovarsi nella particolare posizione che gli consenta di commettere il reato), purché abbia conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

PRESUPPOSTI: potere del soggetto attivo che opera per l'ente di disporre il trasferimento o l'impiego del denaro, del bene o di altra utilità. Il soggetto attivo non deve aver preso parte al reato presupposto.

FATTISPECIE DI REATO: perché il reato si realizzi è richiesta la sostituzione o il trasferimento del denaro o delle altre utilità oppure le attività di ostacolo per l'identificazione della loro provenienza.

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico.

Il tentativo è possibile, purché gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato.

MODALITA': utilizzazione di quella parte dell'organizzazione dell'ente che tratta denaro.

13.7. Art. 648-ter del Codice Penale – IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: norma a carattere residuale rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio. Tutela dell'interesse ad evitare la circolazione delle cose di provenienza delittuosa e contrasto del consolidamento di situazioni patrimoniali acquisite illecitamente (da delitto non colposo).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio) acquista, riceve, occulta, fa da mediatore nell'acquisto, fa ricezione od occultamento da parte di altri di denaro o cose (mobili) provenienti da delitto.

PRESUPPOSTI: conoscenza della provenienza da delitto (reato presupposto). Potere del soggetto attivo di disporre il trasferimento o l'impiego del denaro, del bene o di altra utilità.

FATTISPECIE DEL REATO: reimpiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni e delle utilità provenienti da delitto. Il soggetto attivo deve essere estraneo alla commissione degli illeciti di provenienza del denaro, beni o altra utilità.

ELEMENTO SOGGETTIVO: Dolo generico.

MODALITA': utilizzazione della organizzazione che tratta denaro, i beni o altre utilità, ovvero questi devono essere coerenti con le cose oggetto dell'illiceità.

**13.8. Art. 12, commi 3; 3-bis; 3-ter e 5 del T.U. D.Lgs. n. 286/98 –
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE**

Testo dei commi dell'articolo:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. [La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.]

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: contrastare la violazione o l'aggiramento delle norme poste a disciplinare il regolare ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune)

PRESUPPOSTI: l'ente ha rapporti con soggetti di Paesi esteri

FATTISPECIE DI REATO: delitto di scopo (irrilevante il suo raggiungimento); univocità degli atti.

MODALITA': possibilità di movimentare da, per, tra gli Stati esteri: mezzi e/o persone, oppure la documentazione inerente a dette movimentazioni.

[Empty box]

13.9. Art. 377-bis del Codice Penale – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Testo dell’articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

13.10. Art. 378 del Codice Penale – FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Testo dell’articolo: Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (¹) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

FINALITA’ DELLE PREVISIONI NORMATIVE: ostacolo o intralcio alle attività degli organi del procedimento giudiziario (sia indagini preliminari che processo).

PRESUPPOSTO: esistenza di un procedimento penale.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune): per l’art. 377-bis c.p. abbia la obiettiva capacità di induzione (rapporto di soggezione), ovvero, per l’art. 378 c.p., una relazione di qualsiasi tipo.

FATTISPECIE DI REATO: l’evento si raggiunge anche se non si è riusciti ad ostacolare o intralciare l’azione della giustizia.

14. ART. 25 novies D.LGS. 231/2001 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

SANZIONI PER L'ENTE

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

INTERDITTIVE: EX ART 9 COMMA 2 (FINO AD UN ANNO)

Il "Diritto d'autore" è tutelato: in ambito internazionale, nel nostro ordinamento giuridico ed in altri ordinamenti.

Tale diritto, oggettivamente inteso, riconosce facoltà proprie ed esclusive al soggetto che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo e, conseguentemente, ne tutela i diritti morali ed economici.

Per la facilità con cui può essere leso il diritto (grazie all'enorme diffusione di mezzi tecnologici atti a moltiplicare l'originale), per la complessità raggiunta dalla materia e per la sua interdipendenza da altri rami del diritto, il "Diritto d'autore" ha raggiunto dignità di disciplina autonoma, quale ramo dell'ordinamento giuridico con nome omonimo. In particolare, fanno capo al ramo del c.d. "Diritto d'autore" la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. LDA) e successive modificazioni, il Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. L'esigenza di dare tutela al diritto in parola trovò riconoscimento giuridico con la legge n. 633 del 1941, che, aderendo alla "Convenzione di Berna", fornì una, seppur minima, tutela del diritto stesso. Negli anni successivi la legge n. 633/41 ha avuto varie modificazioni dovendo recepire diverse "disposizioni comunitarie" e dovendosi adeguare al dettato della "Costituzione".

Tuttavia, l'impianto originale è rimasto inalterato. Le "opere protette dal diritto d'autore" sono tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Le opere oggetto della tutela sono elencate nell'art. 2 della LDA (con valore meramente indicativo) e appartengono:

- a) alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;
- b) alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé;
- c) alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia;
- d) all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico;
- e) al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta);
- f) alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.

Parimenti, trovano protezione le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE sono stati ricompresi nell'elenco:

- g) i programmi per elaboratore;
- h) le banche di dati.

Quando vi sono diversi coautori dell'opera creativa (c.d. opera complessa), al fine di facilitare la individuazione dell'autore o stabilire i rapporti tra gli stessi, è stata elaborata la seguente ripartizione di tipologie: 1) Opere creative semplici, 2) Opere composte, 3) Opere collettive, 4) Casi particolari.

Le facoltà esclusive (non facere da parte di altri) riconosciute al creatore di un'opera e tutelate dalla normativa del "Diritto d'autore", sono le seguenti:

- a) pubblicazione;
- b) riproduzione;
- c) trascrizione;
- d) esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- e) comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand);
- f) distribuzione;
- g) traduzione e/o elaborazione;
- h) vendita;
- i) noleggio e prestito.

Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Altresì, tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Quanto al diritto soggettivo, questo è costituito dal "diritto morale" e dal "diritto di utilizzazione economica".

Il "diritto morale" è (tranne in rari casi) inscindibile dall'autore.

Il "diritto di utilizzazione economica" originariamente appartiene all'autore, che può venderlo (o cederlo anche gratuitamente) ad altro soggetto (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente venderlo, nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile. Rimangono impregiudicati "i diritti morali".

Speciale importanza ha assunto in questi ultimi anni il ramo giuridico del "Diritto d'autore" con il dilagare dell'uso dei sistemi informatici e con lo sviluppo delle potenzialità connesse ai relativi collegamenti telematici come la rete "Internet".

Tale fenomeno, dalla impressionante velocità di affermazione, pone il problema della tutela dei diritti delle persone con il correlativo diritto naturale degli esseri umani a rapportarsi tra loro.

Nel 1992 nella legge n. 633/41, è stata inserita la sezione VI "Programmi per elaboratore", che si apre con l'articolo 64-bis. Il software viene equiparato ad un'opera intellettuale ed introdotto, quindi, tra le opere protette dal diritto d'autore.

L'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

La citata legge protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di codice sorgente, ovvero nel linguaggio in cui sono scritti, sia nella forma di codice oggetto, intesa come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

Sono esclusi dalla tutela della legge "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce" (art. 2 punto 8, legge n. 633/41).

Il D.Lgs. n. 169/99, attuativo della direttiva 96/9/CE, tutela le "Banche dati" nell'ambito della legge sul diritto d'autore, definendole come "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art. 2 n.9, legge n. 633/41).

14.1. Art. 171, l. 633/1941 comma 1, lett a) bis - MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA

Testo dell'articolo: art. 171 legge n. 633/1941 [Si riporta tutto l'art. 171 mettendo in evidenza la parte contenuta nel primo comma, lettera a-bis) richiamata dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01,]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e)(soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: l'art. 25-novies del D. Lgs. N. 231/01 indica dell'art. 171 solo il primo comma, lettera a-bis), che fa esclusivo riferimento al sistema di reti telematiche.

Trattasi di norma residuale di contenuto generico, rispetto a quelle successive (artt. 171-bis e 171-ter), tesa a tutelare il diritto d'autore che verrebbe leso con la immissione non autorizzata nei sistemi di reti telematiche delle opere, dandone disponibilità a terzi.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato proprio).

PRESUPPOSTI: immissione (senza trarne profitto) in un sistema di rete telematico di opere aventi carattere creativo, rientranti tra quelle esemplificative indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 633/41, non autorizzata dall'autore, con il risultato di darne la disponibilità ad altri.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo è costituito dalla condotta di immettere abusivamente opere dell'ingegno tutelate, di proprietà altrui.

L'evento è dato dalla possibilità data a chiunque di averne la disponibilità gratuita, altrimenti si cade nelle ipotesi più gravi, previste dagli artt. 171-bis e 171-ter.

L'elemento soggettivo prevede il dolo generico (... *a qualsiasi scopo*...).

Il tentativo è possibile.

Il secondo comma dell'art. 171 prevede specificatamente per la fattispecie del delitto in esame una singolare oblazione (l'oblazione penale è prevista dagli artt. 162 e 162-bis, solo per le contravvenzioni), cioè: il pagamento volontario della sanzione nella fase processuale comporta l'estinzione del reato.

Logica giuridica porta a ritenere che in questo ultimo caso verrebbe meno anche la figura del "reato presupposto".

Ciò risulta coerente con il considerare il presente delitto caratterizzato da una minore pericolosità sociale. Infatti, l'attività normalmente viene svolta dal singolo, o dal licenziatario.

MODALITA': appare difficile immaginare la realizzazione del presente delitto, che non richiede il vago scopo di profitto, con un correlativo ritorno di interesse o vantaggio per l'Ente.

Come è stato commentato da più parti, sembra più logico attribuire all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 un invito a sorvegliare le proprie infrastrutture aziendali alla scoperta di eventuali dipendenti che distribuiscono illegalmente al loro interno contenuti coperti da diritto d'autore.

Deve risultare evidente a tutti nell'organizzazione aziendale che: scaricare un programma dalla rete senza la necessaria licenza, creare dei sistemi di link a opere illegali, scambiarsi files musicali in newsgroup, ed ogni altra forma di utilizzazione non autorizzata di un'opera dell'ingegno sulla rete, viola l'art. 171.

Le pubblicazioni specializzate del settore riferiscono che la percentuale di adozione di prodotti privi di licenza in Italia è oggi di circa il 51%, con una forte diffusione nelle imprese: oltre 7mila i software illegali sequestrati lo scorso anno presso uffici e aziende, per un totale di 8,6 milioni di euro di sanzioni.

14.2. Art. 171, l. 633/1941, comma 3 - REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L'ONORE O LA REPUTAZIONE

Testo dell'articolo: Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e)(soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: aggravante speciale da applicare alle fattispecie elencate nell'art. 171, nel caso che dell'opera se ne fa non solo una divulgazione non autorizzata, ma a questa si accompagna anche un uso maggiormente lesivo del diritto di proprietà dell'autore (inteso come diritto all'integrità dell'opera, così come egli l'ha concepita).
Ne consegue che, ai fini dell'art. 25-novies del D. Lgs. N. 231/01, sono "reati presupposto" per l'Ente tutte le condotte descritte nell'art. 171 se la consumazione è aggravata dalle modalità riportate nel terzo comma dello stesso articolo.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: opera dell'ingegno sicuramente attribuibile alla persona che l'ha creata.
Le modalità con cui si fa uso illecito dell'opera offendono l'onore e la reputazione dell'autore.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo prevede, oltre alle numerose condotte di divulgazione indicate nelle lettere: a); a-bis); b); c); d); e); f) primo comma dell'art. 171, anche le ulteriori condotte (che aggravano il reato), quali: a) violare il desiderio dell'autore di non rendere pubblica la sua opera; b) fare risultare autore persona diversa da quella reale, c) apportare all'opera delle modifiche arbitrarie.

La consumazione richiesta dal terzo comma (ma anche per il reato presupposto del D. Lgs. n. 231/01) si ha con la realizzazione del delitto e dell'aggravante. Quindi, l'agente non solo rende abusivamente disponibile l'opera, ma aggrava l'offensività del reato.

Per l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico.

Il tentativo è possibile.

Come già detto poco sopra, l'assenza dello scopo di profitto (invece richiesto dagli artt. 171-bis e 171-ter) non fa venire meno l'illecito, talchè la riproduzione, la diffusione e lo scambio di opere protette a fini personali e privati costituisce per l'art. 171 comunque violazione penale, se poi sono accompagnate dalle circostanze indicate dal terzo comma il reato è aggravato, di talchè l'Ente, se ne trae un vantaggio o un interesse, è chiamato a risponderne.

MODALITA': l'art. 171 si applica a qualunque forma di riproduzione, diffusione, vendita, messa in commercio, esecuzione, elaborazione delle opere dell'ingegno.

A parte l'elevata esposizione al rischio (per i reati in argomento) degli enti, la cui attività comporta l'utilizzazione di opere dell'ingegno tutelate dal "Diritto d'autore", si deve tener presente che il rischio esiste per qualsiasi organizzazione aziendale che, per quanto modesta, non può fare a meno di apparecchiature per la riproduzione, la trasmissione ed il collegamento informatico.

Le anzidette attività sono punite per il semplice fatto di essere svolte e, ove rientrassero nelle previsioni aggravate del terzo comma, l'Ente (o il titolare d'azienda) ha come possibile esimente della responsabilità amministrativa solo se ha adottato un "Modello di organizzazione e gestione", serio, con relativo "Disciplinare" (es.: registro per ogni fotocopiatrice sul quale sono annotate il numero di fotocopie, programma informatico con vari livelli di accesso ai dati sensibili, ecc.) .

14.3. Art. 171-bis l. 633/1941 - ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI

Testo dell'articolo: Art. 171-bis.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il contrassegno della SIAE ha lo scopo di tutelare il diritto soggettivo dell'autore dell'opera e i conseguenti diritti che derivano legittimamente ad altri soggetti (quindi, oltre all'autore, per es., anche il produttore del supporto dell'opera incorporata).

Altresì, detto contrassegno garantisce pubblicamente la originalità e genuinità dei prodotti.

In questo quadro, riferito specificatamente al software e alle banche dati, va letta la tutela della norma. in esame.

Rispetto al precedente art. 171 la violazione del presente articolo è punita più severamente perché presenta un maggior allarme sociale.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: un minimo di organizzazione ed il fine di profitto (altrimenti rientra nella previsione generica dell'art. 171), inoltre, deve risultare l'esistenza di programmi per elaboratore e banche dati, contenuti su supporti non contrassegnati SIAE.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo è costituito da un elenco di azioni indicate in

maniera casistica (duplicare, importare, distribuisce, vende, ecc.) per anticipare la soglia della consumazione del reato, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.

Nel primo comma le azioni punite debbono avere il fine della duplicazione di software.

Nel secondo comma le azioni punite debbono avere il fine di spostare il contenuto di banche dati in violazione degli artt. 64-quinquies (diritti esclusivi dell'autore di una banca dati) e 64-sexies (limiti al diritto esclusivo da parte dell'autore di una banca dati); ed anche degli artt. 102-bis (diritti del costituente di una banca dati) e 102-ter (diritti e obblighi dell'utente di una banca dati).

Si tenga presente che nella previsione dell'art. 171-bis rientra anche la copia parziale, a condizione che essa contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale.

Entrambi i commi prevedono l'aggravamento della sanzione per l'evento di "rilevante gravità".

L'elemento soggettivo prevede il dolo specifico (il fine di trarne profitto).

Per alcune condotte il tentativo è possibile (importare, duplicare, ecc.) anche se una parte della giurisprudenza lo nega, trattandosi di reato con consumazione a c.d. "soglia anticipata".

La genericità del fine "per trarne profitto" (a differenza di quella più precisa: "al fine di lucro") comporta una interpretazione estensiva con la quale viene inteso qualsiasi beneficio non solo economico (per es. il risparmio di spesa), ma anche morale, cioè non necessariamente con dirette finalità patrimoniali.

Per distinguere il fine di "trarne profitto" dal fine "per uso personale", la giurisprudenza ha utilizzato per quest'ultimo una interpretazione restrittiva, cioè intendendo per "uso personale" un utilizzo privato e circoscritto.

Da ciò ne consegue che la duplicazione di software e dei contenuti di banche dati per uso personale da parte del privato, non finalizzata a trarne profitto, non è una violazione penale (comporta la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 174-bis).

Diversamente, la duplicazione di software e dei contenuti di banche dati non diretta alla cessione o alla vendita, dei quali se ne fa un uso personale ma in un ambito che va oltre la sfera di ciò che comunemente si intende privato (per es. inerisce alla attività lavorativa), concretizza il delitto in esame.

Per quanto concerne l'oggetto materiale del reato, questo non lo si deve confondere con il mancato pagamento dei diritti d'autore, al quale provvede per via civile la SIAE, ma riguarda i software o il contenuto di banche dati su supporti privi del contrassegno SIAE.

Pertanto, le parti offese sono sia l'autore dell'opera e sia tutti coloro che con questo hanno legittimamente instaurato un diritto (es. riproduzione sui supporti, messa in commercio, ecc.).

[Si tenga presente che la normativa in esame trova il suo completamento nel correlato "Regolamento per la esecuzione della legge n. 633/41", il quale determina le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del regolamento stesso].

La giurisprudenza, analizzando la funzione giuridica del contrassegno ha evidenziato che lo stesso permette una "rapida identificazione dei prodotti abusivi assicurando così una tutela più incisiva e pronta alle violazioni del diritto d'autore", da ciò ne consegue un importante criterio per la valutazione del fatto, cioè: "nell'ipotesi in cui l'apposizione del contrassegno sia obbligatoria, la mancanza assume valenza indiziaria in ordine all'illecita provenienza del supporto proprio perché il contrassegno SIAE consente di distinguere il prodotto originale da quello contraffatto" (Cass. 32064/2008).

Alla luce di questo criterio, chi acquisisce da terzi la disponibilità di programmi per elaboratore o il contenuto delle banche di dati, privi del contrassegno sul supporto, non può invocare la non

conoscenza della sua provenienza illecita (trattasi di delitto).

Per cui, l'assenza del contrassegno SIAE sui supporti software e sui supporti delle banche dati dà luogo alle seguenti situazioni giuridiche:

1) l'abusiva acquisizione a qualsiasi titolo per il semplice utilizzo (strettamente) personale, senza trarne un apprezzabile profitto, comporta l'illecito amministrativo previsto dall'art. 174-ter.

2) se sono stati duplicati dal detentore, e li utilizza personalmente con un non trascurabile ritorno patrimoniale (nel senso, per es., che abbiano concretamente favorito la sua attività commerciale o imprenditoriale), oppure, con il medesimo risultato li rende disponibili a terzi, viola l'art. 171-bis.

3) se sono stati acquisiti da terzi e, con lo scopo di averne un profitto, vengono resi disponibili al pubblico, concorrerà la violazione dell'art. 171-bis con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.).

Tuttavia, v'è segnalato che sia la dottrina, sia la giurisprudenza hanno più volte espresso diverso orientamento sul rapporto tra la complessa legislazione in materia di tutela di diritto d'autore e la condotta di ricettazione.

Perciò, sulle situazioni giuridiche ora rappresentate è opportuno riportare le seguenti pronunce della Corte di Cassazione.

La prima pronuncia è oramai consolidata e riguarda la situazione rappresentata sopra al punto 2), si esclude il concorso con il reato di ricettazione in base al principio del "ne bis in idem" stabilito dall'art. 9 della L. n. 689/81.

La seconda pronuncia è reiterata nelle tre sentenze della Sez. III pen., nrr. 13810, 13816 e 13853, depositate il 02/04/2008, con le quali il giudice di legittimità ha fatto propria la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre del 2007, Schwibbert, resa a norma dell'articolo 234 del Trattato CEE.

La decisione della Corte di Giustizia ha puntualizzato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, in riferimento alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, prevede una "procedura d'informazione" nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; sentenziando che: *"L'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno <<SIAE>> in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato"*.

La Corte di Cassazione ha preso atto che l'Italia non ha ancora adempiuto alla "procedura d'informazione", pertanto, l'obbligo del contrassegno SIAE non è opponibile ai privati e di conseguenza vengono meno i presupposti dei reati descritti dagli artt. 171-bis e 171 ter lett. d), ma non quelli dell'art. 171-ter lett.c), la cui l'antigiuridicità è circoscritta solo alla condotta illecita della riproduzione e della distribuzione delle opere d'ingegno, senza fare cenno al contrassegno SIAE.

In merito a tale pronuncia è prevedibile (ed auspicabile) che l'Italia in tempi brevi sottoporrà alla competente Commissione CE la procedura d'informazione del contrassegno SIAE.

Comunque, si tenga presente che nel nostro Ordinamento giuridico il modello processuale è *civil law* e non come quello anglossassone che è di *common law*, ciò significa che a differenza di quest'ultimo, nel quale la pronuncia del giudice deve porre l'ancoraggio della sentenza al c.d. precedente, nel nostro processo civile il giudice può non tenere conto delle precedenti pronunce della Corte di Cassazione (giudice della nomofilachia) essendo soggetto solo alla legge.(la disposizione sul Massimario contenuta nel D.Lgs. n. 40/06 non è in grado di scalfire questo autorevole principio della Costituzione).

Con ciò si vuole dire che per gli stessi fatti si possono avere giudizi con sentenze di condanna, ancorchè non conformi alla sentenza della Corte di Cassazione poco sopra riportata.

Infine, si segnala la persistente posizione di chi (amplius Cass. Pen. sez. III, n. 230172/04) ritiene che sia da escludersi il concorso tra la condotta di detenzione per la vendita o del commercio di

supporti audiovisivi (nel nostro caso, di software o contenenti banche di dati) abusivamente riprodotti ed il reato di ricettazione, perché tra i due delitti vi è un rapporto di continenza.

In altre parole: gli elementi costitutivi del reato di ricettazione sono contenuti nell'art. 171-bis (e anche nell'art. 171-ter) che indica in modo più preciso le condotte incriminate, per cui quest'ultimo si pone in rapporto di specialità con il primo.

Di contro si osserva che essendo le fattispecie diverse da un punto di vista strutturale, non sono assorbibili tra loro.

Per la precisione: la consumazione del reato di ricettazione opera prima rispetto alle previsioni dell'art. 171-bis.

La diversa interpretazione del principio di specialità (ex art. 15 c.p.) comporta non indifferenti conseguenze sulla applicazione della pena nei confronti di chi si procura il materiale illecito con lo scopo di trarne profitto rispetto al più grave reato di ricettazione che prevede la reclusione nel massimo a otto anni.

Per la responsabilità dell'Ente si richiama l'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, che tra i reati presupposti comprende la ricettazione.

MODALITA': numerose sono le condanne di titolari di aziende e studi professionali perché detengono e utilizzano programmi software senza il contrassegno SIAE.

Utilizzare software copiati nelle varie attività economiche, indubbiamente comporta un risparmio di costi rispetto ai propri competitors.

Il numero di tali illeciti relativi al contenuto di banche dati risulta nettamente inferiore.

Naturalmente l'organizzazione dell'Ente ha una esposizione al rischio in quei settori che hanno in uso tali strumenti.

14.4. Art. 171-ter l. 633/1941- ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA

Testo dell'articolo: Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque per trarne profitto: ()*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

(*) Il Decreto Urbani (Decreto Urbani e Legge 22 maggio 2004 n 128.pdf) ha modificato, tra le tante, il primo comma dell'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 ed esattamente ha sostituito alla precedente dizione "scopo di lucro" quella più ampia di "per trarne profitto".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: con tecnica normativa definita "esasperatamente casistica" la presente norma è la pietra angolare delle protezioni penali su tutte le opere creative alle quali è riconosciuto il "Diritto d'autore".

La norma ha funzione di contrasto alla c.d. "pirateria" commerciale e stabilisce pene alquanto severe per l'ampio elenco di condotte che violano i diritti d'autore e gli interessi correlati.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune)

PRESUPPOSTI: l'abusività, cioè la mancanza della prescritta autorizzazione da parte del titolare del diritto; lo scopo di trarne profitto; uso non personale (altrimenti il fatto rientra nella violazione del diritto d'autore, ex art. 171), l'utilizzazione resa disponibile anche per altri soggetti.

FATTISPECIE DI REATO: nel presente articolo con un esagerato elenco di pluralità di condotte sono stati riuniti tutti gli abusi specifici riferiti ai diritti esclusivi degli autori.

Di conseguenza, l'elemento oggettivo è costituito dalle numerosissime condotte elencate al primo comma dell'art. 171-ter (duplica, riproduce, trasmette, diffonde, ecc.), cui si fa rinvio per economia di esposizione.

L'antigiuridicità delle condotte attive è ripartita come segue:

lettere a), b), c): abusivamente si agisce, non per uso personale, ma per rendere l'opera disponibile al pubblico;

lettera d): si agisce con opere prive del contrassegno SIAE, oppure con lo stesso contraffatto o alterato;

lettera e): si agisce per frodare il legittimo distributore delle opere;

lettera f): si agisce per evadere il canone dovuto;

lettera f-bis): si agisce per eludere le efficaci misure tecnologiche (di protezione) contenute nell'art. 102-quater

lettera h): abusivamente, si agisce per rendere inefficaci le informazioni elettroniche (sul regime dei diritti) previste dall'art. 102-quinquies.

Per l'evento il reato si consuma con la semplice condotta.

L'elemento soggettivo prevede il dolo specifico con il concetto (generico) "trarne profitto".

Il tentativo è possibile, tranne che per la previsione della lettera d) perché la giurisprudenza ha affermato che trattasi di reato a consumazione anticipata.

Il secondo comma è generalmente ritenuta una aggravante specifica, tuttavia una recente sentenza della C. di Cassazione ha invece ritenuto che detto comma integra una fattispecie autonoma di reato perché non prevede lo scopo di lucro, se non specificatamente nella ipotesi della lettera a-bis).

Comunque le condotte sono ritenute più gravi se:

lettera a) abusivamente se ne crea la disponibilità in misura superiore a 50 copie o esemplari;

lettera a-bis) in violazione dell'art. 16, per lucro, si rende l'opera disponibile al pubblico attraverso reti telematiche;

lettera b) sono svolte in forma imprenditoriale;

lettera c) se sono svolte per promuovere od organizzare.

Il terzo comma è una attenuante specifica: se le conseguenze sono modeste la pena è ridotta.

Il quarto comma prevede pene accessorie: lettera a) pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; lettera b) pubblicazione della sentenza di condanna; lettera c) sospensione delle licenze amministrative.

Il quinto comma stabilisce la devoluzione degli introiti delle pene pecuniarie all'Ente di previdenza ed assistenza degli artisti.

Come già visto per l'art. 171-bis, anche per le fattispecie inquadabili nelle numerose condotte previste dall'art.171-ter si possono ipotizzare le seguenti situazioni giuridiche:

1) l'acquisizione abusiva delle opere, per il semplice utilizzo (strettamente) personale, senza trarne profitto comporta l'illecito amministrativo previsto dall'art. 174-ter.

2) se le opere sono state duplicate dal detentore, e le utilizza personalmente con un apprezzabile ritorno patrimoniale (nel senso, per es., che abbiano concretamente favorito la sua attività commerciale o imprenditoriale), oppure, con il medesimo risultato li rende disponibili a terzi, viola l'art. 171-ter.

3) se sono stati acquisiti da terzi e vengono resi disponibili al pubblico, con lo scopo di averne un profitto, concorrerà la violazione dell'art. 171-ter con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.).

Tuttavia, va segnalato che sia la dottrina, sia la giurisprudenza hanno più volte espresso diverso orientamento sul rapporto tra la complessa legislazione in materia di tutela di diritto d'autore e la condotta di ricettazione.

Il concetto di abusività è sempre riferito alla mancata autorizzazione dell'autore e alla mancata attestazione della SIAE.

Il contrassegno SIAE, ha una duplice funzione: 1) tutela civilistica del diritto soggettivo dell'autore dell'opera, 2) garanzia pubblica della originalità e genuinità dei prodotti.

La disciplina della SIAE è contenuta nel Regolamento di esecuzione della legge n. 633/41.

Possono portare a una qual confusione l'interpretazione delle previsioni descritte nella lettera c) e nella lettera d) del primo comma dell'articolo in esame.

Alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza si può affermare che l'ipotesi delittuosa indicata dalla lettera c) direttamente riguarda il diritto (per così dire naturale) che ha l'autore sulla propria opera, mentre l'ipotesi delittuosa della lettera d), con lo specifico richiamo all'apposizione del contrassegno SIAE, fa riferimento al complesso dei diritti che si sono legittimamente stabiliti sull'opera (per es. quello del produttore, del distributore, dell'editore, della casa discografica, ecc.).

Per tutta la problematica inerente al concorso con il reato di ricettazione e all'attuale vuoto di tutela giuridica che si è da ultimo creato con le sentenze della Corte di Cassazione che hanno recepito la sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'applicazione del contrassegno SIAE, e più in generale, si rimanda a quanto detto nel precedente artt. 171-bis.

Infine, è utile tener presente che l'art. 70 della legge in argomento prevede il diritto di poter fare il riassunto, la citazione, o la riproduzione di brani o parti di opera, ecc., limitatamente alle finalità di critica, discussione, insegnamento, purchè non costituiscano concorrenza economica all'autore nell'uso delle sue opere.

MODALITA': abusiva duplicazione da internet di opere protette e la vendita delle copie prive di contrassegno SIAE.

Gestione di un sito Internet, attraverso il quale sia possibile, per chiunque vi acceda, scaricare brani musicali in un formato che ne consenta l'ascolto, costituendo tale condotta uno dei procedimenti attraverso i quali è possibile diffondere in pubblico le opere musicali.

Collocare televisori in ambienti pubblici per permettere la visione di incontri di calcio, utilizzando la smart card limitata ad ambiti personali e/o domestici.

Diffondere musica negli esercizi commerciali senza aver assolto al pagamento dei diritti.

Diffondere nel proprio sito immagini di opere tutelate dalla legge, senza richiedere l'autorizzazione,

né corrispondendo i diritti d'autore. Trasmettere brani musicali da parte di una emittente radiofonica senza pagamento dei diritti connessi.

14.5. Art. 171-septies l. 633/1941- MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE

Testo dell'articolo: Art. 171-septies. (1)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA. E' di constatazione elementare che qualsiasi elaborazione dello spirito per poter essere comunicata più volte ha la necessità di poter trascendere l'atto spirituale per materializzarsi in un documento, supporto o altra materia veicolante, altrimenti rimane una cogitazione fine a se stessa.

Così: una pittura ha bisogno della tela, un racconto della carta, un'aria musicale dello spartito, una narrazione cinematografica della pellicola, ecc.

La norma in esame richiama l'art. 181-bis (obbligo di apposizione dei contrassegni SIAE), che è nel Titolo V della L. n. 633/41 intitolato: "Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore".

In questo Titolo sono stati posti puntigliosamente gli obblighi giuridici (nel nostro caso, l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE) attraverso i quali si agevola la vigilanza, il controllo e la repressione delle illecità.

La norma che si esamina sanziona prevalentemente condotte elusive di obblighi parafiscali nei confronti della SIAE, e lo fa attraverso il controllo della materia su cui è possibile fissare l'opera.

E' opportuno chiarire che l'apposizione del contrassegno SIAE, dietro pagamento di una tassa, viene effettuata dalle associazioni sindacali a mezzo della SIAE.

Ovviamente l'autore può provvedere personalmente firmando ogni copia; nel qual caso, personalmente, o tramite l'editore, deve comunicarlo alla SIAE prima di far circolare l'opera.

SOGGETTI ATTIVI: benchè nell'ipotesi descritta nella lettera b) sia stato usato il termine "chiunque", il reato è da ritenersi "proprio" per il fatto che riguarda soggetti che hanno un ruolo qualificato nel circuito commerciale dell'opera e, perciò, debbono assolvere i prescritti (art. 181-bis) obblighi.

PRESUPPOSTI: esistenza di supporti veicolanti idonei a contenere le opere rientranti tra quelle tutelate dal diritto d'autore, immessi in commercio o importati nel territorio nazionale e obbligo giuridico da assolvere ai sensi dell'art. 181-bis.

FATTISPECIE DI REATO: la mancata osservanza dell'obbligo di rendere alla Siae la dichiarazione sostitutiva del contrassegno è una appendice all'art. 171-ter al quale espressamente l'articolo in esame si collega per l'applicazione della sanzione stabilita al primo comma del primo. L'elemento oggettivo si basa sulla condotta da tenere (imposta amministrativamente) al fine di permettere il controllo della produzione e circolazione dei supporti validi a riprodurre le opere in argomento.

Pertanto, il reato si concretizza: per l'ipotesi descritta nella lettera a) con l'omissione della comunicazione alla SIAE, nei termini previsti, di fornire i dati necessari alla identificazione dei supporti; per l'ipotesi della lettera b) con l'azione frodatoria di dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi ai fini dell'apposizione del contrassegno.

Trattasi di un reato con evento c.d. "a soglia anticipata", dunque, la consumazione nella ipotesi a) si ha con il superamento del trentesimo giorno, nella ipotesi b) con il falso (ideologico) della dichiarazione formale.

Il tentativo non è ipotizzabile.

L'elemento soggettivo: per l'ipotesi a) (l'omessa comunicazione) prevede la forma del dolo generico, per l'ipotesi b) (la falsa attestazione di aver assolto i diritti d'autore) prevede la forma del dolo specifico in quanto l'azione ha il fine di far apparire vero ciò che non lo è.

MODALITA': una società acquista tutti i diritti di un'opera dell'ingegno (es. software Libero), poi, per sue esigenze commerciali non ritiene di assoggettare al c.d. bollino SIAE i supporti sui quali riproduce l'opera; la società è penalmente responsabile se non comunica entro 30 giorni dalla produzione, sull'apposito modulo SIAE, la commercializzazione di tali prodotti.

Un produttore di CD dichiara alla SIAE di aver prodotto un certo numero di pezzi che non necessitano di vidimazione SIAE in quanto destinati alla distribuzione all'estero in una certa manifestazione, inoltre dichiara falsamente di aver assolto tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore.

14.6. Art. 171-octies l. 633/1941- FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE

Testo dell'articolo: Art. 171-octies. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il bene giuridico tutelato è il “diritto connesso” all’esercizio del diritto d’autore (patrimoniale), che sottende alle trasmissioni audiovisive, fruibili solo attraverso un “decodificatore” di immagini.

Vengono definiti “diritti connessi” al diritto d’autore tutti quei diritti riconosciuti ai soggetti che hanno un rapporto giuridico con l’autore dell’opera; per es.: produttori, esecutori, attori, ecc.

Il “diritto connesso” protetto dalla norma in esame è quello delle società emittenti radiofoniche-telesive che discriminano la visione delle loro trasmissioni per il pubblico attraverso un apparecchio decodificatore, normalmente acquisibile dietro pagamento di un abbonamento.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: chi versa in situazione di manifesta e totale pirateria elettronica, in quanto fraudolentemente produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti ...(omissis)...

FATTISPECIE DI REATO: la norma vuole contrastare le condotte che permettono di aggirare, con l’ausilio di mezzi tecnologici, le protezioni che le società emittenti approntano.

Pertanto, l’elemento oggettivo del reato è costituito dalle condotte di: produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare, apparecchiature illegittime idonee alla decodificazione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Essendo un reato c.d. “a soglia avanzata” la consumazione non si ha con l’evento danno, ma con il possesso di apparecchiature o parti di esse idonee allo scopo fraudolento.

Il tentativo si può ritenere escluso in quanto il reato è finalizzato alla repressione preventiva degli atti di pirateria.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico nel fine del risultato fraudolento

La norma sanziona anche chi, munito di regolare contratto e lecito detentore delle apparecchiature, viola il contratto operando una diffusione ad utilizzo improprio (per es. quando il contratto con la società di trasmissione dei programmi stabilisca un uso strettamente personale e familiare di tale strumento, escludendo qualunque utilizzazione a fini commerciali).

Il secondo comma stabilisce la circostanza aggravante specifica della rilevante gravità del fatto.

MODALITA': costituisce reato il possesso di apparecchiature denominate splitter, attraverso le

quali viene trasferita a più decoders la chiave di decodifica per l'accesso a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, atteso che tale apparecchiatura costituisca parte integrante di un apparato atto alla abusiva decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Si cita il caso di una importante struttura alberghiera che aveva il possesso di numerosi oggetti (ricevitori satellitari, gold box, smart card, dual card, abbonamenti a Telepiù, Stream e Sky) idonei a consentire la visione di programmi di emittenti satellitari con accesso protetto.

15. ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01] - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art.4]

SANZIONI PER L'ENTE:

PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE

15.1. Art. 377-bis del Codice Penale - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: in generale, tutela della genuinità della prova e del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, attraverso la repressione di quelle condotte che possono incidere sul regolare corso della giustizia.
Nello specifico, si vuole tutelare l'effettiva libertà della scelta di chi ha il diritto di tacere, ma anche impedire le possibili strumentalizzazioni dell'esercizio di tale diritto.
L'esigenza della presente disposizione nasce dalla esperienza che si è avuta con la gestione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (c.d. "pentiti"); in particolare con le rivelazioni c.d. "ad intermittenza" riferite nelle indagini preliminari e poi, non confermate in sede processuale perché "pilotate" da soggetti esterni al processo (si veda l'apposita modifica apportata all'art. 111, quinto comma, della Costituzione).

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune), anche se presumibilmente sarà un correo.

PRESUPPOSTI: una persona che ha facoltà di non rispondere alle domande dell'A.G. (indagato o imputato).

Pertanto, non rientra il testimone del giudizio civile, né la persona che rende dichiarazioni alla polizia giudiziaria (quando questa agisce d'iniziativa).

E' opportuno far presente che l'indagato ha solo tre obblighi: farsi identificare, non calunniare e non

auto calunniarsi.

Quindi deve preesistere all'azione del reato: 1) la persona destinataria dell'induzione che deve essere chiamata davanti all'A.G., 2) per rendere dichiarazioni utilizzabili un procedimento penale, 3) che può avvalersi della facoltà di non rispondere.

FATTISPECIE DI REATO: norma incriminatrice che ha funzione sussidiaria (*salvo che il fatto costituisca.....*), con elemento oggettivo che sostanzialmente prevede due condotte radicalmente diverse: aggressiva (violenza o minaccia) o allettatrice (offerta o promessa di utilità), tese a condizionare la libera determinazione a riferire all'A.G. (induzione a tacere o dichiarare il falso).

Evento: una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che il presente reato non è un reato di pericolo ma è un reato di evento/danno, per cui è configurabile il tentativo.

Sulla base di tale pronuncia si ritiene che la consumazione del reato si ha con l'evento danno all'interesse tutelato, cioè con il tacere o nel dichiarare il falso come richiesto da parte di chi ha minacciato o promesso le utilità.

Dolo specifico: coscienza e volontà della violenza o della minaccia o dell'offerta o della promessa al fine specifico di indurre alla falsità.

MODALITA': l'amministratore della società commerciale che minaccia il licenziamento o promette avanzamenti di carriera, maggiorazione di stipendio, danaro, qualsiasi utilità ecc. al collaboratore interno o esterno indagato (in quanto tale, si può avvalere del diritto di non rispondere), perché non riferisca o riferisca parzialmente sulle attività indebite della società (sempre che quest'ultima ne tragga vantaggio od interesse).

Il titolare della società fa incendiare il capannone della azienda, poi minaccia l'autore dell'incendio, che è indagato, perché non riveli l'accordo o depista le indagini.

16. ART. 25 undecies D.LGS. 231/2001 REATI AMBIENTALI

16.1. Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

[Articolo aggiunto con il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla L. n. 68/2015].

Premessa. Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Tale intervento si è reso necessario al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva n. 99/2008 emanata dall'Unione Europea al fine di potenziare gli strumenti di protezione dell'ambiente.

Il decreto in questione introduce nel codice penale due nuovi articoli, nonché altre modifiche in ulteriori disposizioni normative.

In particolare è stato introdotto l'art. 727 bis del Codice Penale rubricato come "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

L'altra norma introdotta dal decreto in esame è l'art. 733-bis rubricato come "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

Le altre norme riguardano la valutazione di impatto ambientale ed il controllo del sistema di smaltimento dei rifiuti.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare perché in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea aveva inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216).

Perciò, non può escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Del resto, la Relazione illustrativa del Governo di accompagnamento al testo del D.Lgs. n. 121/2011, ha ammesso che non è stato possibile assicurare il recepimento della normativa comunitaria perché avrebbe comportato una completa modifica del vigente *sistema dei reati contro l'ambiente*, ma che quest'ultimo "*potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo*".

L'incertezza che ha dato luogo alle difficoltà giuridiche esistenti nel nostro Ordinamento sulla materia ambientale nascono proprio dal termine "ambiente" che, sebbene utilizzato frequentemente dal legislatore, non ha una definizione unitaria; infatti, non è ricavabile dalla Costituzione (solo indirettamente dall'art. 9 [paesaggio, patrimonio storico artistico] correlato all'art. 32 [salute]), né dalla giurisprudenza, né dalla dottrina.

Ne consegue che il bene giuridico tutelato attiene ad entità differenti (ecosistemi naturali, patrimonio culturale, storico, ordinato sviluppo dei luoghi di vita), ispirate alla medesima ratio.

Ciò è dovuto alla contrapposizione tra tutela dell'ambiente ed esigenze di sviluppo della società, cioè vi è un sistema normativo sempre in bilico tra ecologia e sviluppo industriale.

Nella prospettiva d'incertezza, determinata dal mancato riordino della materia dei reati ambientali, cui si è fatto cenno all'inizio, il legislatore delegato ha inserito nel codice penale le uniche due fattispecie sanzionate dalla direttiva che erano assenti: a) l'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette

(art. 727-bis, c.p.), b) la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

L'art. 25-undecies non detta disposizioni speciali in tema di confisca del prezzo e del profitto del reato presupposto, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale contenuta negli artt. 9 e 19 del D.Lgs. n. 231/2001. Scelta che risulta coerente con le previsioni della legge delega che espressamente ha imposto l'applicazione della misura ablativa in relazione ai reati ambientali. Pertanto deve ritenersi sempre applicabile la confisca dei proventi del reato a titolo di sanzione principale ed anche nella forma per equivalente.

Testo dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/01 (reati ambientali) *(le evidenziazioni in grassetto e le sottolineature sono state apportate allo scopo di migliorare l'intelligibilità della esposizione legislativa). (Ndr: distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione)*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

(Ndr: scarico acque reflue)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i **reati** di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il **delitto** di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

(Ndr: rifiuti)

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i **reati** del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

(Ndr: inquinamento di suolo, sottosuolo, acque)

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

(Ndr: emissioni in atmosfera)

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

(Ndr: sostanze lesive dell'ozono)

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(Ndr: inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque [scarichi di "sostanze inquinanti"])

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(Ndr: inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; circostanze aggravanti)

9. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

- b) per la violazione dell'articolo 452-quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per la violazione dell'articolo 452-sexies la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-octies la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Le fattispecie dei reati ambientali sanzionate dal D. Lgs. n. 231/01, si possono raggruppare in sette macrocategorie di base:

- 1) distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- 2) scarico acque reflue;
- 3) rifiuti;
- 4) inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- 5) emissioni in atmosfera;
- 6) sostanze lesive dell'ozono;
- 7) inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

Seguono le schede dei reati ambientali indicati dall'art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01.

(introdotto dal comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121)

16.2. Art. 727-bis del Codice Penale-UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE.

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

(la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a duecentocinquanta quote; no sanzioni interdittive)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la contravvenzione in esame tutela la conservazione delle specie animali selvatiche protette e le specie vegetali selvatiche protette.

Ogni anno nell'Unione Europea (UE) vengono importati milioni di animali e piante vivi, come pappagalli dal Sud America, camaleonti dall'Africa e orchidee dall'Asia sudorientale, oltre ad un'enorme varietà di oggetti ottenuti da parti o derivati di specie selvatiche, come ad esempio scarpe e borse in pelle di rettile, articoli in legno (mobili) o piante essiccate usate come ingredienti medicinali, tutti prodotti richiesti per soddisfare la grande domanda di questo genere di articoli da parte dei consumatori europei.

A questi si aggiunge la fauna (es. lupi, orsi, cicogne, gufi, ecc.) e la flora (es. cactus, agave, eugorbie, aloe, cicadi, stelle alpine, ecc.) presenti nel territorio europeo a rischio estinzione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune); quindi non soltanto coloro che possono essere qualificati imprenditori.

PRESUPPOSTI: come espressamente dispone il successivo art. 733-bis del c.p., la norma in esame è applicabile soltanto alle specie animali o vegetali selvatiche protette, indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Pertanto, il bene giuridico e l'oggetto materiale dell'art. 727-bis c.p., (cioè, le singole specie penalmente protette), si individuano solo dagli elenchi contenuti nei predetti allegati delle direttive europee.

Nello specifico: la CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate di Fauna e Flora Selvatiche, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e i relativi Regolamenti comunitari costituiscono il principale riferimento legale dei commercianti di specie selvatiche e dei clienti finali, cui fanno da corollario leggi nazionali, altre norme europee e convenzioni sulla conservazione e sulla biodiversità.

Sebbene i Regolamenti comunitari siano direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri della UE, è comunque necessario il recepimento delle norme in una **Legislazione Nazionale** per le materie che ricadono sotto la sovranità e le specifiche di ciascun paese, come per esempio le sanzioni penali.

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (che ha richiamato anche il D.Lgs. n.231/01) è stata introdotta nella legislazione nazionale la tutela penale delle specie animali e vegetali.

FATTISPECIE DI REATO: il richiamo alla clausola di riserva (*salvo che il fatto non costituisca un più grave reato*) indica il prevalere di altre fattispecie simili.

Il bene protetto non è il singolo esemplare, quanto lo «stato di conservazione della specie».

Pertanto, il reato è escluso nel caso del solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta (salvo che per le rarissime specie).

L'elemento oggettivo prevede diverse tipologie di condotte (uccide, distrugge, cattura, preleva, detiene). Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto viene sorpreso.

Salvo la clausola di esiguità della seconda parte in entrambi i commi, cioè l'azione riguarda una quantità trascurabile degli esemplari e, contemporaneamente, non incida significativamente sulla conservazione della specie.

L'accusa non deve provare che le specie selvatiche sono protette, giacché l'appartenenza a tale categoria è data dal legislatore.

Elemento soggettivo: per l'esistenza di altre fattispecie penali, quali l'art.544-bis c.p. (uccisione di animali) e altre speciali per l'attività venatoria, nelle quali è evidente la richiesta del dolo, la norma in esame ritiene sufficiente il dolo o la colpa grave (l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE prevede che le attività descritte debbano essere previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza»).

Il tentativo non è ammissibile trattandosi di contravvenzione.

La scelta sanzionatoria è alternativa (arresto o ammenda) per il primo comma (specie animale),

mentre per il secondo comma (specie vegetale) è prevista la sola ammenda.
In entrambi i casi la sanzione è obblabile.

MODALITA': le ipotesi prefigurabili per tale reato attengono inevitabilmente alle attività che, in un qualche modo, hanno rapporti con le specie protette della flora e della fauna (p. es.: attività di conceria, floreali, ecc.).

(introdotto dal comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

16.3. Art. 733-bis del Codice Penale - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO.

Testo dell'articolo: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.». 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

(la sanzione pecuniaria per l'ente è da centocinquanta a duecentocinquanta quote; no sanzioni interdittive)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire qualsiasi azione illecita, sia intenzionale, sia per grave negligenza, che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto» (art. 3, lett. h, direttiva 2008/99/ce).

Per habitat generalmente si intendono le condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale. Sotto il profilo giuridico, il legislatore delegato, al comma 3 della norma in esame, rinvia alle definizioni contenute nelle direttive richiamate.

Gli Stati membri, in base alla direttiva 2009/147/CE, sono tenuti ad istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (allegato I).

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono, insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva «Habitat» (92/43/CEE), la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

SOGGETTI ATTIVI: potendo essere commesso da chiunque, è un reato comune.

PRESUPPOSTI: habitat all'interno di un sito protetto, come indicato dalla direttiva 2009/147/CE e dalla direttiva 92/43/CE.

FATTISPECIE DI REATO: chiunque pone in essere una delle condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice e cioè a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, compromettendone lo stato di conservazione.

Elemento oggettivo: si ha distruzione quando l'habitat è stato completamente soppresso, si ha deterioramento tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata.

Il reato di distruzione o deterioramento di habitat, pur avendo natura contravvenzionale, non è reato formale di pericolo presunto (la condotta viene sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità, in quanto questa è già presunta dal legislatore nella norma incriminatrice),

ma di danno (distruzione dell'habitat) o di pericolo concreto (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat); ossia: il giudice valuta con un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta.

Altresì, il reato ha carattere istantaneo con effetti permanenti. Dal che consegue l'obbligo dell'effettivo ripristino, a spese del contravventore, della precedente situazione e, in mancanza, quello di adottare le misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE (art. 311, co. 2, T.U.A.).

Inoltre, la fattispecie in esame non avendo natura delittuosa ma contravvenzionale è punibile, apparentemente, anche a mero titolo di colpa, ancorchè le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa.

A differenza del precedente art. 727-bis c.p. la sanzione prevede la pena congiunta dell'arresto unitamente a quella dell'ammenda, così rendendo non obblabile l'illecito in esame.

Il tentativo non è ammissibile trattandosi di contravvenzione.

Figure di reato affini si hanno con l'art. 635 n. 5 c.p. (danneggiamento) e con gli artt. 434, comma 2, e 449 c.p. (disastro ambientale, doloso e colposo).

MODALITA': modesto inquinamento da parte di una nave in un parco marittimo provocato colposamente dai vertici apicali, ovvero dai soggetti sottoposti alla loro autorità (a causa della carente sorveglianza posta in essere sull'operato dei medesimi).

Testo del comma 2, lett. a), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01 (introdotto dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121):

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

a) per i reati di cui all'**articolo 137**: (sanzioni penali)

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali... (vedi sopra) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: rientra nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee seguendo i seguenti obiettivi: prevenire e ridurre l'inquinamento, nonché risanare i corpi idrici inquinati.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: lo scarico di acque reflue industriali o lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento. Tuttavia, le sostanze scaricate vanno parametrize con la quantità e la pericolosità i cui limiti sono stabiliti dalle norme amministrative, motivo per il quale tali scarichi debbono essere previamente autorizzati dall'autorità amministrativa.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo prevede come condotta lo scarico, cioè, la "immissione diretta" del liquido. Per il principio di tassatività, vi deve essere il convogliamento diretto del liquido dalla fonte di produzione dello stesso fino al corpo recettore. In altre parole, laddove l'immediatezza della convogliabilità e cioè il percorso diretto fosse spezzato in un qualche modo nella sua linea funzionale, cessa totalmente ed integralmente la nozione di "scarico", ma si avrebbe altro illecito che rientra nella più vasta materia indicata come "rifiuti liquidi", pertanto non rientrante nei rigori del D.Lgs. n. 231/01. Per la Cassazione le acque reflue industriali concernono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali. Per la individuazione delle "acque reflue industriali" risulta utile il criterio *ad escludendum*, cioè differenziando le prime dalle "acque reflue domestiche" e dalle "acque reflue urbane". Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento psicologico del dolo o della colpa essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà della condotta tenuta sia attiva od omissiva. In quanto contravvenzione il tentativo è escluso.

MODALITA': per es.: l'acqua utilizzata (con le sostanze aggiunte) per lavare i pavimenti del grande centro commerciale/ipermercato e/o dell'azienda industriale non può, per quantità e qualità, ma anche per origine formale, essere classificata come "acqua reflua domestica" e nasce già invece come "acqua reflua industriale". L'origine strutturale/topografica, la quantità qualità, le finalità oggettive creano la differenza radicale già in via originaria.

Testo del comma 2, lett. b), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

b) per i reati di cui all'articolo 256: (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.....(vedi sopra)..... Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: le contravvenzioni in esame sono volte ad assicurare la protezione dell'ambiente mediante la vigilanza e controlli rigorosi, in particolare verso i rifiuti pericolosi. Perciò, vengono resi giuridicamente responsabili tutti coloro che partecipano alla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Ne consegue che è vietato abbandonare i rifiuti o depositarli in modo incontrollato, quindi dovranno essere portati, dai loro produttori o detentori, negli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati, rispettando le procedure stabilite dalle norme giuridiche.

In questo quadro normativo la "gestione" dei rifiuti è la chiave di volta per proteggere efficacemente l'ambiente.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune). Si tenga presente che l'attività di raccolta,

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti rientra nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, perciò riceve una tutela da parte dell'Ordinamento giuridico.

PRESUPPOSTI: la gestione dei rifiuti si articola nelle diverse fasi della raccolta (prelievo, cernita, trattamento e raggruppamento), trasporto, smaltimento, recupero, bonifica dei siti inquinati, commercio ed intermediazione.

FATTISPECIE DI REATO: trattasi di “norme penali in bianco” in considerazione che gli elementi del fatto antigiuridico sono, nel precetto della norma penale, stabiliti dall'autorità amministrativa (con disposizioni, elenchi, autorizzazioni, ecc.), mentre la sanzione per riserva assoluta della legge costituzionale è stabilita dal legislatore.

Quindi, l'elemento oggettivo della condotta, sia attiva e sia omissiva, prevede la integrale aderenza alle disposizioni amministrative. Il gruppo di reati contravvenzionali in esame, dei quali l'ente risponde, riguarda la realizzazione e/o la gestione dei rifiuti non autorizzata (fenomeno massicciamente praticato dalle organizzazioni criminali per l'ingente profitto), pertanto la condotta incriminata riguarda non solo la mancanza di autorizzazione, di iscrizione e/o comunicazione all'autorità, ma anche il livello di pericolosità dei rifiuti dei quali la legge partendo da una classificazione di rifiuti speciali e non, nei primi ha ricompreso ed elenca anche i cosiddetti “rifiuti pericolosi”. Dunque, i “rifiuti pericolosi” sono quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel [CER](#) (Catalogo europeo dei rifiuti).

Le norme penali su riportate, inserite nel D.Lgs. n. 231/01, si distinguono per la gravità della sanzione in riferimento alla pericolosità o meno dei rifiuti illecitamente gestiti.

Altresì, rientra nella distinzione anche la cosiddetta “miscelazione”. In quanto è vietato miscelare rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento psicologico del dolo o della colpa essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà della condotta tenuta sia attiva od omissiva. In quanto contravvenzione il tentativo è escluso.

Nel caso di discarica abusiva (non nel caso di abbandono isolato) il reato è permanente.

MODALITA': premesso che il conferimento dei rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” immediatamente deresponsabilizza l'ente, si segnala la prassi (illegale) di conferire i rifiuti al “trasportatore tuttofare” che praticamente afferma di potersi occupare di tutto (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.); l'onere del produttore/detentore sarebbe solo quello di “mettere una firma” sul formulario praticamente in bianco (o parzialmente compilato). Tale prassi è in violazione delle norme che disciplinano la materia ed espone il soggetto che agisce per l'ente alla responsabilità diretta per smaltimento illegale dei propri rifiuti, in concorso con il terzo intervenuto.

Testo del comma 2, lett. c), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

c) per i reati di cui all' **articolo 257:** (bonifica dei siti)

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: è l'attuazione del principio europeo << chi inquina paga>>.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: è prevista la procedura per la bonifica dei siti soltanto a seguito del fatto (grave) di un inquinamento dei siti (accidentale, doloso o colposo); l'evento deve aver cagionato il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione di suoli/acque previsti dal D.M. n. 471/99 o causato il pericolo di superamento.

Dunque non ogni caso di inquinamento da rifiuti in generale fa scattare la procedura specifica per la bonifica dei siti.

FATTISPECIE DI REATO: il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche fa obbligo a chi ha versato sui terreni sostanze prevalentemente allo stato liquido e ne ha alterato le caratteristiche o ne ha compromesso l'uso, di attuare la bonifica del sito contaminato. Perciò deve svolgere nell'immediato tutte le attività che limitino la portata del danno (eliminare la fonte dell'inquinamento e le sostanze inquinanti) e darne apposita comunicazione alle autorità amministrative (regione, provincia, comune e prefetto). Il responsabile dell'inquinamento deve far seguire una indagine preliminare sui parametri dell'inquinamento per far verificare se sono stati superati i valori di soglia, se superati deve provvedere al ripristino della zona e darne comunicazione (entro 48 ore mediante autocertificazione) all'autorità amministrativa per le eventuali verifiche e controlli. La procedura ora descritta rappresenta un obbligo giuridico per chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'omissione cosciente e volontaria di tale obbligo determina l'evento del reato. La sanzione è aumentata per l'omessa procedura e comunicazione all'autorità nel caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose. Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento psicologico del dolo o della colpa. In quanto contravvenzione il tentativo è escluso.

MODALITA': la procedura di bonifica è dissimile dall'ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti abbandonati viene emessa solo dopo il fatto (minimale) dell'abbandono e/o deposito incontrollato (doloso o colposo) dei rifiuti. Perciò riguarda attività modesta per fatto proporzionalmente circoscritto a livello di evento e di danno, cui segue la ripulitura e, se necessario, il riassetto della situazione ambientale pregressa. La procedura per la bonifica dei siti consegue a seguito di un evento che ha cagionato il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione.

Testo del comma 2, lett. d), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

d) per la violazione dell'**articolo 258** (*violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*), comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

4. *Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193.....
.....Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di
trasporto di rifiuti pericolosi.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: gran parte della massa di rifiuti prodotti nel nostro Paese è in viaggio quotidianamente.

Perciò il trasporto è il punto vitale nel sistema della gestione dei rifiuti; da qui la necessità di controllare efficacemente il trasporto significa prevenire e reprimere i più gravi illeciti nel settore della gestione dei rifiuti.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: l'illecito penale e quindi la responsabilità dell'ente si verifica nel conferire i rifiuti che appartengono alla categoria che li definisce pericolosi a soggetto privo del tipico documento formale (formulario) di identificazione dei rifiuti.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo consiste nella condotta di chi trasporta rifiuti, rientranti in quelli catalogati pericolosi, senza il documento che identifica la provenienza, l'itinerario e la destinazione dei rifiuti.

Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento psicologico del dolo o della colpa. In quanto contravvenzione il tentativo è escluso.

MODALITA': al momento della partenza il modello tipo del formulario del trasporto dei rifiuti deve essere redatto in quattro copie e deve riportare la data, quantità e qualità dei rifiuti, la destinazione, la firma del conferente e la controfirma del trasportatore.

Una copia rimane al conferente dei rifiuti. All'arrivo a destinazione le tre copie debbono essere firmate dal ricevente i rifiuti e ne trattiene una copia delle altre due copie rimanenti una rimane al trasportatore, mentre l'altra viene recapitata al conferente dei rifiuti.

Testo del comma 2, lett. e), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

e) per la violazione **dell'articolo 259** (traffico illecito di rifiuti), comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il Regolamento CEE dell'1 febbraio 1993, n. 259 è "Relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio", in particolare l'art. 26 definisce il "traffico illecito", impone che tutte le spedizioni dei rifiuti siano notificate ed abbiano il consenso delle autorità competenti, indica i soggetti responsabili dell'illecito ed impone agli Stati membri di adottare le misure legali e punire il traffico illecito. L'allegato II (lista verde dei rifiuti) indica, elencandoli, il divieto di contaminazione tra rifiuti, mentre il rinvio all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento CEE in esame disciplina più dettagliatamente le eccezioni che escludono la spedizione dei rifiuti dalla ordinaria regolamentazione.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: il trasporto dei rifiuti avviene in violazione delle norme che ne permettono la vigilanza e il controllo.

I rifiuti spediti debbono quantomeno superare gli indici quantitativi e di pericolosità, giuridicamente

prefissati.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo è costituito dalla condotta cosciente e volontaria di non comunicare o non comunicarlo correttamente alle autorità la spedizione dei rifiuti e/o nel non dotarsi delle previste autorizzazioni. L'evento si consuma dal momento in cui i rifiuti vengono spostati per la spedizione illecita.

Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento psicologico del dolo o della colpa. In quanto contravvenzione il tentativo è escluso.

MODALITA': il Regolamento CEE stabilisce che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati con modalità ecologicamente corretti e sono a carico e ne sono responsabili, sia il notificatore e sia il destinatario.

Inoltre il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode non modifica il reato, ma lo stesso, contravvenzionale, concorre con i delitti della falsità in atti del c.p..

Testo del comma 2, lett. f), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

f) per il **delitto di cui all'articolo 260** (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: è quello di sanzionare più gravemente gli illeciti in materia ambientale quando sono realizzati tramite una organizzazione complessa. Questa presenta una elevata pericolosità sia per la ingente quantità o pericolosità di rifiuti illecitamente gestiti e sia perché è più difficile la sua individuazione. È evidente che la complessità dell'organizzazione criminale prevede elevati profitti in rapporto anche alla alta pericolosità dei rifiuti da smaltire illecitamente.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: l'organizzazione che gestisce illecitamente i rifiuti non deve essere occasionale ma deve essere consolidata strutturalmente per svolgere più volte l'attività illecita. Pertanto, sono richieste più operazioni, l'allestimento di mezzi e la continuità dell'organizzazione delle attività.

FATTISPECIE DI REATO: trattasi di delitto. L'elemento oggettivo prevede le condotte (*cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce*) di coloro che partecipano volte a rendere funzionali le operazioni che permettono il verificarsi del delitto in parola. L'evento si verifica con il compimento di più volte anche solo di una delle anzidette condotte. L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel fine di conseguire l'ingiusto profitto. Il tentativo non appare configurabile.

Il delitto in esame può concorrere con ognuno degli altri tipi di delitti di associazione. Il delitto è aggravato se i rifiuti sono ad alta radioattività. Oltre alla condanna l'articolo in esame prevede le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), interdizione da una professione o un'arte (art. 30 c.p.), interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.), incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.). Tuttavia, dette sanzioni accessorie non si applicano se la commissione del reato è avvenuta per colpa e la pena inflitta è inferiore ai tre anni di reclusione, oppure viene comminata la pena della multa.

Il comma 4 del presente articolo stabilisce che nel caso di condanna o nel caso del cosiddetto "patteggiamento", il giudice deve ordinare la messa in ripristino dello stato dell'ambiente, mentre può condizionare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

MODALITA': ai fini della responsabilità dell'ente è da tenere presente che la normativa dei rifiuti prevede procedure quali la comunicazione e autorizzazioni della P.A., la documentazione tramite formulari, il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed altra documentazione obbligatoria per il trattamento degli stessi. Tali procedure hanno lo scopo di poter effettuare la vigilanza e i controlli. Perciò l'ente che si dota di un modello di organizzazione, di un disciplinare e di un organo di vigilanza, è agevolato per prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

Testo del comma 2, lett. g), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

g) per la violazione **dell'articolo 260-bis** (sanzioni sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: con il D.Lgs. n. 205/2010 è stato introdotto nel T.U. dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) il cosiddetto SISTRI, ovvero il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con tale controllo informatico deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. Pertanto, con l'art. 260.bis del T.U. per l'ambiente vengono sanzionate che le condotte omissive o fraudolente per aggirare la normativa SISTRI.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: l'obbligo di fornire i dati dei rifiuti per la compilazione della scheda SISTRI.

FATTISPECIE DI REATO: l'espresso richiamo agli artt. 477, 482 (falsità materiale) e 483 (falsità ideologica) del c.p. definisce i reati come delitti e gli specifici elementi oggettivi. - Il comma 6 dell'art. 260-bis del T.U. dell'ambiente richiamando chiaramente l'art. 483 c.p. fa riferimento alla falsità ideologica. Quindi la condotta non incide sulla genuinità del documento ma in ciò che questo è destinato ad attestare, ovvero il documento è stato redatto con un contenuto che non corrisponde a verità. Nello specifico del reato che aggira il controllo SISTRI è il fornire false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, oppure far riportare tramite un falso certificato dati diversi da quelli veri.

Il secondo periodo del comma 7, del già più volte citato art. 260-bis, richiama la sanzione dell'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza la documentazione cartacea della scheda SISTRI. Il terzo periodo di detto comma 7 dell'art. 260-bis dispone l'applicazione della sanzione dell'art. 483 c.p. se durante il trasporto si fa uso di certificati che attestano falsamente i dati specifici dei rifiuti trasportati. Il primo periodo del comma 8, dell'art. 260-bis, si riferisce al falso materiale ed esattamente all'alterazione della copia cartacea della scheda Sistri, che accompagna il trasporto dei rifiuti, mediante aggiunte o cancellature. Perciò, dispone la pena che risulta dal combinato disposto dagli artt. 477 e 482 c.p., ossia la riduzione di un terzo rispetto alla pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il secondo capoverso del comma 8, del più volte detto art. 260-bis, dispone l'aggravante di quest'ultima pena, aumentandola di un terzo, se la copia cartacea alterata della scheda Sistri accompagna rifiuti pericolosi. Tutte le fattispecie sopra descritte per l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico. Il tentativo non appare possibile.

MODALITA': anche le fattispecie descritte sono condizionate dalla predisposizione di documentazione atta a dimostrare la liceità della gestione dei rifiuti. Da qui la necessità per l'ente, per non incorrere nelle violazioni previste e sanzionate dal D.Lgs. 231/01, ma anche l'agevolazione per i suoi controlli, di attenersi alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti.

Testo del comma 2, lett. h), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

h) per la violazione **dell'articolo 279** (sanzioni), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni

altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. in materia ambientale) ha disciplinato anche la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare il Titolo I è dedicato alla "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". Il comma 2, lettera h) dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01, ha previsto la responsabilità per l'ente anche per inquinamento atmosferico, richiamando il comma 5. dell'art. 279 del T.U. in materia ambientale, che a sua volta stabilisce la sanzione aggravata per le violazioni previste nel comma 2.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: l'esercizio, con autorizzazione (ma è dubbio se l'aggravante del comma 5. è applicabile anche in assenza di autorizzazione), di un impianto o di una attività che produce emissioni che comportano inquinamento atmosferico.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento oggettivo è costituito dalla condotta di chi è autorizzato a gestire un impianto o a svolgere attività che producono emissioni in atmosfera che non debbono superare dei valori limite stabiliti dalla apposita normativa o da prescrizioni dell'autorità competente. La fattispecie del comma 5. è un aggravante della previsione descritta dal precedente comma 2. dell'art. 279 del T.U. dell'ambiente. In altre parole: non solo viene superata la soglia limite di prevenzione, prestabilita e tollerata in via amministrativa per le emissioni dell'impianto o dell'attività svolta, ma l'emissione supera quei valori limite con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente. Trattandosi di contravvenzione si prescinde dall'elemento soggettivo essendo sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, così come non è ipotizzabile il tentativo. Differenza con l'art. 674 del c.p. che punisce "*chiunquenei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori, o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare persone*". È evidente che tale norma, anche per la sua data di emanazione, è diretta a reprimere fenomeni di inquinamento meno gravi.

MODALITA': "*.....la limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera*", così si esprime il titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 intitolato "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". La materia è rigidamente regolamentata, pertanto è quantomeno opportuno che gli enti abbiano una documentazione che dimostri il monitoraggio di tale modalità di inquinamento. Va anche rammentato che ai fini del D.Lgs. n. 231/01 l'ente è responsabile se dalla violazione delle norme penali in materia tragga vantaggio o utilità. Per es. si pensi ad un opificio che per avere una maggiore produzione causa una emissione inquinante maggiore rispetto a quella autorizzata.

Testo del comma 3, lett. a), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

3. In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Art. 1, comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli

esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Art. 2, commi 1 e 2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:***

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Art. 6 comma 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

(comma 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la legge 7 febbraio 1992, n. 150 (che nel corso degli anni ha subito varie integrazioni, da ultimo il D.Lgs. n. 275/2001), si intitola: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: commercio o detenzione di specie animali o vegetali in via di estinzione indicati nell'apposito Regolamento e detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili pericolosi.

FATTISPECIE DI REATO: trattasi di norma penale in bianco in quanto l'elemento oggettivo del reato è determinato dalla autorità amministrativa mediante norme da regolamento ed elenchi allegati. Quindi, la fattispecie in esame si basa sulla indicazione amministrativa delle specie animali e vegetali da tutelare penalmente, per le quali vi può essere un divieto alla detenzione e/o commercio o anche, per alcuni esemplari, l'obbligo di dotarsi di specifiche autorizzazioni. L'assenza o l'aggiramento di queste ultime produce l'evento del reato. Quanto alla condotta questa può essere attiva (...*importa, esporta riesporta, utilizza, ecc.*) o omissiva (...*omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari...*). Si prescinde dall'elemento soggettivo in quanto trattasi di contravvenzione; ne consegue anche che non è ammissibile il tentativo.

MODALITA': per la specificità della materia la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/01 riguarda principalmente soggetti che trattano commercio di fauna, flora, pellami *et similia*.

Tuttavia, non è raro il caso di strutture aziendali che detengano esemplari vivi delle specie protette, perché rappresentano l'immagine riprodotta sul logo della ditta (es. il cocodrillo della Lacoste).

Testo del comma 3, lett. b), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2 (della legge 7 febbraio 1992, n. 150), sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

*Art. 1 comma 2. In caso di **recidiva**, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la recidiva è un indice di pericolosità del reo. Essa appartiene ad una delle quattro figure di delinquenti pericolosi (delinquente per tendenza, delinquente abituale, delinquente professionale) predeterminate dal c.p..

Il recidivo (artt. 99 e 101 c.p.) è colui che ricade nel reato dopo essere stato precedentemente condannato una o più volte. La recidiva consente al giudice di applicare le misure di sicurezza e di aumentare la pena, determinandone la misura e la quantità a seconda dei casi. Per il giudice detto aumento è facoltativo ma non obbligatorio; nella disposizione in esame il legislatore lo ha imposto obbligatoriamente.

Di particolare rilievo nella disposizione esaminata è il secondo capoverso che dispone, quale conseguenza della condanna, la sospensione della licenza nel caso di esercizio delle attività d'impresa.

Quindi, anche se l'ente non ha alcuna responsabilità ai fini del D.Lgs. n. 231/01, subisce egualmente le conseguenze dell'illecito penale commesso dalle persone fisiche.

Testo del comma 3, lett. c), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

c) per i **reati** del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Art. 3-bis, comma 1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un

certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Articolo 16 del Reg. (CE) n. 338/97

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

La sanzione della fattispecie del c.p. da applicare determinerà la individuazione della sanzione pecuniaria per l'ente.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il comma 3., lett. c), dell'art. 25 undecies, del D.Lgs. n. 231/01, elenca quattro diverse sanzioni pecuniarie per l'ente, parametrando alle sanzioni penali stabilite per i reati rubricati nel c.p. "Della falsità in atti". Lo scopo della norma è direttamente legato all'esigenza di tutela della genuinità e veridicità degli atti che hanno rilievo giuridico rispetto alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche. Da qui la necessità di documentare in maniera sicura e durevole le varie situazioni disciplinate dalla legge n. 150/92, prevedendo sanzioni penali per le condotte idonee a mettere in pericolo tale esigenza di certezza.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: la falsità documentale.

FATTISPECIE DI REATO: gli illeciti di falso indicati dal Regolamento della C.E.E., vengono recepiti nel nostro Ordinamento giuridico con l'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 150/92, che, con il rinvio alle sanzioni delle fattispecie contenute nel capo III, del titolo VII, del libro II del codice penale intitolato "Della falsità in atti", formalizza tali illeciti come delitti.

L'eccessivo ricorso ai rinvii certamente non giova all'esame della normativa in argomento, anche perchè le norme incriminatrici, contenute in detto capo III del c.p., descrivono varie condotte sia nelle fattispecie del falso materiale (la falsità incide sull'esistenza dell'atto), sia nelle fattispecie del falso ideologico (chi redige l'atto attesta cosa diversa dal vero). Pertanto, il rigore giuridico di valutazione della responsabilità penale presenta difficoltà in quanto la condotta andrà valutata con le fattispecie descritte dal Regolamento C.E.E., e a sua volta dovrà coincidere, negli elementi essenziali del reato, con la descrizione della norma incriminatrice contenuta nel citato capo III del C.P., tenendo ben presente l'avvertenza di non cadere nell'analogia in *malam partem* sussistendo in diritto penale il principio di "tassatività". Tuttavia va anche detto che, nella pratica, le applicazioni delle sanzioni all'ente non presentano particolari difficoltà di procedura in quanto, per il sistema del

D.Lgs. n.231/01, la responsabilità dell'ente segue alla responsabilità e alla condanna delle persone indicate dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo. Pertanto, i reati per i quali verranno condannate queste ultime persone, se qualcuno di questi reati appartiene al capo III "Della falsità in atti" sarà la sua sanzione edittale nel massimo ad indicare quale delle quattro sanzioni pecuniarie indicate dal comma 3, lett. c), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01, sarà applicata all'ente. Con tutto ciò, nell'esame astratto di quest'ultima previsione normativa rimane la difficoltà sistematica di inquadramento e di individuazione delle varie ipotesi di reato cui potrebbe applicarsi la sanzione all'ente.

Tenendo presente tale difficoltà metodologica e ai fini del D.Lgs.n. 231/01, torna utile escludere tutte le condotte delle fattispecie descritte al paragrafo 1 dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 338/97, relativamente alle lettere a), c), d), e), l), che non utilizzano e/o predispongono l'atto falso, con il documento.

In altre parole, il sopra citato art. 3-bis, comma 1, prende in esame, per l'applicazione delle pene, gli atti, i cui documenti sono falsi o falsificati (nel senso ideologico o materiale); atti che debbono avere forma scritta ed un contenuto specifico, cioè utilizzabile per provare l'esistenza di una situazione o il suo contenuto.

Per il combinato disposto in parola, seguendo l'art. 25 undecies, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, poi il richiamo al c.p. dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 150 del 1992, e le fattispecie indicate dal Regolamento CEE, si ricava che i reati in materia di falsificazione o alterazione, rispetto alla elencazione delle sanzioni pecuniarie per l'ente, sono raggruppabili come segue.

1) sanzione pecuniaria per l'ente fino a duecentocinquanta quote, nel caso di commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 481, 484, comb. disp. 488 e 481, comb. disp. 489 e 481 e 484, comb. disp. 491-bis e 481 e 484 c.p. per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel caso di commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 480, comb. disp. 482 e 478, comma 3, 483, comma 1, comb. disp. 487 e 480, comb. disp. 488 e 482 e 478, comma 3, comb. disp. 489 e 486 o 485, 491-bis c.p. per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, nel caso di commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 477, 478, comma 3, comb. disp. 482 e 478, comma 1, 485, 486, 491-bis c.p. per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso di commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 476, 478, commi 1 e 2, 479, 491-bis, per i quali è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. Esaminato il complesso intreccio creato dagli eccessivi rinvii della normativa cui si richiama il comma 3, lett. c), dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01, in merito alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, le fattispecie di reato che interessano la responsabilità dell'ente presuppongono quale elemento oggettivo della condotta: a) la formazione (creare qualcosa che prima non esisteva) in tutto o in parte di un atto falso (equivale a contraffare); oppure b) l'alterazione (modificare qualcosa di preesistente) di un atto vero.

Per l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di modificare il vero, indipendentemente dallo scopo.

L'avvenuta contraffazione o alterazione realizza il reato.

Il tentativo è possibile.

MODALITA': oltre alla specificità della materia, circoscritta alla protezione di specie della flora e

della fauna selvatiche, la responsabilità dell'ente si esaurisce approntando un serio sistema di controllo sulla veridicità del contenuto della documentazione utilizzata.

Testo del comma 4, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della **legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 3, comma 6 della legge 549/93 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

(Per una migliore comprensione della fattispecie penale è opportuno riportare tutto l'art. 3 della legge 549/93, come è stato modificato)

Legge 16 giugno 1997, n. 179 " Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico"

"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi

accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: la legge 549/931 con i relativi regolamenti ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze. L'illecito penale richiamato dal D.Lgs. n. 231/01 riguarda in particolare: la produzione, il consumo, l'importazione, la detenzione e la commercializzazione di determinate sostanze lesive dell'ozono. In Italia, la produzione e l'utilizzo delle sostanze che depauperano l'ozono quali CFC, Halons ed HCFC, furono regolamentati per la prima volta con la legge n. 549 del 1993, successivamente modificata dalla Legge 16/06/1997 n° 179, recettiva del Regolamento CE 3093/94.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo, smaltimento e commercio che prevedono l'impiego di sostanze (elencate nella tabella A allegata alla legge in esame) lesive e dannose per l'ambiente in particolare dell'ozono stratosferico.

FATTISPECIE DI REATO: le condotte vietate sono minuziosamente descritte nei commi che precedono il presente comma 6 e sostanzialmente riguardano: la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive elencate nella tabella A allegata alla legge in esame. Trattandosi di contravvenzione: l'evento del reato si ha con la materiale presenza delle sostanze vietate., di conseguenza non è previsto il tentativo. Si prescinde dall'elemento soggettivo essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta.

MODALITA': ai fini della responsabilità dell'ente le situazioni di rischio sono determinate dalle attività che usano o trattano beni che prevedono l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC), o dei perfluorocarburi (PFC) o degli idrofluorocarburi (HFC). Tali sostanze pur se dannose per l'ozono stratosferico, nondimeno hanno un ampio impiego nella vita contemporanea per la loro utilità.

Infatti, per esemplificare: producono la refrigerazione per conservare alimenti e medicinali, per il condizionamento climatico di uffici, case, ospedali, negozi, autovetture, servono per la preparazione di schiume isolanti ad alte prestazioni permettendo un consistente risparmio energetico, sono utilizzati come agenti per la pulizia di precisione, per la produzione di semiconduttori e strumenti elettronici, altresì il loro l'utilizzo come gas isolanti aumenta la sicurezza d'uso degli interruttori ad alto voltaggio (SF6), inoltre, utilizzati come agenti estinguenti permette di salvaguardare vite umane e di conservare beni storici, ma anche ancora sono l'utilizzati come gas propellenti negli aerosol medicinali per uso inalatorio per il trattamento dell'asma.

Testo del comma 5, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

articolo 9, comma 1, sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
articolo 8, comma 1, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
articolo 9, comma 2, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
articolo 8, comma 2, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;
- b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
- b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.

Art. 4 Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 ha attuato la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi con le conseguenti sanzioni. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 202/2007.

FATTISPECIE DI REATO: l'elemento materiale consiste nella condotta di chi versa o ha l'obbligo giuridico di vigilare perché non vengano versate in mare le sostanze inquinanti indicate negli allegati I e II dello stesso D.Lgs. 202/2007.

Il reato si perfeziona con l'evento dello scarico in mare dalla nave delle sostanze inquinanti. Quanto all'elemento soggettivo pur trattandosi di contravvenzione, quindi è indifferente che vi sia dolo o colpa essendo sufficiente la coscienza e volontà della azione od omissione, il legislatore ha previsto nel comma 8 l'evento del reato cagionato dolosamente, e nel comma 9 l'evento del reato cagionato da colpa.

Con tale distinzione di colpevolezza nella commissione dei due reati il legislatore coerentemente ha posto la compartecipazione al reato doloso a titolo di "concorso" e la compartecipazione al reato colposo a titolo di "cooperazione". I due concetti non debbono trarre in inganno, essi differenziano solo le due forme fondamentali dell'elemento soggettivo del reato, cioè nel volere (reato doloso) o meno (reato colposo) l'evento. Per entrambi le figure si aggiunge all'elemento soggettivo, nel caso di compartecipazione al reato, la consapevolezza di ogni reo di partecipare all'azione o all'omissione di altri e che assieme alla sua condotta, è causa dell'evento voluto nel reato doloso e non voluto nel reato colposo. Pertanto nel reato di inquinamento colposo, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 202/07 richiamato dal comma 5, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01, i cooperanti non debbono volere l'evento del reato, ma deve essere da loro egualmente preveduto e si verifica a causa della loro *negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline* (art. 43 comma 1 c.p.).

Trattandosi di contravvenzioni non è previsto il tentativo. Per entrambi i reati, al secondo comma è stabilita l'aggravante speciale nel caso di danni permanenti o conseguenze di particolarità alle acque causati dall'inquinamento.

MODALITA': I reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 circoscrivono la responsabilità dell'ente ai soli casi in cui venga svolta attività di navigazione.

Testo del comma 6, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.Lgs n.231/01, art. 25-undecies (reati ambientali)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: stabilisce le circostanze attenuanti speciali per questa tipologia di reati. In sostanza adegua la sanzione penale ad ipotesi di reato meno gravi nell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: si deve già avere l'autorizzazione per l'attività di gestione di rifiuti, oppure vi

debbono essere state richieste di iscrizione o comunicazioni con l'autorità competente alla vigilanza e al controllo delle attività di gestione di rifiuti, portandola a conoscenza che viene svolta tale attività.

FATTISPECIE DI REATO: trattasi di attenuante . Il comma 4 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 prevede due fattispecie astratte. 1) la gestione dei rifiuti è regolarmente autorizzata ma non si osservano gli obblighi giuridici in materia; 2) l'attività di gestione dei rifiuti è portata a conoscenza dell'autorità competente, ma non può essere svolta per insufficienza dei requisiti stabiliti dalle norme in materia.

È evidente che si è di fronte ad illeciti meno gravi rispetto alla attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Quest'ultima attività, in quanto avviene clandestinamente, rende più difficile la vigilanza e il controllo della filiera di gestione dei rifiuti e quindi è ritenuta giustamente più pericolosa.

La sanzioni penali ridotte della metà seguono la diversa gravità delle condotte dei reati descritti nel citato art 256. Il comma 1 distingue la gestione illecita dei rifiuti non pericolosi dai pericolosi, il comma 2 sanziona l'abbandono o il deposito incontrollato o l'immissione in acque di superficie o sotterranee dei rifiuti, mentre il comma 3 punisce chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata, distinguendo per gravità, se la stessa è destinata anche allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Trattandosi di contravvenzioni è indifferente che vi sia dolo o colpa, né è ammissibile il tentativo.

MODALITA': le diverse fattispecie di reato descritte nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sopra esaminato, richiamati dal successivo comma 4 per dimezzarne le conseguenze sanzionatorie, a sua volta quest'ultimo comma richiamato dal comma 6 dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, riguarda solo la categoria degli enti che svolgono attività rispettivamente in una o in tutte le fasi della gestione di rifiuti, oppure realizzano o gestiscono una discarica.

Testo del comma 7, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

D.Lgs. n. 231/01 - Art. 9 (Sanzioni amministrative)

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

comma 2: *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

lett. a) per i reati di cui all'articolo 137: n. 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

lett. b) per i reati di cui all'articolo 256: n. 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

lett. f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;)

comma 5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

lett. b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

lett. c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.)

D.Lgs. n. 152/2006

Art. 137 (*sanzioni penali*)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

ART. 256 (*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

D. Lgs. n.202/2007 ART. 8 (inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(Art. 4. Divieti 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.)

ART. 9 (inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: le sanzioni interdittive limitano in tutto o in parte l'ente di poter svolgere le sue funzioni. Esse costituiscono con le sanzioni pecuniarie e le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza della condanna, le conseguenze

afflittive per l'ente in caso di condanna. Le sanzioni interdittive, elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01, vengono irrogate all'ente in aggiunta alla sanzione pecuniaria. Dette sanzioni si applicano esclusivamente per i reati indicati dal legislatore e se sussistono le condizioni indicate dall'art 13. Possono, altresì, essere impiegate dal P.M. per esigenze cautelari.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune). Il comandante della nave pur rivestendo la qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nelle fattispecie in commento non ha alcun rilievo nel nesso di causalità tra il versare o causare lo sversamento in mare delle sostanze inquinanti e l'evento dannoso.

PRESUPPOSTI: la condanna per i reati indicati dal comma 7 dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01 e l'inflizione della sanzione pecuniaria.

FATTISPECIE DI REATO: le fattispecie indicate dal citato comma 7 prevedono solo per le "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, la forma del delitto. Le altre fattispecie sono state collocate dal legislatore nella categoria delle contravvenzioni. Ne consegue che la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 260 richiede per l'elemento oggettivo del reato, le condotte unitarie di *più operazioni, allestimento di mezzi e attività continuative organizzate* per la gestione illecita di *ingenti quantità di rifiuti*. Quest'ultima peculiarità qualifica la gravità del reato e ne spiega la collocazione tra i delitti. Il tentativo è possibile se la fase avanzata del reato, non ancora consumato, lo rende comunque già concretamente idoneo per raggiungere l'evento. Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico (*al fine di conseguire un ingiusto profitto*). Il secondo comma dell'art. 260 prevede l'aggravamento di pena se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (di conseguenza il comma 2. dell'art. 25 undecies, alla lettera f), eleva la sanzione per l'ente a 400/ 800 quote). Le altre fattispecie di reato indicate dal citato comma 7, in quanto contravvenzioni, si realizzano con il solo porre in essere concretamente le specifiche condotte vietate dalle norme giuridiche in materia. Queste ultime si riassumono: 1) nello scaricare senza autorizzazione acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, 2) nel realizzare e/o gestire discariche senza autorizzazione, 3) versare o causare lo sversamento dalle navi di sostanze inquinanti in mare. Anche detti reati, seppur di stabilire con la condanna alla sanzione pecuniaria anche l'irrogazione della sanzione interdittiva.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE: i reati ora commentati, per i quali, in caso di condanna, l'ente subisce oltre alla sanzione pecuniaria anche l'accessoria sanzione interdittiva, presentano nei loro effetti criminogeni un elevato grado di pericolosità sia per la consistenza dei danni irreversibili che recano sull'ambiente, sia perché causati in un contesto strutturale dell'ente o per l'ente.

Ciò premesso, v'è precisato che l'irrogazione delle sanzioni interdittive è rigidamente disciplinata dall'art. 13 all'art. 17 del D.Lgs. n.231/01. Perciò, si può affermare che le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:

a) da un soggetto apicale,

b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,

2- in caso di reiterazione degli illeciti. Il comma 7 in commento prevede esclusivamente un limite temporale delle sanzioni interdittive (nel seguente comma 8, nei casi di reiterazione di specifici reati o anche perché l'ente è strutturato per svolgere in tutto o prevalentemente detti reati, l'interdizione è definitiva).

È previsto anche che l'ente possa evitare le sanzioni interdittive se, prima dell'apertura del dibattimento del processo, si sia attivato con risultati concreti a ridurre gli effetti negativi del reato. In questo caso viene inflitta soltanto la sanzione pecuniaria. Infine, se l'applicazione delle sanzioni interdittive comporta conseguenze negative per le attività lecite dell'ente può essere nominato dal giudice un commissario giudiziale.

Testo del comma 8, dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01:

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei **reati** di cui all'articolo 260 del **decreto legislativo** 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del **decreto legislativo** 6 novembre 2007, n. 202, si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** ai sensi dell'art. 16, comma 3, del **decreto legislativo** 8 giugno 2001 n. 231

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

D. Lgs. n. 152/2006 Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

D. Lgs. n.202/2007 Art. 8. Inquinamento doloso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in

cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 4. Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

(Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;

b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;

d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;

e) «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: il comma 8 dell'art. 25 undecies prevede la massima sanzione accessoria irrogabile all'ente quale è l'interdizione definitiva. Come è noto, le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma sono sentite come le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Quindi la previsione dell'art. 8 in commento esplica la maggiore deterrenza ed efficacia repressiva del legislatore, rappresentando la pena capitale per l'ente.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: per la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata dell'ente che permette di gestire ingenti quantità di rifiuti. Per la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 8 del D. lgs. n.202/2007 il reato si può verificare solo con il trasporto marittimo di sostanze inquinanti (idrocarburi e/o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

FATTISPECIE DI REATO: la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 260 richiede per l'elemento

oggettivo del reato, le condotte unitarie di *più operazioni, allestimento di mezzi e attività continuative organizzate* per la gestione illecita di *ingenti quantità di rifiuti*. Quest'ultima peculiarità qualifica la gravità del reato e ne spiega la collocazione tra i delitti. Il tentativo è possibile se la fase avanzata del reato, non ancora consumato, lo rende comunque già concretamente idoneo per raggiungere l'evento. Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico (*al fine di conseguire un ingiusto profitto*). Il secondo comma dell'art. 260 prevede l'aggravamento di pena se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (di conseguenza il comma 2. dell'art. 25 undecies, alla lettera f), eleva la sanzione per l'ente a 400/ 800 quote).

La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 8 (Inquinamento doloso) del D.Lgs. n.202/2007 si realizza con lo scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 202/ 2007.

L'elemento materiale consiste nella condotta di chi versa o ha l'obbligo giuridico di vigilare perché non vengano versate in mare le sostanze inquinanti indicate negli allegati I e II dello stesso D.Lgs. 202/2007.

Quanto all'elemento soggettivo pur trattandosi di contravvenzione, quindi è indifferente che vi sia dolo o colpa, essendo sufficiente la coscienza e volontà della azione od omissione, il legislatore ha previsto con la fattispecie descritta nell'art. 8 l'evento del reato cagionato dolosamente (prevedendo specificatamente nel successivo art. 9 l'evento del reato cagionato da colpa).

MODALITA': l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n.231/01, stabilita dal comma 8 dell'art. 25 undecies dello stesso D.Lgs., pur rappresentando una misura estrema di condanna per l'ente, nondimeno va interpretata nei limiti che correttamente ha posto il legislatore.

Tali limiti stabiliscono che la sanzione accessoria in parola è applicabile solo se la ragione di esistenza dell'ente o di una sua unità organizzativa risulta finalizzata allo svolgimento delle attività criminose descritte negli articoli 260 del D.Lgs. n. 152/2006 e 8 del D.Lgs. n.202/2007.

Dette attività, perché si possa applicare la sanzione accessoria, non possono essere svolte occasionalmente, ma debbono essere svolte in pianta stabile, cioè con una continuazione tale da consolidare una professionalità criminale.

Inoltre, al di là dell'apparenza che l'ente o la sua unità organizzativa possono avere, o meglio mascherare, questi hanno la funzione, esclusivamente o prevalentemente, strumentale per raggiungere meglio gli scopi criminali nelle fattispecie sopra commentate.

(introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della Legge 22 maggio 2015, n. 68).

16.4. Art. 452-bis del Codice Penale – INQUINAMENTO AMBIENTALE.

Testo dell'articolo: E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è da duecentocinquanta a seicento quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.231/2001, fino a un anno)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire qualsiasi condotta umana abusiva che comporti una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Qualora l'inquinamento venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: .Il deterioramento ambientale significativo e misurabile

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un ecoreato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato in materia ambientale. È un delitto di evento e di danno posto a tutela del bene giuridico "ambiente". Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, la condotta –attiva od omissiva- è a forma vincolata e consiste nel provocare abusivamente. una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali indicati dalla norma (quali oggetto materiale della condotta). La compromissione o il deterioramento devono essere cagionati abusivamente. Dal punto di vista soggettivo, ai fini della consumazione del reato è richiesto il dolo generico. Il soggetto agente, dunque deve aver previsto e voluto l'evento dannoso come conseguenza degli atti posti in essere. Il tentativo è ammissibile. È prevista al comma 2 una circostanza aggravante speciale ad effetto comune.

MODALITA': messa in essere di condotte che cagionino un'immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. L'evento dannoso potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

16.5. Art. 452-quater del Codice Penale – DISASTRO AMBIENTALE.

Testo dell'articolo: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è da quattrocento a ottocento quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.231/2001, nei termini di cui all'art.13, comma 2, D.Lgs. n.231/2001)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire qualsiasi condotta umana abusiva che cagioni un disastro ambientale come descritto dal testo di legge. Qualora il disastro venga cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: Un alterazione almeno grave ed di rimozione onerosa dell'ecosistema ovvero un evento che cagioni offesa alla pubblica incolumità in ragione della particolare estensione o degli effetti o delle persone coinvolte

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un ecoreato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato in materia ambientale plurioffensivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, nr. 1 e 2, si tratta di un delitto di evento e di danno posto a tutela del bene giuridico "ambiente". Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, la condotta – attiva od omissiva- è a forma vincolata e consiste nel provocare abusivamente 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Nella ipotesi di cui al comma 1, nr. 3, invece, si tratta di un delitto di evento e di pericolo, consistente nell' offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. In quest'ultimo caso la lesione all'ambiente viene in rilievo come evento prodromico alla successiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica. Il delitto si consuma qualora il soggetto agente causi una irreversibile alterazione dell'ecosistema o una estesa compromissione delle matrici ambientali ovvero quando, per la rilevanza del fatto, si verificano effetti lesivi che comportino una estesa esposizione al pericolo, per numero di persone coinvolte. Nella fase di possibile transizione tra l'alterazione e la sua irreversibilità ci si colloca all'interno del tentativo (compiuto) di disastro. Dal punto di vista soggettivo, ai fini della consumazione del reato è richiesto il dolo generico. Il soggetto agente, dunque deve aver previsto e voluto l'evento dannoso come conseguenza degli atti posti in essere. È prevista al comma 2 una circostanza aggravante speciale ad effetto comune. Al primo comma è invece contenuta una clausola di salvaguardia, ciò significando che la nuova fattispecie prevede una clausola di riserva che salva l'applicabilità del reato ex art. 434 cp (c.d. "disastro innominato").

MODALITA': messa in essere di condotte che cagionino alternativamente un' alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, un' alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure un' offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. L' evento dannoso potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la

realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

**16.6. Art. 452-quinquies del Codice Penale – DELITTI COLPOSI
CONTRO L'AMBIENTE.**

Testo dell'articolo: Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

(la sanzione pecuniaria per l'ente è da duecento a cinquecento quote)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire qualsiasi condotta umana colposa che cagioni inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 452-bis c.p. oppure un disastro ambientale ai sensi dell'art. 452-quater c.p. La fattispecie in esame prevede una diminuzione della pena prevista per la corrispondente fattispecie dolosa da un terzo a due terzi. Al comma 3 è prevista un'ulteriore diminuzione di pena nel caso in cui vi sia il pericolo di avveramento del reato di inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 452-bis c.p. oppure di disastro ambientale ai sensi dell'art. 452-quater c.p.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque, (un reato comune).

PRESUPPOSTI: vedi articoli 452-bis e 452-quater

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un ecoreato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato in materia ambientale. È un reato di evento di danno o pericolo (di avveramento del reato stesso). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la colpa generica, ciò significando che l'imputazione soggettiva dell'evento avviene attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento antigiuridico stesso da parte del soggetto agente modello.

MODALITA': messa in essere di condotte che cagionino colposamente inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 452-bis c.p. oppure un disastro ambientale ai sensi dell'art. 452-quater c.p.

**16.7. Art. 452-sexies del Codice Penale – TRAFFICO E ABBANDONO
DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA'.**

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

(la sanzione pecuniaria per l'ente è da duecentocinquanta a seicento quote)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).

PRESUPPOSTI: la cessione, l'acquisizione, la ricezione, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, la procura ad altri, la detenzione, il trasferimento, l'abbandono o il disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

FATTISPECIE DI REATO: si tratta di un ecoreato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato in materia ambientale. È un reato di pericolo plurioffensivo. La clausola di specialità di cui al primo comma, deve intendersi riferita all'art. 260, secondo comma, del Codice dell'Ambiente che, per il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" ad alta radioattività prevede la pena della reclusione da tre a otto anni. L'ecoreato è configurabile da un lato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte previste, dall'altro va escluso il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Sono previste un'aggravante "di pericolo" a effetto comune al secondo comma e una "di pericolo" a effetto speciale al terzo comma.

MODALITA': il soggetto agente abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

16.8. Art. 452-octies del Codice Penale – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

Testo dell'articolo: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

(la sanzione pecuniaria per l'ente è da trecento a mille quote)

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: punire la condotta di chi, in forma associativa, commette uno dei reati di cui al libro II, titolo VI-bis del codice penale (cioè i nuovi ecoreati introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68).
SOGGETTI ATTIVI: chiunque (reato comune).
PRESUPPOSTI: la commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente mediante sistema associativo per delinquere comune oppure di tipo mafioso, anche temporaneo
FATTISPECIE DI REATO: si tratta della c.d. “aggravante eco-mafiosa” ovvero di circostanze aggravanti specifiche, previste per il caso in cui i reati in materia ambientale siano commessi mediante il sistema associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere) oppure mediante quello ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Il medesimo aumento si applica alla pena prevista per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), quando tale associazione è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale. Sugli aumenti così determinati è previsto un ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
MODALITA': commissione di uno dei reati in materia ambientale previsti dal libro II, titolo VI bis c.p. mediante sistema associativo per delinquere comune oppure di tipo mafioso.

16.9. Art. 452-quaterdecies del Codice Penale – ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Testo dell'articolo: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

17. Art. 25-Duodecies IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Art. 2, Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 9 agosto 2012), rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".)

17.1. Art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 – LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.

Testo dell'articolo: [*si riporta anche il comma 12 perché il comma 12-bis espressamente lo richiama*]

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo(*si omettono gli altri commi*).....

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter.(si omettono gli altri commi).....

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

[Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”

3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”]

FINALITA’ DELLA PREVISIONE NORMATIVA: con la Direttiva 2009/52/CE ai Paesi membri è stato imposto di prevedere sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Dando esecuzione a detta Direttiva il legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 109/2012 ha modificato l’art. 22, comma del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione) introducendo con il comma 12-bis nuove aggravanti per il datore di lavoro che impiega lavoratori stranieri in difetto del permesso di soggiorno; nel contempo ha anche aumentato i reati presupposto stabilendo la responsabilità amministrativa degli enti ove ricorrano le aggravanti di detto comma 12-bis.

SOGGETTI ATTIVI: sebbene la norma stabilisca il requisito necessario per la commissione dell’illecito di essere “datore di lavoro”, quindi una figura apicale dell’ente, la prima Sezione penale della Cassazione (sent. n. 25615/2011) ha ritenuto soggetto attivo del reato anche la persona che procede direttamente all’assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui che si avvalga delle loro prestazioni. Pertanto, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l’attività lavorativa deve essere svolta e potendo il reato essere commesso da chiunque, trattasi di reato comune.

PRESUPPOSTI: il reato preso in esame comporta la responsabilità amministrativa per l’ente solamente quando sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave

FATTISPECIE DI REATO: l’elemento materiale della condotta consiste sia nel procedere all’assunzione di lavoratori stranieri privi o non in regola con il permesso di soggiorno e sia avvalendosi degli stessi come dipendenti.

La condotta antiggiuridica attiene al concetto di occupazione quale instaurazione di un rapporto di lavoro, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale.

L'evento preso in esame perché comporti la responsabilità amministrativa dell'ente, deve avere l'aggravante dell'occupare oltre le tre persone straniere, oppure occupare stranieri minori degli anni 16 o anche occupando lo straniero non solo in violazione delle norme sul permesso di soggiorno, ma anche in condizioni di sfruttamento la cui particolarità è data dall'esporsi a situazioni di grave pericolo

Il reato si perfeziona con l'effettiva «occupazione» dello straniero, e cioè con l'inizio della prestazione lavorativa; altresì, ha natura di reato permanente.

Quale elemento soggettivo è richiesto il dolo generico.

E' possibile la realizzazione del delitto tentato.

Si consideri che il legislatore con i commi 12-quater e 12-quinquies dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 persegue lo scopo di tutelare il lavoratore particolarmente sfruttato ai sensi del comma 12-bis che denunci la sua situazione ovvero cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, prevedendo il rilascio da parte del Questore, a suo favore, di un permesso di soggiorno.

MODALITA': posto che il reato esaminato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, nondimeno dovrà essere attentamente seguita dall'amministrazione e dalle risorse umane la posizione dei lavoratori stranieri, con scadenario della regolarità del loro permesso di soggiorno e procedura prestabilita per la loro assunzione.

18. Art. 25-terdecies RAZZISMO E XENOFOBIA

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604-bis del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

19. Art. 25-quaterdecies FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

19.1. Art. 1 Legge n. 401/1989 – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Testo dell'articolo: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

19.2. Art. 4 Legge n. 401/1989 – ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

Testo dell'articolo: Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

20. Art. 25-quinquiesdecies REATI TRIBUTARI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 231/01.

20.1. Art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Testo dell'articolo: E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni ((...)) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.
SOGGETTI ATTIVI: Unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.
FATTISPECIE DI REATO: Rappresentazione dei fatti non veritiera e/o anche particolarmente insidiosa basata su di un impianto contabile e documentale tale da rendere quanto mai difficile la fase di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, comunque, tale da sostenere con l'inganno i dati indicati nella dichiarazione.
MODALITA': approntamento della falsa documentazione (che è anche la fase strumentale); la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzazione di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte. Indicazione, in una delle dichiarazioni previste dalla legge, degli elementi suffragati dalla documentazione fittizia. A questo punto, il reato ancora non risulta consumato in quanto la consumazione avviene nel momento in cui la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione viene presentata.

20.2. Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Testo dell'articolo: Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otti anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.
SOGGETTI ATTIVI: Unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.
FATTISPECIE DI REATO: Rappresentazione dei fatti non veritiera e/o anche particolarmente insidiosa basata su di un impianto documentale non veritiero o altri mezzi fraudolenti tale da rendere quanto mai difficile la fase di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, comunque, tale da sostenere con l'inganno i dati indicati nella dichiarazione.
MODALITA': Approntamento della falsa documentazione (che è anche la fase strumentale); la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzazione di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte. Indicazione, in una delle dichiarazioni previste dalla legge, degli elementi suffragati dalla documentazione fittizia. A questo punto, il reato ancora non risulta consumato in quanto la consumazione avviene nel momento in cui la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione viene presentata

**20.3. Art. 8 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 –
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER
OPERAZIONI INESISTENTI**

Testo dell'articolo: *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

SOGGETTI ATTIVI: Unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.

FATTISPECIE DI REATO: Dolo specifico consistente nella finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

MODALITA': Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

20.4. Art. 10 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Testo dell'articolo: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

SOGGETTI ATTIVI: Unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.

FATTISPECIE DI REATO: Dolo specifico consistente nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero allo scopo di consentire a terzi tale obiettivo.

MODALITA': Occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

20.5. Art. 11 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Testo dell'articolo: E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

FINALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA: Contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

SOGGETTI ATTIVI: Unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad

imposizione.

FATTISPECIE DI REATO: Omesso versamento di ritenute certificate, Omesso versamento di IVA e l'Indebita compensazione.

MODALITA': alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Altresì, indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.